

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

di

Shell Italia E&P S.p.A.

ex D.Lgs. n. 231/2001



Progressivo revisione	Data Approvazione al CdA	Stato di emissione documento
01	22/10/2010	Emissione
02	29/10/2012	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

03	25/03/2013	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: L. 190/2012 (art. 25 duodecies)
04	15/07/2013	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: L. 190/2012 (art. 25 ter)
05	28/10/2014	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: D.Lgs. n. 24/2014; D.Lgs. n. 39/2014; Legge 62/2014
06	10/06/2015	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: L. n. 186/2014
07	17/09/2015	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: Legge n. 68/2015; Legge n. 69/2015
08	01/03/2017	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: D.Lgs. n. 125/2016; L. n. 199/2016; L. n. 236/2016
09	19/07/2017	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: D.Lgs. n. 38/2017
10	12/12/2017	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: L. 17 ottobre 2017, n. 161; L. 20 novembre 2017, n. 167; D.D.L. C. 3365-B
11	14/11/2018	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: D.Lgs. 1/03/2018 n. 21; D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107
12	27/02/2019	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: L. 9 gennaio 2019 n. 3
13	22/04/2020	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: Legge 19 dicembre 2019 n. 157
14	29/04/2021	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001 da: D.Lgs. n. 75/2020
15	30/03/2022	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/01 da: D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195; Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020) e D.L. 25 febbraio 2022, n. 13
16	15/12/2023	Aggiornamento: modifiche apportate al D.Lgs. 231/01 da: D.Lgs. 22 marzo 2023, n. 19; Legge 14 luglio 2023, n. 93; Legge 9 ottobre 2023, n. 137; D.Lgs. n. 24/2023 in materia di whistleblowing

INDICE

PARTE GENERALE	5
1 PREMESSA:	5
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231	5
1.2 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	8
2 IL MODELLO	11
2.1 FINALITÀ DEL MODELLO	11
2.2 ELEMENTI DEL MODELLO	11
2.3 DESTINATARI DEL MODELLO	12
2.4 APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	13
3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	14
3.1 LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E DEI CONTROLLI	14
3.2 SISTEMA ORGANIZZATIVO E AUTORIZZATIVO	16
3.3 ASSEGNAZIONE DI PROCURE E DELEGHE	17
3.4 PRINCIPI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI	18
3.5 CODICE DI CONDOTTA	20
3.6 SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI FINANZIARI	21
3.7 SISTEMA DISCIPLINARE	22
3.8 RISORSE UMANE	23
3.9 ORGANISMO DI VIGILANZA	23
3.9.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	24
3.9.2 Responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza	24
3.10 SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
3.12 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE AL PRESENTE MODELLO	28
4 SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING. 29	29
5 COMPLIANCE: GLI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL GRUPPO SHELL	33
5.1 PREMESSA	33
5.2 SHELL CONTROL FRAMEWORK	33
5.3 SGBP E CODICE DI CONDOTTA	34
5.4 GROUP STANDARDS	36
5.5 MANUALS	38
5.6 GUIDES	42
5.7 PROCESSES	42
5.8 LE FUNZIONI DI SUPPORTO ESTERNALIZZATE	45
PARTE SPECIALE	49
A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50
B. REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE	89

B1. CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter, co.1, lett. s-bis).....	111
C. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	134
D. REATI REALIZZATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO.....	137
E. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI.....	140
F. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	146
G. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....	157
GI. AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies, co.1)	163
H. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	177
I. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	187
L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI AUTORE.....	191
M. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	193
N. REATI AMBIENTALI	195
O. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	252
P. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	257
Q. REATI TRIBUTARI.....	261
R. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	292
S. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	299

PARTE GENERALE

1 PREMESSA:

Shell Italia E&P S.p.A. (di seguito “la Società” o anche “SItEP”) adotta il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per la prevenzione degli illeciti richiamati dalla normativa in parola.

La Società, facente parte del gruppo multinazionale “Royal Dutch Shell”, è attiva nel campo dell’esplorazione e produzione di idrocarburi in Italia.

Attraverso gli *Shell General Business Principles* (anche detti “SGBP”) – a cui si aggiungono il Code of Conduct e il Code of Ethics – il Gruppo ha fissato i valori a cui si ispira, tra cui il rispetto delle leggi nazionali e internazionali.

In questa prospettiva, il Gruppo ha svolto diversi programmi di formazione del personale, adeguando le sue strutture organizzative e i processi aziendali alle leggi generali e di settore.

Specifici processi di adeguamento sono stati attuati per l’osservanza della normativa statunitense *Sarbanes-Oxley*, e per la stima delle riserve secondo i parametri della Securities and Exchange Commission (“SEC”). Oltre a ciò, la Società è dotata di un complesso di procedure aziendali, a livello globale o regionale, che regolano gran parte delle sue attività, in ognuno di questi ambiti, poi, sono condotti *audit* specifici il cui obiettivo è l’uniformità dei comportamenti da parte del personale di tutto il Gruppo Shell. Il sistema di *corporate governance* di SItEP è, quindi, caratterizzato da un’integrazione delle decisioni e dei controlli tra i vertici del Gruppo e la direzione locale, attraverso la costituzione di comitati operativi e di gruppi di lavoro per lo studio e la soluzione dei problemi.

1.1 Il Decreto Legislativo 231

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha

recepito nel proprio ordinamento quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti derivante dalla commissione di determinati reati, benché commessi da persone fisiche.

Tuttavia, la responsabilità viene attribuita all’ente qualora i reati siano commessi nel suo interesse e vantaggio,

- a) da persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di una unità organizzativa dell’ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) da persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell’ente stesso;
- c) da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l’ente.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale** (sono considerati tali i soggetti specificati nelle lettere *a)* e *b)* del presente paragrafo), la responsabilità dell’ente è espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche “OdV”), all’uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del Modello stesso.

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata** (ovvero da uno dei soggetti descritti nella lettera *c)* del presente paragrafo, l’ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l’ente abbia adottato protocolli comportamentali adeguati (per il tipo di organizzazione e di attività svolta) a

garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge nonché abbia individuato ed eliminato tempestivamente situazioni di rischio.

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche.

L'elenco dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (Allegato n. 1).

Occorre, precisare che, a prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

L'**articolo 9 comma 1** del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi di pendenti da reato, ovvero:

- 1) la sanzione pecuniaria;
- 2) le sanzioni interdittive;
- 3) la confisca;
- 4) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le "**sanzioni interdittive**" previste sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.2 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/01 statuisce che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle quali esplicita i passi operativi, di seguito elencati, che la società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001:

- una *mappatura delle aree aziendali a rischio*. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell’ambito delle specifiche attività aziendali;
- *specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire*. Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l’efficacia del modello sono:
 - un *codice di condotta*, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
 - un *sistema organizzativo*, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
 - un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;

- delle *procedure operative*, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
 - un *sistema di controllo di gestione*, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
 - un *sistema di comunicazione e formazione del personale*, ai fini del buon funzionamento del modello;
- l'individuazione di un *Organismo di Vigilanza*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
 - specifici *obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza* sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
 - specifici *obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza* verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
 - un *sistema disciplinare*, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'Appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002. Conformemente a quanto già delineato per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario predisporre specifiche misure organizzative e procedurali

dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica dell'effettività ed efficacia del modello stesso.

Infine, in data 24 maggio 2004, Confindustria ha comunicato al Ministero della Giustizia, dopo aver recepito le osservazioni formulate da quest'ultimo, il nuovo testo delle Linee Guida. Il Ministero della Giustizia ha giudicato le Linee Guida, così integrate, *“idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001”*.

Nella predisposizione del modello, la Società ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida da ultimo aggiornate, approvate, nella sua ultima versione, dal Ministero della Giustizia in data giugno 2021.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2021 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, aggiornando, in particolare, i case study di approfondimento dei reati presupposto inclusi nella Parte speciale.

2 IL MODELLO

2.1 Finalità del Modello

L'adozione del modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello si propone, dunque, le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Shell Italia E&P, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che Shell Italia E&P non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

2.2 Elementi del Modello

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida, il presente Modello si compone dei seguenti elementi:

- 1 mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli (Risk-Control Matrix);
- 2 sistema organizzativo e autorizzativo;
- 3 assegnazione di procure e deleghe
- 4 principi di controllo delle attività a rischio e relative procedure aziendali;
- 5 Codice di Condotta del Gruppo;
- 6 sistema di controllo di gestione e flussi finanziari;
- 7 sistema disciplinare;
- 8 risorse umane;
- 9 Organismo di Vigilanza;
- 10 sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- 11 piano di formazione e comunicazione relativamente al presente Modello.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del D. Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, le sue modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, gli elementi del Modello stesso, i principi contenuti nel Codice di Condotta, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare.

La Parte Speciale descrive nel dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappa delle aree sensibili, l'adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i protocolli specifici relativi alle aree sensibili.

2.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società ed ai dipendenti,

nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in generale, terzi che agiscono per conto della Società.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

2.4 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello organizzativo

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice aziendale nella sua collegialità. Pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Ogni eventuale successivo aggiornamento del Modello è, pertanto, demandato al in via esclusiva Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

- la modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare;
- l'adeguamento del presente documento denominato "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001".

E' in capo all'Amministratore Delegato la responsabilità di eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:

- mappatura delle attività sensibili;
- procedure aziendali e relativi riferimenti di cui alla Parte Speciale del presente documento.

3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

3.1 La mappatura delle aree a rischio e dei controlli

Il processo di adeguamento al dettato del D.Lgs. 231/2001 dell'esistente Sistema di Controllo interno preventivo della Società ha comportato:

1. **la valutazione preventiva di tutta la realtà aziendale**, al fine di individuare le fattispecie di reato astrattamente configurabili in Shell Italia E&P, in funzione delle caratteristiche dell'ente e delle tipologie di attività esercitate;
2. **l'individuazione delle attività a rischio-reato e delle modalità attuative**, secondo la metodologia illustrata di seguito;
3. **la valutazione dell'esistente Sistema di Controllo interno limitatamente agli aspetti di cui al Decreto** attraverso interviste mirate a cui sono stati sottoposti tutti i responsabili di funzione. Al fine di determinare e definire le aree e le attività a rischio sono state acquisite la documentazione e le informazioni indicative dell'attività svolta e del sistema organizzativo di Shell Italia E&P, con particolare riferimento al settore economico in cui la Società opera.

La raccolta di informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante interviste con i dirigenti/dipendenti operanti all'interno di SItEP per le attività rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.

Le interviste sono state realizzate, in primo luogo, per definire l'ambito di operatività della funzione aziendale intervistata, in secondo luogo, per identificare quelle attività che risultano potenzialmente ed astrattamente idonee a configurare i reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

La Mappatura è stata estesa, per esplicito richiamo normativo, anche all'area amministrativa/finanziaria che costituisce per definizione quella a più alta esposizione per la commissione di illeciti.

Attraverso il suddetto procedimento, ispirato alla metodologia del *Control Risk Self Assessment*, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

(i) la potenziale gravità (o impatto delle ipotesi di reato): tale parametro è applicato considerando la sanzione massima o quota prevista dal D. Lgs. 231/2001;

(ii) la probabilità: tale parametro indica il grado di probabilità di realizzazione del reato con riferimento a ciascuna attività risultata potenzialmente a rischio.

Infine è stato definito, sulla base delle valutazioni espresse dai soggetti intervistati, il livello dei controlli già posti in essere presso Shell Italia E&P.

Al fine di definire il grado di *compliance* di ciascuno degli elementi che compongono il modello organizzativo e di gestione, è stato altresì oggetto di analisi il Sistema di Controllo Generale di StEP.

Il riferimento internazionale comunemente accettato come modello di riferimento in tema di *governance* e controllo interno è il “*CoSO Report*”, prodotto in USA nel 1992 dalla *Coopers & Lybrand* (ora *PricewaterhouseCoopers*) su incarico del *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (con l’*Institute of Internal Auditors* e l’AICPA fra le *Sponsoring Organizations*) che lo ha adottato e proposto quale modello di riferimento per il sistema di controllo delle imprese. Ad esso si sono ispirate le regolamentazioni nazionali di tutti i principali paesi (Regno Unito, Canada, ecc.).

In particolare, le componenti del sistema di controllo di Shell Italia E&P sottoposte ad analisi sono state le seguenti:

- Governo;
- Standard di comportamento;
- Comunicazione;
- Formazione;
- Risorse umane;
- Controllo;
- Informazione;
- Reazione alle violazioni.

Una logica di questo tipo è coerente con i consolidati riferimenti internazionali in tema di controllo interno e di *corporate governance* ed è alla base dei sistemi di autovalutazione

dei rischi già presenti nelle più avanzate realtà aziendali italiane e, comunque, in rapida diffusione nel nostro sistema economico anche dietro l'impulso di recenti regolamentazioni.

Da questa analisi è scaturito un documento aziendale denominato "Mappatura delle aree a rischio e dei controlli" (di seguito anche solo "**Mappatura**" o "**Matrice delle attività sensibili**") (Allegato n. 2) il quale è custodito presso la segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

I risultati emersi dall'attività di mappatura delle attività a rischio e dei relativi controlli saranno oggetto di specifica comunicazione annuale da parte dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, con onere di costante aggiornamento da parte dell'Amministratore Delegato.

3.2 Sistema Organizzativo e Autorizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base della formalizzazione del sistema in termini di organigramma, *job description*, *Missions* e responsabilità; al fine di verificare la sussistenza di una chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica ed altresì dell'esistenza della contrapposizione di funzioni.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata da un *organigramma* che definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

L'esatta individuazione dei compiti di ciascun soggetto e l'assegnazione degli stessi in modo chiaro e trasparente, sono specificati negli ordini di servizio emessi e la struttura organizzativa rispetta il principio fondamentale di *separazione dei ruoli* che consente di ridurre il rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'Organigramma della Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato n. 3).

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida, i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato.

Sono previste delle soglie massime di spesa contenute nella delega attribuita al CEO dal Consiglio di Amministrazione, nonché nelle procure rilasciate ai Responsabili di Funzione.

Pertanto, per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società provvederà ad:

- aggiornare l'articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni interessate, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti;
- supportare l'OdV nell'effettuare una verifica periodica del rispetto dei poteri di firma. I risultati di tale verifica dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Assegnazione di procure e deleghe

Il Consiglio di Amministrazione di Shell Italia E&P è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

a) Deleghe Primarie

I poteri di firma, le deleghe a rappresentare l'azienda ed eventuali poteri speciali sono conferiti dal C.d.A. all'Amministratore Delegato, ai Consiglieri di Amministrazione e ai Dirigenti che ricoprono posizioni chiave in azienda.

I poteri conferiti sono riportati nei verbali di riunione del C.d.A.

b) Deleghe Interne

L'Amministratore Delegato e i Consiglieri di Amministrazione, in base ai poteri loro conferiti, possono rilasciare deleghe ai loro collaboratori, anche con poteri di firma, nell'ambito delle mansioni assegnate, allo scopo di aumentare la funzionalità operativa della struttura che gestiscono.

Le deleghe di cui sopra possono essere rilasciate solo a Dirigenti e Quadri nel rispetto della normativa vigente regolata dal CCNL di categoria.

3.4 Principi di controllo delle attività a rischio e relative procedure aziendali

La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto dalle Linee Guida di Confindustria.

Nell'ambito di ciascun'attività a rischio individuata, la Società deve verificare, pertanto, l'esistenza di specifici presidi. Il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascun'attività a rischio è in funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società stessa per quella determinata attività.

I principi di controllo che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla Mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, sono i seguenti:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;

- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- regolamentare l'attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine, le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (*self assessment*, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit);

- garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, il quale può richiedere informazioni e/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Tale Modello si inserisce in un sistema di controlli e di *governance* più ampio e preesistente (costituito dagli strumenti di controllo predisposti dal Gruppo Shell, di seguito rappresentati), finalizzato a supportare non solo la gestione e riduzione del rischio reato ma, in generale, anche il raggiungimento dei diversi e più ampi obiettivi aziendali. Pertanto Shell Italia E&P, nello sviluppo del proprio Modello, ha tenuto conto delle interrelazioni e connessioni sinergiche con i sistemi di controllo già esistenti ed operativi.

Per una disamina delle procedure interne richiamata dal presente Modello e facenti parte dello stesso (vedi Allegato n. 5° e 5b per le procedure di tipo informatico).

Tra queste, di particolare rilievo è la procedura “Rapporti con la PA” che regola le attività ed i controlli nei rapporti con la PA intesa sia con riferimento agli enti che alle persone che rivestono il ruolo di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico servizio (vedi Allegato n. 5c).

3.5 Codice di Condotta

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica l'adozione di un Codice di Condotta (“*Code of Conduct*”), quale utile strumento di *governance*, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice di Condotta, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

A tale riguardo, la Società ha adottato il Codice di Condotta allegato al presente Modello (Allegato n. 4).

3.6 Sistema di controllo di gestione e flussi finanziari

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi ed, in particolare, al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sulla segregazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, segregazione che sia adeguatamente formalizzata e per la quale sia prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento e per la disposizione, che siano articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;

- **esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;**
- **effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti infragruppo e dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, con le risultanze contabili;**
- **tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo a cui si deve porre specifica attenzione riguardo l'esaurimento della circolazione dei documenti che hanno già originato un pagamento.**

3.7 Sistema Disciplinare

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società.

Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi che agiscono per conto delle stesse, nell'ambito delle attività emerse come a rischio.

Il Sistema disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante. (Allegato n. 6).

3.8 Risorse umane

Il controllo sul personale della Società avviene in due momenti distinti:

- a) al momento dell'assunzione, tramite la procedura *recruiting* di Gruppo;
- b) durante l'attività lavorativa annualmente, al fine di valutare il livello di performance anche rispetto ai principi ed alle regole comportamentali introdotte con il presente Modello.

3.9 Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l'istituzione di un Organismo *interno* all'ente - c.d. "*Organismo di Vigilanza*" o anche "*OdV*" - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'OdV deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. **autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'OdV nella Società "*deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente*" (ivi compreso l'organo dirigente). Al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "*è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello*".
2. **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare

nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

3. **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria dimostrare che la struttura dedicata al controllo sull'aggiornamento e l'efficacia del Modello (OdV), qualunque essa sia (interna, esterna o mista), abbia operato con continuità e costanza nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve essere dotato dal CdA:

- di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- di autonomia finanziaria.

3.9.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha optato per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza, il numero dei membri è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, uno dei membri svolge le funzioni di Presidente.

Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, approvato dal C.d.A., è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato n. 7).

3.9.2 Responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, così come sopra identificato, sono prevalentemente quelli di:

- vigilare sull'effettività del Modello;
- verificare l'adeguatezza del Modello, valutando la reale idoneità dello stesso a prevenire i reati;
- verificare nel tempo la permanenza dei suddetti requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti sopra descritti, l'OdV:

- ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- può emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'OdV stesso.

Inoltre l'OdV riceverà una dotazione iniziale di risorse finanziarie, tale da assicurare il corretto svolgimento dei compiti assegnatigli.

3.10 Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso informativo da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta l'Amministratore Delegato in modo continuativo, nonché il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con cadenza semestrale, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.

In particolare, l'Organismo deve predisporre:

una relazione riepilogativa dell'attività svolta, indicando, tra l'altro:

- i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;

- le raccomandazioni finalizzate a porre rimedio alle carenze ed eccezioni accertate;

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d del D. Lgs. n. 231/01, impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza da parte di ciascuna funzione aziendale interessata le informazioni di seguito rappresentate:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
- le deleghe in merito alla sicurezza e le nomine dell'RSPP e del medico competente;
- ogni violazione da parte del personale alle disposizioni in materia di sicurezza;
- ogni evento, atto/omissione che possa ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;

- una relazione annuale da parte dell'RSPP avente ad oggetto le risultanze delle visite ispettive annuali programmate e delle visite a sorpresa;
- ogni impedimento all'esercizio delle funzioni dell'RSPP, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e la Sanità Aziendale (RLSSA) e del medico competente affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- il programma dei corsi e delle attività di formazione svolte aventi ad oggetto la normativa applicabile in materia antinfortunistica;
- una copia o una sintesi del verbale di riunione annuale tra il datore di lavoro, l'RSPP ed il medico competente;
- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008, qualunque attività ispettiva, nonché i rilievi dell'autorità di controllo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- tutti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- una copia del documento del Bilancio approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione;
- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice di Condotta e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc...);

- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative ed al Codice di Condotta.

Per quanto concerne la gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing”) si rinvia al successivo paragrafo 4 del presente Modello.

3.12 Piano di formazione e comunicazione relativamente al presente Modello

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa della Società.

Ai fini dell’attuazione del Modello, la Società, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida, provvederà a sviluppare un adeguato programma di formazione periodica diversificato a seconda se rivolto ai dipendenti nella loro generalità o ai dipendenti che operano in specifiche aree a rischio.

Tale piano di formazione è finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione:

- dei precetti contenuti nel D.Lgs. 231/2001 in tema di: responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta;
- del Sistema disciplinare;
- delle Linee Guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell’Organismo di Vigilanza;

In particolare, il piano di formazione dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione;
- controlli sulla frequenza;
- controlli di qualità sul contenuto dei programmi di formazione;

- per ciascun momento formativo, test mirati per certificare l'avvenuto apprendimento dei discenti.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Verranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

In linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

Destinatari della comunicazione saranno:

- tutti i dipendenti (impiegati e dirigenti);
- i nuovi dipendenti al momento dell'assunzione;
- i collaboratori, sebbene non dipendenti a tempo indeterminato, al momento della stipula del contratto.

4 SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la Società ha attivato gli opportuni canali interni di segnalazione dedicati, volti a consentire alle persone specificamente individuate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 l'effettuazione di segnalazioni inerenti violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni normative nazionali di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (i.e. lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, etc.).

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 costituiscono “violazioni” i comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato inerenti a:

- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti settori specificamente individuati (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; etc.);
- violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori sopra richiamati;
- violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi (non rientranti nelle precedenti categorie di violazioni delle disposizioni nazionali ed europee).

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing e alle policy global Ethics & Compliance del Gruppo Shell, ha definito i seguenti canali di segnalazione (anche in forma anonima) idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni:

- **Shell Global Helpline**: piattaforma informatica che consente l’invio di segnalazioni in forma scritta garantendo la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni e dell’identità del segnalante, attraverso un sistema di criptazione delle comunicazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento, raggiungibile al seguente *link*: [Shell Global Helpline - Piattaforma informatica](#)

- **Canale di segnalazione telefonico**: la Shell Global Helpline consente l'effettuazione di segnalazioni chiamando al seguente numero: **+1 800- 738-1615**

Per ogni eventuale ulteriore dettaglio in merito al canale telefonico si rinvia al seguente link: [Shell Global Helpline - Contatti telefonici](#)

La Società ha affidato la gestione dei canali di segnalazione interna allo “*Business Integrity Department (BID)*” (il “Gestore”), incaricato di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di ricezione, analisi e riscontro alle segnalazioni pervenute.

Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC laddove sussista uno dei seguenti presupposti:

- nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si precisa che le **violazioni inerenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo**, ove non rientranti nelle violazioni delle disposizioni nazionali ed europee, **devono essere effettuate per il tramite dei soli canali di segnalazione interni predisposti dalla Società.**

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalle procedure aziendali applicabili, il Gestore comunica tempestivamente all'OdV la ricezione di

eventuali segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello e/o comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del Decreto 231, anche potenziali, e lo aggiorna in merito agli esiti delle attività di analisi e indagine poste in essere.

Chiunque, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza, riceva segnalazioni per il tramite della casella e-mail o posta ordinaria dedicate (cfr. par. 3.10), provvederà ad inoltrarle al Gestore entro 7 giorni dal loro ricevimento, dando altresì contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

La Società ha previsto specifiche misure a tutela del whistleblower e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione.

Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 è nullo.

Fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. n. 24/2023, il Sistema Disciplinare adottato dalla Società (di cui all'allegato 6 del presente Modello) prevede, tra l'altro, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite.

La gestione delle segnalazioni da parte di SIteP è disciplinata da una specifica procedura "*Gestione segnalazioni Whistleblowing*", che regola i canali di segnalazione attivati dalla Società e il relativo funzionamento, le segnalazioni rilevanti e i soggetti che possono effettuarle, le modalità di gestione delle attività di analisi e indagine conseguenti alle segnalazioni e i relativi termini, le misure di tutela del segnalante e le condizioni per l'effettuazione di segnalazioni esterne.

Tale procedura sarà pubblicata pubblicata in apposita sezione del sito internet aziendale.

5 COMPLIANCE: GLI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL GRUPPO SHELL

5.1 Premessa

SIteP, in quanto società appartenente al Gruppo Shell, dispone di un sistema di controllo interno adottato e gestito a livello di Gruppo, che si compone di molteplici elementi, applicabili a tutte le società che fanno capo al Gruppo Shell stesso.

Come è noto, l'obiettivo principale dei sistemi di controllo interno è il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio e la gestione di tutti i rischi d'impresa.

Ai fini dell'implementazione del Modello Organizzativo, si è reputato opportuno e corretto far riferimento a tale sistema di controllo (illustrato nei paragrafi seguenti) che prevede l'individuazione delle modalità di formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse finanziarie e dei controlli che devono essere effettuati.

5.2 Shell Control Framework

L'ambiente di controllo interno di SIteP è descritto nello Shell Control Framework. Questo è il sistema globale di regole e controlli - che si applica a tutte le società appartenenti al Gruppo, nonché alle joint ventures ed alle altre società in cui Royal Dutch Shell Plc. detiene una partecipazione di controllo, direttamente o indirettamente - mediante il quale Royal Dutch Shell Plc. cerca di avere una ragionevole garanzia (di riuscire a raggiungere i propri obiettivi di business ma soprattutto, per quanto qui di interesse, di) evitare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Lo Shell Control Framework è suddiviso in:

- a) **Foundations**, che comprende ovvero gli obiettivi, i principi e le regole che stabiliscono e reggono i confini delle attività di Gruppo;
- b) **Organisation**, che comprende le modalità con cui le varie società del Gruppo operano e le relazioni delle une con le altre;
- c) **Processes**, che comprende le modalità operative, strategiche e di valutazione con cui Shell opera.

Le Foundations dello Shell Control Framework sono a loro volta composte da:

- Shell General Business Principles (SGBP) e Codice di Condotta;
- Statement on Risk Management;
- Group Standards;
- Manuals e Guides.

Nello specifico, gli **SGBP**, oltre ad illustrare gli obiettivi del Gruppo Shell, i suoi valori fondanti, i principi e i comportamenti con cui deve essere sviluppato il business, contengono inoltre l'impegno del Gruppo a contribuire ad uno sviluppo sostenibile, effettuando un bilanciamento tra interessi di breve e di lungo termine ed integrando le esigenze economiche, con quelle ambientali e sociali.

Il **Codice di Condotta**, emanato dal gruppo nel 2006, descrive i comportamenti di base cui i suoi dipendenti devono attenersi.

Lo **Statement on Risk Management** riconosce che una gestione dei rischi permette un'allocazione migliore delle risorse.

I **Group Standards** costituiscono le regole comuni a tutte le società del Gruppo Shell.

I **Manuals e Guides** sono documenti contenenti istruzioni dettagliate, che servono al personale per operare in conformità dei precetti contenuti negli Standards. Nello specifico, i Manuals contengono istruzioni operative obbligatorie, mentre le Guides consistono in linee guida in aree specialistiche che forniscono indicazioni e consigli a sostegno del personale nella propria attività.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le varie componenti dello Shell Control Framework.

5.3 SGBP e Codice di Condotta

Negli SGBP sono identificate le principali aree di responsabilità di ogni società facente parte del Gruppo Shell (verso gli azionisti, verso i clienti, verso il personale, verso i soggetti con cui instaurano rapporti d'affari, verso la collettività) che il management e tutti

i dipendenti devono considerare prioritarie. Nell'ambito di ciascuna area di responsabilità sono specificati gli obiettivi di fondo che le società del Gruppo devono perseguire.

Nello specifico, gli SGBP affermano che il Gruppo Shell è impegnato a rispettare e garantire:

- i principi di integrità ed equità;
- la salute, la sicurezza dei propri collaboratori e dei soggetti terzi e dell'ambiente;
- il rispetto delle comunità locali.

I dipendenti di SItEP ricevono un costante aggiornamento sugli SGBP attraverso sessioni periodiche di comunicazione, discussione e analisi di casi pratici.

Inoltre, contestualmente al Modello di Organizzazione, è stato approvato il Codice di Condotta di SItEP (All. n. 4), individuato quale nuovo strumento e sussidio per mantenere e migliorare i valori essenziali di onestà, integrità e rispetto per le persone che sono il fondamento degli SGBP. In particolare, il Codice di Condotta illustra con maggiore precisione i seguenti principi:

- rispetto della salute e sicurezza del lavoro e salvaguardia ambientale;
- rispetto delle pari opportunità e dei diritti umani e divieto di molestie;
- lotta alla corruzione e conflitti di interessi;
- *insider dealing* e riciclaggio di denaro;
- rispetto della normativa antitrust e sulla concorrenza, controlli e sanzioni sulle esportazioni e sulle importazioni;
- rispetto e protezione delle risorse societarie, della privacy e tutela dei dati, gestione delle informazioni (Record Management);
- regolamentazione delle comunicazioni aziendali e divulgazione delle informazioni.

Al fine di garantirne la corretta applicazione è stata inoltre istituita un'apposita "SGBP Helpline", cioè uno strumento accessibile via telefono e via intranet ai dipendenti di SItEP per effettuare segnalazioni di eventuali comportamenti non conformi ai Principi di cui

siano venuti a conoscenza. L'uso di questo strumento, al quale è stata data ampia diffusione attraverso una nota informativa consultabile sul sito Intranet aziendale, è fortemente incoraggiato dal management anche per la segnalazione di semplici dubbi riguardanti la corretta applicazione dei principi.

5.4 Group Standards

I Group Standards costituiscono le regole base per determinati aspetti, che sono comuni a tutte le società del Gruppo Shell e la cui applicazione è obbligatoria. I Group Standards sono adottati per questioni essenziali, che presentano le stesse criticità nel Gruppo e che devono essere regolate uniformemente.

A. Finance Standards

I Finance Standards definiscono e precisano le regole relative all'amministrazione fiscale e tributaria del Gruppo, a cui tutti le società del Gruppo Shell devono attenersi. In base ad essi, è obbligatorio:

- effettuare transazioni commerciali solo in conformità delle deleghe autorizzative aziendali;
- predisporre accuratamente e riportare in modo corretto tutte le dichiarazioni economico-finanziarie che sono compiute sui beni aziendali, in conformità con le Policies e le disposizioni di legge applicabili;
- supportare documentalmente tutte le operazioni effettuate.

I principi sono poi più approfonditamente ed accuratamente illustrati in ulteriori documenti, che specificano le modalità operative che devono essere applicate da ciascuna società del Gruppo e/o da ciascuna *business unit*.

B. Governance and Management Standards

I Governance and Management Standards delineano i principi fondanti del sistema di governo del Gruppo Shell, a cui devono attenersi tutte le società e le *business unit*, nel rispetto della segregazione delle funzioni.

C. Health Security Safety and Environment (HSSE) Standards

In conformità con quanto previsto negli SGBP e nel Codice di Condotta, il Gruppo è impegnato ad operare senza arrecare danni alle persone e all'ambiente, utilizzando materie, beni e servizi, nonché le fonti di energia, in modo efficiente e sistematico.

Il Gruppo Shell ha quindi sviluppato un articolato sistema di regole e controlli, che riguardano gli aspetti di sicurezza e di prevenzione di incidenti, sia con riferimento alla salute, alla sicurezza del personale e dell'intero ambiente. Tali disposizioni, valide per tutto il Gruppo, sono esplicitate nello **Shell Health Safety Security Environment and Social Performance (HSSE and SP) Control Framework**.

Con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni il Gruppo Shell ha infine implementato le Golden Rules e le Life Saving Rules - che si applicano non solo sia dipendenti ma anche ai soggetti che operano per conto di Shell o a favore del Gruppo in forza di contratti di appalto -, le quali individuano regole operative basilari a salvaguardia degli addetti ai lavori.

D. Information Management Standards

Gli Information Management Standards si suddividono in:

- (A) **Information Security (Information Risk Management);**
- (B) **Records Management Standards;**
- (C) **Business Communications Standards.**

Tali documenti definiscono e precisano le regole relative alla tutela, alla gestione ed all'archiviazione delle informazioni e della documentazione del Gruppo Shell, nonché le disposizioni relative alle comunicazioni aziendali.

E. Joint Ventures Governance Standards

I Joint Ventures Governance Standards illustrano le modalità per la costituzione di *joint ventures*, individuando le figure responsabili e le regole a cui attenersi.

F. People Standards

I People Standards illustrano i principi per una proficua gestione del personale del Gruppo Shell.

G. Reputation Standards

I Reputation Standards illustrano le regole per la difesa e la tutela della reputazione del Gruppo.

H. Global Brand Standards

I Global Brand Standards illustrano le regole per la tutela dei marchi del Gruppo Shell.

I. Intellectual Property Standards

Gli Intellectual Property Standards illustrano le modalità e le figure responsabili per la tutela dei beni immateriali ed il *know-how* del Gruppo e delle sue *business unit*, nonché le regole poste a prevenzione di abusi o violazioni.

J. Disclosure Standards

I Disclosure Standards illustrano le modalità con cui il Gruppo Shell rende pubbliche le informazioni relative allo stesso e alle sue *business unit*, identificando le figure responsabili di tale attività.

K. Opportunity Realisation Standards

Individuano e regolamentano le funzioni responsabili per lo sviluppo di nuove opportunità di *business*, disciplinandone le modalità operative.

5.5 Manuals

(B) (A) Data Privacy Manual

Il Gruppo Shell ha regolato le modalità di trattamento dei dati personali ed ha adottato le proprie Binding Corporate Rules (BCR), che assicurano un adeguato livello di protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 101/2018 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,*

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

(C) Antitrust Manual

Il Gruppo dispone di una disciplina specifica volta ad evitare illecite intese anticoncorrenziali tra imprese e/o abusi di posizione dominante.

(D) Risk Management Manual

Il Gruppo Shell riconosce che la gestione del rischio è un requisito essenziale per raggiungere gli obiettivi di impresa e che conseguentemente ciascuna divisione deve identificare i propri obiettivi ed individuarne i rischi sottostanti. È compito di ciascuna società del gruppo e di ciascuna divisione valutare l’impatto di tali rischi ed implementare le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi, salvaguardando i beni aziendali da un loro uso inappropriato, perdita o frode, ed assicurando che tali obiettivi siano raggiunti in conformità con i requisiti individuati dallo Shell Control Framework.

(E) Finance Manuals

I Finance Manuals specificano le modalità operative che devono essere applicate da ciascuna società del Gruppo e/o da ciascuna *business unit*, individuando i fattori di rischio, i controlli che devono essere implementati, nonché le contromisure che devono essere adottate nel caso in cui venissero ravvisate carenze e/o incongruenze nelle operazioni di rendicontazione, computo ed allocazione dei costi.

I Finance Manuals sono a loro volta suddivisi in:

(1) Financial Control Manual (FCM)

L’FCM illustra le modalità di rendicontazione e le figure incaricate, richiedendo che vi sia un costante ed accurato controllo circa:

- l’effettività e l’efficacia delle operazioni;
- l’attendibilità dei *reporting* interni ed esterni;

- il pieno rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

(2) **Sox 404 Methodology Manual (Sox 404)**

Il Manual in parola illustra quali sono i requisiti previsti dal Sabarnes-Oxley Act e delinea i controlli interni che devono essere effettuati con riguardo agli obblighi di rendicontazione.

(3) **Group Financial Reporting Manual (GFRM)**

Il GFRM contiene le istruzioni affinché le informazioni presentate per la rendicontazione contabile e fiscale siano corrette e complete.

(4) **Group Services Manual**

Il Manual contiene le istruzioni operative relative alla condivisione dei costi all'interno del Gruppo.

(5) **Treasury Requirements Manual**

Il Treasury Requirements Manual contiene le istruzioni per la gestione della cassa del Gruppo a cui devono attenersi tutte le società e *business unit*.

(F) **Group Disclosure Manual**

Il documento in esame individua le modalità e le funzioni responsabili per la diffusione al pubblico delle informazioni relative al Gruppo Shell, alle sue controllate e alle *business unit* di cui lo stesso si compone.

(G) **Manual of Authorities**

Il sistema di deleghe di poteri e funzioni è parte integrante dello Shell Control Framework. Il Gruppo Shell distingue tra poteri di tipo gestionale (*organisational authority*), riferiti all'organizzazione interna del Gruppo, e poteri (*corporate authority*) connessi alle diverse società di cui lo stesso si compone.

I poteri connessi alle diverse società possono essere delegati esclusivamente dai rispettivi organi societari, nel rispetto dei limiti di legge e degli statuti sociali, e sono stabiliti per legge e sulla base degli atti costitutivi della persona giuridica.

I poteri gestionali riguardano invece l'organizzazione del Gruppo e, nel rispetto della separazione delle persone giuridiche da cui esso è composto, sono stabiliti al fine di raggiungere gli obiettivi delle varie business unit che compongono il Gruppo Shell e cascata gerarchicamente, per ogni linea di business, a partire dall'Executive Committee di Royal Dutch Shell Plc. fino a livello locale.

Il Manual of Authorities (MoA) specifica per ciascun individuo le responsabilità ed i livelli di spesa per una serie di processi, decisioni ed attività. Le principali deleghe riportate nel MoA sono pubblicate nel sito intranet di Shell (MoA Tool, pubblicato alla pagina www.shell.com/finance/moa) e sono accessibili a tutto il personale, che può sia verificare le specifiche deleghe assegnate a determinate posizioni individuali, sia verificare quali siano funzioni assegnate a ciascuna divisione. In base al MoA i poteri delegati devono essere coerenti con la funzione svolta e possono essere esercitati esclusivamente nell'ambito dell'area di competenza affidata. Il MoA permette di controllare l'effettiva segregazione delle funzioni.

(H) HSSE Environment & SP Management System Manual

SlitEP ha inoltre deciso di completare il proprio sistema di gestione HSSE-SP, rendendolo conforme oltre che ai requisiti stabiliti a livello di Gruppo anche a quelli delle disposizioni OHSAS 18001.

(I) Anti Bribery and Corruption Manual (ABC Manual)

Il Gruppo ha adottato tale Manuale con il precipuo scopo di aumentare la consapevolezza dei propri dipendenti sulla tematica della compliance circa i reati di corruzione ed al contempo prevedendo apposite procedure da rispettare nello svolgimento delle attività di business.

5.6 Guides

L'Anti-Money Laundering Guide illustra come misurare il livello di rischio di riciclaggio e quali sono le misure da implementare al fine di evitare che tutte le divisioni di Shell siano coinvolte in tali illeciti.

Le Group Records Management Guidelines illustrano le modalità operative di registrazione ed archiviazione delle informazioni e dei dati aziendali (comunicazioni, contratti, audit, reports ecc.).

5.7 Processes

Lo Shell Control Framework è implementato attraverso molteplici processi operativi, finalizzati all'attuazione delle regole e delle strategie di lavoro di cui si è dotato il Gruppo. Di seguito, si darà conto dei principali.

5.7.1 Applicazioni informatiche

Lo Shell Control Framework è implementato attraverso molteplici processi operativi attuati attraverso applicazioni informatiche rese disponibili (a tutto il personale o solo ai soggetti dotati di determinati compiti, a seconda dell'applicazione) sul sito intranet del Gruppo Shell (Shell on line).

Il principale sistema informativo utilizzato dalla Società è il software gestionale P28. Tale sistema – in conformità con le deleghe previste dal MoA – identifica i soggetti abilitati ad autorizzare le singole attività in P28, e realizza quindi l'effettiva separazione delle funzioni, assicurando che l'autorizzazione all'esecuzione di un'operazione sia resa da un soggetto diverso da quello che la contabilizza, la esegue operativamente o la verifica.

Il Gruppo – in applicazione delle disposizioni contenute negli Information Management Standards nel Group Standard for Records Management - ha adottato un sistema informatico specifico per la gestione e l'archiviazione della propria documentazione aziendale (attualmente sono utilizzati i *tools* TRIM e SHAREPOINT).

5.7.2 La qualificazione dei fornitori ed appaltatori

Con riferimento al sistema di verifica e controllo circa i propri fornitori, il Gruppo ha adottato – anche in conformità con quanto stabilito dall’Anti-bribery and corruption Manual, nonché con HSSE & SP Control Framework – un procedimento (*Supplier Qualification System*), che è gestito centralmente. Le verifiche sui fornitori non si limitano al solo momento della qualificazione ma proseguono durante tutta la durata del rapporto contrattuale (*Category Management and Contracting Process*).

Il sistema di qualificazione del fornitore prevede una serie di verifiche volte ad individuarne le principali caratteristiche e valutarne le criticità: il sistema, infatti, individua alcuni fattori che devono essere considerati per determinarne il livello di rischio, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- “sicurezza”: i servizi/prodotti sono pericolosi;
- “tecnici”: servizi/prodotti hanno caratteristiche tecniche sofisticate e/o complesse;
- “economico-finanziari”: il valore dei contratti;
- “diritti umani”: il fornitore ha la propria attività in paesi “a rischio” o produce i propri prodotti in Paesi a rischio (ad esempio, l’India) e fornisce prodotti e o servizi con caratteristiche tecniche complesse;
- “rispetto dell’ambiente”: i servizi / prodotti sono pericolosi per l’ambiente;
- “compliance”: il fornitore ha la propria attività in paesi “a rischio” e il valore dei contratti è superiore a USD 50.000.

Nell’ambito dei controlli per la qualificazione delle controparti contrattuali, Shell ha inoltre regolamentato le verifiche devono essere effettuate nei confronti dei propri clienti allo scopo di accertarne l’identità e la relativa capacità creditoria.

Con riguardo agli aspetti di sicurezza e di tutela dell’ambiente, il sistema di qualificazione delle controparti contrattuali è ulteriormente specificato e regolato tramite il Contractor HSSE Assessment (Greenbanding) Methodology, che prevede molteplici passaggi per procedere alla selezione dei fornitori e degli appaltatori e un sistema di valutazione dei rapporti in essere, che devono essere applicati da tutte le divisioni coinvolte.

Infine, SItEP in applicazione della Legge 134/2012 richiede ai propri appaltatori il rilascio di un'asseverazione che attesti l'avvenuto pagamento delle ritenute di legge sui redditi da lavoro dipendente.

5.7.3 L'Assurance Process

Il Gruppo ha una varietà di processi di valutazione autonoma e indipendente, per ottenere la garanzia sull'adeguatezza della gestione del rischio e del controllo interno.

SItEP, con cadenza annuale, è soggetta ad un processo interno di autovalutazione (denominato Group Assurance Letter Process), finalizzato alla verifica e monitoraggio del rispetto da parte delle business unit e funzioni di servizio della Società degli SGBP, degli Standard, dei Manual, nonché delle relative policy e procedure.

L'Assurance Process si fonda sul periodico flusso informativo tra la base operativa delle singole società ed i vertici del Gruppo teso a mettere in evidenza i rischi e le violazioni eventualmente verificatesi. Il processo si sviluppa come segue.

Le business unit partecipano – fornendo le eventuali informazioni rilevanti - alla predisposizione delle Business Assurance Letter redatta dal General Manager South East (soggetto esterno all'organizzazione di SItEP e) responsabile del business a livello sovranazionale. Il processo si conclude con la produzione e la presentazione di una personal Business Assurance Letter da parte dei responsabili a livello globale di ciascuna business unit e funzione di servizio al CEO di Royal Dutch Shell Plc.

Inoltre è previsto che a livello sovranazionale vengano svolti degli incontri (*quarter assurance committee*), cui partecipa anche un rappresentante di SItEP e le cui decisioni, ove rilevanti a livello locale, vengono da questo riportate al CdA di SItEP.

Inoltre sono previsti dei Country Controller Assurance Statements, che sono trasmessi dal Country Controller all'Executive Vice President – Controller del Gruppo Shell, previa consultazione con il Country Chairman. Essi si riferiscono alle seguenti aree:

- attestazione della corretta tenuta dei libri contabili e del rispetto di tutte le regole fissate dalla legislazione vigente;

- conformità alla legislazione fiscale;
- dichiarazione della inesistenza di problemi nell'area Finance che non siano stati in precedenza evidenziati.

5.8 Le funzioni di supporto esternalizzate

L'assetto organizzativo di SItEP si compone di alcune Funzioni che svolgono le proprie attività per tutto il Gruppo Shell, in forza di alcuni contratti di Services. Di seguito, sono rappresentate quelle stabilmente inserite nei processi della Società.

5.8.1 Country Coordination Team (CCT)

Al fine di garantire un migliore coordinamento e sinergia fra le varie società italiane del Gruppo, è attivo il Country Coordination Team (CCT), a cui partecipa anche il management di SItEP. Il CCT si riunisce mensilmente ed è composto dai soggetti apicali delle linee di business e delle funzioni di servizio. Membri del CCT sono:

- Il Country Chair (tale qualifica attualmente è ricoperta dal Presidente di Shell Italia E&P S.p.A.)¹;
- Il Country Controller (tale qualifica attualmente è ricoperta dal Finance Manager Italy di Shell Italia E&P S.p.A.)²;
- il Presidente di SEI;
- il Presidente di Shell Italia Oil Products S.r.l.;
- il GR advisor Italy (inserito nell'organizzazione di Shell Italia E&P S.p.A.);;
- HSSE specialist Italy (inserito nell'organizzazione di Shell Italia E&P S.p.A.);
- l' Head of Legal for Italy (tale qualifica attualmente è ricoperta dal Legal Manager di Shell Italia E&P S.p.A.)

¹ Figura di raccordo e coordinamento delle società Shell presenti sul territorio italiano.

² Figura di raccordo e coordinamento che presiede e garantisce il rispetto delle procedure del Gruppo per l'Italia per quanto attiene gli aspetti economici – finanziari delle società Shell italiane.

- Regional Engineer Manager (che è inserito nell'organizzazione di Shell Italia Oil Products S.r.l.);
- il responsabile dell'ufficio di External Affairs (che è inserito nell'organizzazione di Shell Italia Oil Products S.r.l.);
- il responsabile della funzione Human Resources (che è inserito nell'organizzazione di Shell Italia Oil Products S.r.l.);
- il responsabile del Tax department (inserito nell'organizzazione di Shell Italia Oil Products S.r.l.).

In ogni momento il CCT può modificare la propria composizione, dandone conto nel verbale della riunione in cui viene determinata la modifica.

5.8.2 Corporate Finance

Il Corporate Finance si occupa di controllare e soprintendere a tutte le principali funzioni dell'amministrazione, inclusa la contabilità generale.

Tali attività di supporto sono essenzialmente affidate a società estere appartenenti al Gruppo Shell (c.d. centri servizi, specializzati a livello funzionale). In particolare, risultano affidate all'esterno le funzioni cd. "Finance Operations", che gestiscono i processi di:

- i. Expenditure – con sede a Manila (Filippine): contabilità fornitori, gestione spese, gestione degli stipendi e gestione acquisti di piccoli importi;
- ii. Management Information – con sede a Chennai (India): elaborazione dei dati contabili e redazione della bozza di bilancio della Società;
- iii. Record to report – con sede a Cracovia (Polonia): calcolo delle imposte e back office del servizio tesoreria;
- iv. Data – con sede a Manila (Filippine): database informativi (gestione anagrafiche dati);
- v. Revenue – con sede a Cracovia (Polonia) e a Manila (Filippine): emissione fatture clienti (ciclo attivo contabilità), gestione del credito, fatturazione e contabilità infragruppo.

5.8.3 Human Resources (HR)

HR è l'ufficio responsabile della gestione del personale con riferimento alle attività di selezione, assunzione e formazione, elaborazione stipendi, coordinamento delle relazioni industriali, nonché degli adempimenti di legge concernenti i dipendenti e collaboratori della Società.

La funzione in parola è gestita dall'ufficio HR che, a sua volta, si avvale anche del centro servizi del Gruppo Shell con sede a Cracovia, a cui spetta altresì la gestione degli altri collaboratori distaccati da altre società del Gruppo e provenienti dall'estero.

L'attività in favore di SItEP è affidata ad un HR Account Manager (HRAM), che è responsabile della gestione delle risorse umane pertinenti e dei relativi adempimenti di legge.

5.8.4 Contracting & Procurement (C&P)

È l'ufficio responsabile della qualificazione, gestione e controllo del processo di acquisizione di beni e servizi (diversi dai prodotti petroliferi), attraverso la gestione dei processi di individuazione e selezione delle categorie di spesa, dei fornitori e dei processi di verifica dei contratti in essere.

L'ufficio C&P è organizzato in conformità all'area di business (**business unit**) del Gruppo Shell ed è in parte decentrato presso il centro servizio di Cracovia del Gruppo Shell. Obiettivi dell'ufficio C&P sono l'ottimizzazione dei fabbisogni del Gruppo Shell e l'individuazione di standard di sicurezza e qualità dei beni e servizi acquisiti dalle società del Gruppo, secondo un sistema di classificazione che tiene conto del valore di spesa e dei rischi associati ai fornitori e *partners* commerciali (sicurezza, ambiente, sede del fornitore, ecc.).

Nello specifico, l'ufficio C&P si suddivide a sua volta in CPitB – che partecipa alla pianificazione dei fabbisogni del business, e gestisce la negoziazione e stipula dei contratti di fornitura – e in CP Operations – a cui spetta la negoziazione e la stipula di contratti operativi, oltre alla creazione di Ordini di Acquisto nel sistema informativo aziendale.

Gran parte delle attività di CP Operations sono supportate dai centri servizi del Gruppo Shell con sede a Cracovia e Manila.

In pratica SItEP si coordina con C&P ogniqualvolta si renda necessario acquistare beni e/o servizi.

Responsabili del processo di selezione e gestione dei fornitori sono i Procurement Focal Point (PFP), ai quali spetta il compito di effettuare i controlli preventivi di valutazione – secondo le disposizioni illustrate nei paragrafi seguenti. I PFP attribuiscono per ciascun rapporto contrattuale in essere con i fornitori uno specifico Purchase Order.

I dati relativi al fornitore e al singolo rapporto in essere (ragione sociale del fornitore, tipologia di rapporto, business unit richiedente il servizio, numero di Purchase Order) vengono inseriti e gestiti nel sistema gestione del Gruppo dai PFP.

5.8.5 Information Technology (IT)

È l'ufficio responsabile del controllo e del coordinamento dei servizi informatici ad uso presso gli uffici di SItEP.

Nello specifico, il Gruppo Shell coordina e dirige unitariamente la programmazione, lo sviluppo e l'implementazione degli applicativi informatici, mentre ha esternalizzato per tutte le sue società numerosi servizi, tra cui le telecomunicazioni, la posta elettronica e il servizio di archiviazione informatica e di hosting per i sistemi applicativi. SItEP poi si avvale anche di fornitori locali per la fornitura e l'assistenza di alcuni programmi specifici, ma sempre aderendo ad accordi quadro sottoscritti dal Gruppo Shell. I fornitori dei servizi sono responsabili dell'autenticità e del rispetto delle disposizioni di legge dei prodotti installati presso la Società.

PARTE SPECIALE

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D.Lgs.231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione e corruzione) del D. Lgs. 231/2001, così come aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019 n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

Si segnala, inoltre, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il D.Lgs. n. 75/2020, attuativo della direttiva n. 2017/1371 (direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, in vigore dal 30 Luglio 2020.

Con l'articolo 5 del D.lgs. 75 del 2020 si sono apportate le seguenti modifiche in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01), e con particolare riguardo alla famiglia dei Reati contro la PA ed il suo patrimonio si segnalano le seguenti novità:

- si è ampliato il panorama dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione, includendovi i delitti di peculato previsti e puniti dagli articoli 314 primo comma e 316 del codice penale, nonché quello di abuso d'ufficio;
- la prevista estensione della responsabilità amministrativa degli enti è stata circoscritta ai soli casi in cui dalle condotte delittuose derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea;
- è stato necessario intervenire sul terreno dei delitti contemplati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Delitti contro il patrimonio della PA) al fine

di comprendere, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il delitto di frode nelle pubbliche forniture ed il reato di frode in agricoltura previsto dall'articolo 2 della legge n. 898 del 1986.

Con specifico riguardo a SIteP, si osserva che le fattispecie suddette rappresentano reati c.d. propri, il cui autore riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, non è possibile escludere l'astratta applicabilità di tali reati a titolo di concorso di persone *ex. art. 110 c.p.* Inoltre, con riguardo in particolare al delitto di cui all'art. 356 c.p., si osserva che esso appare astrattamente applicabile nella realtà di SIteP in relazione alla cessione di gas alla P.A. nell'ambito degli accordi di compensazione ambientale nonché alla cessione di greggio e gas ad ENI.

Pertanto, le fattispecie sono state prese in considerazione ai fini della Mappatura e della presente Parte Speciale rispetto ai processi sensibili aziendali che comportano contatti diretti verso la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, sono stati modificati dal D.L. 25 febbraio 2023, n. 13 i seguenti reati richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001:

- Art. 316 bis c.p. «Malversazione a danno di erogazioni pubbliche» richiamato nella parte A del Modello «Reati contro la Pubblica Amministrazione»;
- Art. 316 ter c.p. «Indebita percezione di erogazioni pubbliche» richiamato nella parte A del Modello «Reati contro la Pubblica Amministrazione»;
- Art. 640 bis c.p. «Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche» richiamato nella parte A del Modello «Reati contro la Pubblica Amministrazione».

Da ultimo, si segnala che con la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 sono stati introdotti all'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 i seguenti reati:

- Art. 353 c.p. «Turbata libertà negli incanti»;
- Art. 353 bis c.p. «Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente».

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento, di un mutuo agevolato o altre erogazioni dello stesso tipo destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europea.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando, taluno mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sè o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316-ter

(meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.”

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguenza si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l’artificio consiste in un’alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell’esistenza o simulatrice dell’inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un aggiramento subdolo dell’altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs 231/01, è l’ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata per *relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell’oggetto materiale sul quale deve cadere l’attività truffaldina, rappresentato da contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il delitto in questione si configura nei casi in cui venga impedita o turbata la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, mediante violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Essendo un reato di pericolo, tale reato si configura a prescindere dal risultato positivo o meno della gara, essendo sufficiente che sia stato deviato il relativo regolare svolgimento.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Il reato previsto dall'art. 353 bis c.p. punisce la condotta di chiunque turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A.

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss.c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discrezionale è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà (Cfr. pag. 65).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale reato, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190., si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Chi dà o promette danaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “*a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*” (art. 322-bis.2.2).

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Tale fattispecie si pone come figura sussidiaria rispetto all'ipotesi di concorso di persone nei delitti di corruzione propria (art. 319 c.p.), di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322-bis c.p.), in

considerazione dell'estensione, operata dal legislatore con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, della "causa" della dazione o della promessa del denaro o dell'altra utilità.

Prima del citato intervento legislativo, la condotta tipica si realizzava solo tramite lo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, in ciò differenziandosi nettamente dalla condotta di cui all'art. 346 c.p., integrata dalla millanteria di un credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato. Con la riforma del 2019, che ha abrogato l'art. 346 c.p., i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito possono essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p. Infatti, la condotta punita non consiste solo più nello sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche nella vanteria di relazioni «asserite» con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all'art. 322-bis c.p. I fatti sussumibili fino all'entrata in vigore della novella sotto l'art. 346 c.p. non perdono, quindi, rilevanza penale e possono essere puniti come traffico di influenze illecite, dando luogo ad una successione di leggi penali nel tempo.

Il traffico di influenze illecite si consuma oggi con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, laddove nella versione originaria della fattispecie si prevedeva la dazione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale: anche sotto questo profilo, la L. n. 3/2019 comporta un'estensione del precetto, posto che, dal 31.1.2019, l'utilità può anche prescindere da un suo valore patrimoniale.

Il denaro o l'altra utilità sono oggi, nel reato base, il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei poteri.

L'art. 346 bis c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° co.), del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° co.), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno. La riforma dell'art. 346 bis c.p. comporta, pertanto, una nuova incriminazione rispetto a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità a fronte di una relazione vantata e asserita, ma inesistente. Questi, vittima di un comportamento decettivo, non era, infatti, punibile sotto

l'art. 346 abrogato, mentre, con l'entrata in vigore della L. n. 3/2019, lo diviene ai sensi dell'art. 346 bis, 2° co.

Delitto di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. (

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di

legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*”

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione

della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Incaricato di Pubblico Servizio

Ai sensi dell’art. 358 c.p. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per

la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

A tal proposito Shell Italia E&P ha individuato le attività che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito si elencano tali attività suddivise a seconda che rientrino all'interno di un'area di rischio diretto ovvero strumentale.

1. Aree a rischio reato: attività che possono considerarsi direttamente a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001 perché comportano un contatto diretto con la P.A.
2. Attività strumentali: attività che pur non comportando un contatto diretto con un Pubblico Ufficiale/Incaricato di un pubblico servizio possono tuttavia considerarsi a rischio in quanto, nel loro ambito, possono rinvenirsi il denaro o "l'altra utilità" quale presupposto per la corruzione (es.: assunzione del figlio di un pubblico ufficiale finalizzata ad indurre quest'ultimo ad omettere eventuali contestazioni con riguardo alle criticità emerse, in occasione di una verifica fiscale effettuata presso la Società – creazione di riserve occulte mediante l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, da offrire al pubblico ufficiale preposto, al fine di agevolare il rilascio da parte di quest'ultimo di un provvedimento amministrativo).

Aree a rischio reato:

- > *Rapporti con Pubbliche Amministrazione per l'ottenimento di concessione, licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte delle medesime*
- > *Verifiche ed ispezioni ad opera di enti pubblici (INPS; INAIL; Guardia di Finanza; Agenzia delle Entrate, etc.)*
- > *Rapporti istituzionali con enti pubblici, inclusa la gestione dell'attività di "lobbying"*
- > *Gestione delle attività di estrazione mediante Joint Venture*
- > *Cessione di gas alla P.A. nell'ambito degli accordi di compensazione ambientale*
- > *Cessione di greggio e gas ad ENI*
- > *Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti*

Aree strumentali:

- > *Acquisizione di beni e servizi*
- > *Selezione e assunzione del personale*
- > *Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e donazioni*
- > *Predisposizione del bilancio*

Rapporti con Pubbliche Amministrazione per l'ottenimento di concessione, licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte delle medesime

Tale attività potrebbe essere esposta a rischio reato in quanto, astrattamente, i soggetti operanti per conto della Società potrebbero, al fine di influenzare i funzionari pubblici, attuare e/o omettere condotte, anche mediante dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ad intermediari o soggetti terzi che sfruttano o vantano relazioni esistenti o asserite con questi ultimi, affinché la Società ottenga trattamenti privilegiati, ovvero favori quali il raggiungimento dei propri obiettivi di business e/o in relazione all'ottenimento di un permesso/pratica/documentazione, ecc.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: è previsto il principio n. 11, riguardante il divieto di offerte, pagamenti, richieste e accettazione di compensi, omaggi o favori per influenzare in modo improprio il corso degli affari. In particolare sono vietate tangenti a scopo di corruzione che coinvolgano funzionari pubblici che possano essere offerte e poste in essere direttamente, ovvero indirettamente tramite terzi quali, ad esempio, agenti o soci di joint-venture. Il principio n. 12 regola i rapporti con i Funzionari Pubblici, stabilendo che l'offerta di omaggi ed ospitalità a questi ultimi è sottoposta ad una specifica procedura che prevede delle analisi ad opera delle diverse funzioni competenti ed è subordinata ad una specifica autorizzazione, e comunque devono sempre essere rispettate le previsioni normative prescritte dal singolo paese in questione. Il Principio n. 13 stabilisce che, in ogni caso, l'elargizione e il ricevimento di omaggi ed ospitalità non deve mai influenzare le decisioni di business. Il Principio n. 14 regola l'eventuale sorgere di un conflitto di interesse, stabilendo di informare il diretto superiore in caso di qualsiasi questione che potrebbe influenzare una decisione astenendosi, in ogni caso, di prendere qualsiasi decisione che possa creare un conflitto di interessi.
- Ethics and Compliance Manual: la Società si avvale dei principi di controllo contenuti all'interno dell'Ethics and Compliance Manual che definisce le regole alle quali il personale di Shell deve attenersi nello svolgimento delle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di legge.

In particolare, all'interno della sezione Anti-Bribery and Corruption (ABC) / Anti-Money Laundering (AML) / Tax Evasion, sono presenti specifici step di controllo finalizzati alla prevenzione delle condotte corruttive nei seguenti ambiti:

- ABC/AML requirements for non-Shell operated ventures (NOVs)
- Offering or receiving gifts and hospitality (G&H)
- Avoiding conflicts of interest (COI)
- Facilitation payments

- Funding social investment, donations and sponsorships
- Following the rules on political payments.
- Procedure: la Società si è dotata di una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Individuazione dei ruoli: è presente una chiara identificazione dei soggetti aziendali cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale e la responsabilità di sviluppare e mantenere relazioni con gli stessi, per ottenere informazioni e monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche della Società, all'interno di procure aziendali e nelle *job description* aziendali, con l'evidenza dell'oggetto e dei limiti del potere di rappresentanza della società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale.
- Tracciabilità: è presente un'attività di *reporting* al management aziendale su quanto emerso nel corso dei contatti/riunioni avuti e sulle informazioni rilevanti acquisite presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale, da cui è possibile ricavare la documentabilità delle diverse fasi e dei rapporti intersocietari.
- ABC SMEs: la Società si avvale di principi di condotta del Gruppo Shell denominati "Anti-bribery and Corruption Subject Matter Experts" atti a prevenire fenomeni corruttivi nei rapporti con soggetti pubblici.

Verifiche ed ispezioni ad opera di enti pubblici (INPS; INAIL; Guardia di Finanza; Agenzia delle Entrate, etc.)

L'attività di gestione delle verifiche/ispezioni svolte da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e di cura dei relativi adempimenti, nonché l'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni, risulta potenzialmente a rischio laddove, a titolo meramente esemplificativo, siano attuate condotte ostative all'attività di vigilanza (i.e. omissione di dati e informazioni, etc.), ovvero finalizzate ad influenzare, anche mediante

dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ad intermediari o soggetti terzi che sfruttano o vantano relazioni esistenti o asserite con quest'ultima, l'esito della verifica a vantaggio della Società con l'intento di evitare l'applicazione di sanzioni, etc.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: è previsto il principio n. 11, riguardante il divieto di offerte, pagamenti, richieste e accettazione di compensi, omaggi o favori per influenzare in modo improprio il corso degli affari. In particolare sono vietate tangenti a scopo di corruzione che coinvolgano funzionari pubblici che possano essere offerte e poste in essere direttamente, ovvero indirettamente tramite terzi quali, ad esempio, agenti o soci di joint-venture. Il principio n. 12 regola i rapporti con i Funzionari Pubblici, stabilendo che l'offerta di omaggi ed ospitalità a questi ultimi è sottoposta ad una specifica procedura che prevede delle analisi ad opera delle diverse funzioni competenti ed è subordinata ad una specifica autorizzazione e comunque devono sempre essere rispettate le previsioni normative prescritte dal singolo paese in questione. Il Principio n. 13 stabilisce che, in ogni caso, l'elargizione e il ricevimento di omaggi ed ospitalità non deve mai influenzare le decisioni di business. Il Principio n. 14 regola l'eventuale sorgere di un conflitto di interesse, stabilendo di informare il diretto superiore in caso di qualsiasi questione che potrebbe influenzare una decisione astenendosi, in ogni caso, di prendere qualsiasi decisione che possa creare un conflitto di interessi.
- Procedure: la Società si è dotata di una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Ethics and Compliance Manual: la Società si avvale dei principi di controllo contenuti all'interno dell'Ethics and Compliance Manual che definisce le regole alle quali il personale di Shell deve attenersi nello svolgimento delle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di legge.

In particolare, all'interno della sezione Anti-Bribery and Corruption (ABC) / Anti-Money Laundering (AML) / Tax Evasion, sono presenti specifici step di controllo finalizzati alla prevenzione delle condotte corruttive nei seguenti ambiti:

- ABC/AML requirements for non-Shell operated ventures (NOVs)
 - Offering or receiving gifts and hospitality (G&H)
 - Avoiding conflicts of interest (COI)
 - Facilitation payments
 - Funding social investment, donations and sponsorships
 - Following the rules on political payments.
- Individuazione dei ruoli: è presente una chiara identificazione dei soggetti aziendali espressamente incaricati, tramite delega scritta, di gestire sia la conduzione dell'accesso/ispezione/verifica, sia la gestione delle attività conseguenti e l'invio della documentazione tramite strumenti idonei ad assicurare trasparenza e tracciabilità; nonché, infine, rispetto alla successiva attività di reporting ai superiori gerarchici.
 - Protocolli: la Società si avvale del protocollo formalizzato a livello di Gruppo "Dawn Raid", che regola le fasi in cui si articola il processo ed individua, in particolare:
 - ✓ i ruoli e le responsabilità nell'ambito del processo stesso;
 - ✓ i principi di comportamento;
 - ✓ le misure organizzative, gestionali e di controllo volte anche alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed applicabili alla Società.
 - Tracciabilità: è presente un'attività di *reporting* al management aziendale su quanto emerso nel corso dei contatti/riunioni avuti e sulle informazioni rilevanti acquisite presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale, da cui è possibile ricavare:
 - ✓ la documentabilità delle diverse fasi e dei rapporti intercorsi;

- ✓ la chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di rappresentare l'azienda e di gestire le verifiche ispettive da parte di pubblici ufficiali;
- ✓ la tracciabilità e la verifica della documentazione inviata o fornita alla P.A. nel corso della verifica al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati;
- ✓ la condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla P.A.
- ABC SMEs: la Società si avvale di principi di condotta del Gruppo Shell denominati "Anti-bribery and Corruption Subject Matter Experts" atti a prevenire fenomeni corruttivi nei rapporti con soggetti pubblici.
- Verbali: si richiede la predisposizione di verbali relativi alle ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni da cui potrebbero essere emerse criticità, contestate alla Società, nonché l'allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione. Tali verbali è previsto vengano inviati ad adeguato livello gerarchico e successivamente archiviati.

Rapporti istituzionali con enti pubblici, inclusa la gestione dell'attività di "lobbying"

Il rischio consiste nell'influenzare i funzionari pubblici, anche mediante dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ad intermediari o soggetti terzi che sfruttano o vantano relazioni esistenti o asserite con questi ultimi, nell'attuare e/o omettere condotte al fine di favorire la Società nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e/o in relazione all'ottenimento di una pratica/documentazione, etc.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: è previsto il principio n. 11, riguardante il divieto di offerte, pagamenti, richieste e accettazione di compensi, omaggi o favori per influenzare in modo improprio il corso degli affari. In particolare, sono vietate tangenti a scopo di

corruzione che coinvolgano funzionari pubblici che possano essere offerte e poste in essere direttamente, ovvero indirettamente tramite terzi quali, ad esempio, agenti o soci di joint-venture. Il principio n. 12 regola i rapporti con i Funzionari Pubblici, stabilendo che l'offerta di omaggi ed ospitalità a questi ultimi è sottoposta ad una specifica procedura che prevede delle analisi ad opera delle diverse funzioni competenti ed è subordinata ad una specifica autorizzazione e comunque devono sempre essere rispettate le previsioni normative prescritte dal singolo paese in questione. Il Principio n. 13 stabilisce che, in ogni caso, l'elargizione e il ricevimento di omaggi ed ospitalità non deve mai influenzare le decisioni di business. Il Principio n. 14 regola l'eventuale sorgere di un conflitto di interesse, stabilendo di informare il diretto superiore in caso di qualsiasi questione che potrebbe influenzare una decisione astenendosi, in ogni caso, di prendere qualsiasi decisione che possa creare un conflitto di interessi.

- Procedure: la Società si è dotata di una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Ethics and Compliance Manual: la Società si avvale dei principi di controllo contenuti all'interno dell'Ethics and Compliance Manual che definisce le regole alle quali il personale di Shell deve attenersi nello svolgimento delle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di legge.

In particolare, all'interno della sezione Anti-Bribery and Corruption (ABC) / Anti-Money Laundering (AML) / Tax Evasion, sono presenti specifici step di controllo finalizzati alla prevenzione delle condotte corruttive nei seguenti ambiti:

- ABC/AML requirements for non-Shell operated ventures (NOVs)
- Offering or receiving gifts and hospitality (G&H)
- Avoiding conflicts of interest (COI)
- Facilitation payments
- Funding social investment, donations and sponsorships

- Following the rules on political payments.

Protocolli: la Società si avvale del protocollo formalizzato a livello di Gruppo “Government Relations Protocol”, che introduce regole da far valere nel momento in cui vengano contattati Politici e Funzionari dei Governi nazionali, Organizzazioni Intergovernative nonché Stakeholder chiave. L’obiettivo è quello di garantire un approccio unificato a livello global da parte di Shell, nella gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali che svolgono un ruolo chiave per l’attività di Royal Dutch Shell, in osservanza delle disposizioni locali in materia di Lobbying o di qualsiasi altra disposizione normativa riguardante la gestione di contatti con Pubblici Ufficiali.

- Individuazione dei ruoli: è presente una chiara identificazione dei soggetti aziendali, cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale e la responsabilità di sviluppare e mantenere relazioni con gli stessi, all’interno di procure aziendali e nelle *job description* aziendali, con l’evidenza dell’oggetto e dei limiti del potere di rappresentanza della società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale.
- ABC SMEs: la Società si avvale di principi di condotta del Gruppo Shell denominati "Anti-bribery and Corruption Subject Matter Experts" atti a prevenire fenomeni corruttivi nei rapporti con soggetti pubblici.

Gestione delle attività di estrazione mediante Joint Venture

Nel contesto delle attività connesse alla gestione dei rapporti con i partner commerciali per l’applicazione del Joint Venture Agreement, si può astrattamente ipotizzare che la Società, tramite un proprio dipendente nell’ambito della JV, ovvero in concorso con un dipendente del partner della JV (es. decisione presa in sede OPCOM o TECOM), corrompa un Pubblico Ufficiale ovvero un Incaricato di Pubblico Servizio con denaro o altra utilità, anche mediante dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ad intermediari o soggetti terzi che sfruttano o vantano relazioni esistenti o asserite con questi

ultimi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per avere una decisione favorevole in presenza di un diretto e attuale interesse da parte di SItEP.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: è previsto il principio n. 11, riguardante il divieto di offerte, pagamenti, richieste e accettazione di compensi, omaggi o favori per influenzare in modo improprio il corso degli affari. In particolare, sono vietate tangenti a scopo di corruzione che coinvolgano funzionari pubblici che possano essere offerte e poste in essere direttamente, ovvero indirettamente tramite terzi quali, ad esempio, agenti o soci di joint-venture. Il principio n. 12 regola i rapporti con i Funzionari Pubblici, stabilendo che l'offerta di omaggi ed ospitalità a questi ultimi è sottoposta ad una specifica procedura che prevede delle analisi ad opera delle diverse funzioni competenti ed è subordinata ad una specifica autorizzazione di Shell e comunque devono sempre essere rispettate le previsioni normative prescritte dal singolo paese in questione. Il Principio n. 13 stabilisce che, in ogni caso, l'elargizione e il ricevimento di omaggi ed ospitalità non deve mai influenzare le decisioni di business. Il Principio n. 14 regola l'eventuale sorgere di un conflitto di interesse, stabilendo di informare il diretto superiore in caso di qualsiasi questione che potrebbe influenzare una decisione astenendosi, in ogni caso, di prendere qualsiasi decisione che possa creare un conflitto di interessi.
- Procedure: la Società si è dotata di una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Ethics and Compliance Manual: la Società si avvale dei principi di controllo contenuti all'interno dell'Ethics and Compliance Manual che definisce le regole alle quali il personale di Shell deve attenersi nello svolgimento delle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di legge.

In particolare, all'interno della sezione Anti-Bribery and Corruption (ABC) / Anti-Money Laundering (AML) / Tax Evasion, sono presenti specifici step di controllo finalizzati alla prevenzione delle condotte corruttive nei seguenti ambiti:

- ABC/AML requirements for non-Shell operated ventures (NOVs)
 - Offering or receiving gifts and hospitality (G&H)
 - Avoiding conflicts of interest (COI)
 - Facilitation payments
 - Funding social investment, donations and sponsorships
 - Following the rules on political payments.
- Individuazione dei ruoli: è presente una chiara identificazione dei soggetti aziendali cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale e la responsabilità di sviluppare e mantenere relazioni con gli stessi, per ottenere informazioni e monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche della Società, all'interno di procure aziendali e nelle *job description* aziendali, con l'evidenza dell'oggetto e dei limiti del potere di rappresentanza della società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale.
 - Tracciabilità: tutte le attività mediante cui si esplica la gestione operativa della JV sono formalizzate in appositi verbali/minute, firmate dai rappresentanti di ciascuna delle parti coinvolte, che consentono la ricostruzione a posteriori di quanto svolto. A seguito di ogni incontro/riunione, una delle funzioni di SitEP partecipanti, tramite mail indirizzata al Vertice aziendale ed alle altre funzioni della Società coinvolte, fa un resoconto dettagliato di quanto discusso, delle posizioni di SitEP e delle conclusioni raggiunte. Al fine della presentazione di Istanze o richieste formali all'autorità pubblica nell'ambito della JV, si riscontra una previa condivisione dei contenuti da parte dei Contitolari tramite mail, così rendendo tracciabile l'attività sottostante.
 - ABC SMEs: la Società si avvale di principi di condotta del Gruppo Shell denominati "Anti-bribery and Corruption Subject Matter Experts" atti a prevenire fenomeni corruttivi nei rapporti con soggetti pubblici.
 - Joint Operating Agreement (JOA): entrambe le concessioni nel cui perimetro la Società opera, sono regolate da un contratto di Joint Venture che – all'art. 19 per

quanto concerne Tempa Rossa, e all'art. 24.5 per Val d'Agri – prevede il divieto di corrispondere pagamenti, prestiti, regali o promesse con il fine di violare le leggi applicabili, o le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il Foreign Corrupt Practices Act o la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione. Inoltre, è previsto che l'Operatore della JV fornisca a SItEP informazioni sulle dispute legali, contrattuali, che riguardano la stessa, nonché la conferma che durante l'anno non si sono rilevati episodi riconducibili a condotte improprie in termini di corruzione come definito nelle proprie policy, oltre al fatto che il proprio personale impiegato presso il giacimento ha sostenuto i corsi anti-corruzione.

Cessione di gas alla P.A. nell'ambito degli accordi di compensazione ambientale

Il reato di Frode nelle pubbliche forniture potrebbe astrattamente essere realizzato nell'ambito della cessione del gas alla Regione, per il gas di Tempa Rossa, ai Comuni di Val d'Agri per il gas di Val d'Agri, nel momento in cui vi sia un inadempimento contrattuale consistente nella mancata o ritardata consegna delle cose dovute a causa di una fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico (es.: presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti).

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi relativi ai rapporti con la P.A. in linea con quanto già previsto negli SGBP.
- Procedure: la Società si è dotata di una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Il sistema di deleghe di poteri e funzioni è contenuto all'interno del MOA (Manual of Authorities).

- Contrattualistica: con riferimento alla cessione del gas di Tempa Rossa alla Regione Basilicata, e del gas di Val d'Agri ai 10 comuni destinatari, la somministrazione avviene sulla base di contratti scritti che prevedono la fornitura gratuita di un quantitativo prestabilito di Gas Naturale proveniente dalle Concessioni. Tali contratti contengono la clausola "Responsabilità da reato", secondo cui le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto dei documenti denominati "Modello 231" elaborati da parte dei contitolari della Concessione. Tuttavia, dal momento che la Regione non ha implementato una rete sufficiente per ricevere il quantitativo di gas prestabilito, la cessione non ha avuto fino ad ora ad oggetto il gas, bensì la valorizzazione del gas stesso.

Cessione di greggio e gas ad ENI

Il reato di Frode nelle pubbliche forniture potrebbe astrattamente essere realizzato nell'ambito della cessione del greggio e del gas Val d'Agri ad ENI, nel momento in cui vi sia un inadempimento contrattuale consistente nella mancata o ritardata consegna delle cose, nonché in una difformità sulle qualità del prodotto, dovute a causa di una fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico (es.: presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti).

Il presupposto consiste nel considerare ENI come ente che svolge un Pubblico Servizio, dal momento che, pur essendo costituito sotto forma di società di capitali (S.p.A.) svolge un servizio regolamentato da norme di diritto pubblico, operando in forza di una concessione, nonché per il fatto che si tratta di Ente partecipato dallo Stato.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi relativi ai rapporti con la P.A. in linea con quanto già previsto negli SGBP.
- Procedure: la Società si è dotata di una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Il sistema di deleghe di poteri e funzioni è contenuto all'interno del MOA (Manual of Authorities).
- Contrattualistica:
 - ✓ Con riferimento alla cessione del Greggio di Val d'Agri ad ENI, il prodotto viene venduto a quest'ultima sotto forma di prodotto finito, una volta ultimato il processo di raffinazione. La somministrazione avviene sulla base di contratti di volta in volta stipulati tra le due parti. Tali contratti contengono la clausola "Responsabilità da reato", secondo cui le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto dei documenti denominati "Modello 231" elaborati dalle parti. Inoltre, sono presenti clausole specifiche volte a regolare eventuali situazioni di difformità inerenti alla qualità del prodotto (es. densità): viene previsto che in caso di difformità, il prezzo sia misurato e variato in base alla qualità riscontrata.
 - ✓ Con riferimento alla cessione del Gas di Val d'Agri ad ENI, questo viene venduto al punto di consegna virtuale, secondo quanto previsto dal contratto stipulato tra le parti. Oltre alla clausola sulla «Responsabilità da reato», sono previste clausole volte a regolare il prezzo in caso di difformità sulla qualità del gas (es. potere calorifico). È previsto che la qualità venga rilevata da ENI a seguito di una verifica effettuata presso un laboratorio terzo.

Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti

I reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e di abuso d'ufficio dalle cui condotte delittuose derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, potrebbero astrattamente essere realizzati nel momento in cui il soggetto del cui operato l'ente risponde (soggetto apicale o dipendente) prenda parte, in qualità di "concorrente estraneo", alla condotta posta in essere da un "funzionario pubblico", come definito dall'art. 4, comma 4, della Direttiva (UE) 2017/1371, che materialmente si appropria del denaro o di altra cosa mobile altrui o che intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto in violazione della legge o di atti aventi forza di legge. Tali fattispecie criminose potrebbero realizzarsi, in ipotesi, nel caso in cui un dirigente della Società convinca un funzionario dell'Unione europea ad appropriarsi di fondi dell'Unione e ad investirli nella Società stessa.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi relativi ai rapporti con la P.A. in linea con quanto già previsto negli SGBP.
- Ethics and Compliance Manual: la Società si avvale dei principi di controllo contenuti all'interno dell'Ethics and Compliance Manual che definisce le regole alle quali il personale di Shell deve attenersi nello svolgimento delle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di legge. In particolare, all'interno della sezione Anti-Bribery and Corruption (ABC) / Anti-Money Laundering (AML) / Tax Evasion, sono presenti specifici step di controllo finalizzati alla prevenzione delle condotte illecite nei seguenti ambiti:
 - ✓ ABC/AML requirements for non-Shell operated ventures (NOVs)
 - ✓ Offering or receiving gifts and hospitality (G&H)
 - ✓ Avoiding conflicts of interest (COI)
 - ✓ Facilitation payments
 - ✓ Funding social investment, donations and sponsorships
 - ✓ Following the rules on political payments.

- Procedure: la Società si è dotata di una specifica procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Tracciabilità: è presente un'attività di reporting al management aziendale su quanto emerso nel corso dei contatti/riunioni avuti e sulle informazioni rilevanti acquisite presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale, da cui è possibile ricavare la documentabilità delle diverse fasi e dei rapporti intercorsi.
- Principi di controllo: nel momento in cui la Società si avvalga della facoltà di richiedere fondi o finanziamenti dell'Unione Europea, deve attenersi ai seguenti principi di controllo:
 - ✓ definizione delle modalità e dei criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
 - ✓ definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione;
 - ✓ definizione delle modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la rendicontazione all'ente erogatore e approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi;
 - ✓ definizione delle modalità di verifica circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, rispetto agli obiettivi dichiarati e a quanto previsto dall'istanza, anche attraverso attività di monitoraggio periodico, al fine di individuare potenziali anomalie.

Acquisizione di beni e servizi

L'area in commento può prospettarsi come supporto alla commissione dei delitti di corruzione.

Il conferimento di consulenze può, infatti, mascherare la corresponsione di indebite utilità a favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio: si pensi, ad esempio, al

caso dell'attribuzione di un fittizio contratto di consulenza – e del riconoscimento del relativo compenso – a favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio.

Inoltre, attraverso il conferimento di contratti di consulenza fittizi ovvero il riconoscimento di compensi superiori a quelli dovuti, la Società può costituire indebite provviste finanziarie da utilizzare in vista della corruzione di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Infine, le attività collegate all'approvvigionamento di beni e servizi possono costituire veicolo per la creazione di riserve economiche occulte da destinare alla corruzione di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, finalizzate all'ottenimento di vantaggi indebiti in favore della Società.

Si pensi, per mera esemplificazione, all'ipotesi della selezione e dell'utilizzo di fornitori fittizi, ovvero alla predisposizione, all'autorizzazione e al benessere di ordini di acquisto anch'essi fittizi, tutte attività potenzialmente finalizzate a disporre di fondi extracontabili, da destinare a scopi corruttivi.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: è previsto il principio n. 11, riguardante il divieto di offerte, pagamenti, richieste e accettazione di compensi, omaggi o favori per influenzare in modo improprio il corso degli affari. In particolare, sono vietate tangenti a scopo di corruzione che coinvolgano funzionari pubblici che possano essere offerte e poste in essere direttamente, ovvero indirettamente tramite terzi quali, ad esempio, agenti o soci di joint-venture. Il principio n. 12 regola i rapporti con i Funzionari Pubblici, stabilendo che l'offerta di omaggi ed ospitalità a questi ultimi è sottoposta ad una specifica procedura che prevede delle analisi ad opera delle diverse funzioni competenti ed è subordinata ad una specifica autorizzazione di Shell e comunque devono sempre essere rispettate le previsioni normative prescritte dal singolo paese in questione. Il Principio n. 13 stabilisce che, in ogni caso, l'elargizione e il ricevimento di omaggi ed ospitalità non deve mai influenzare le decisioni di business. Il Principio

n. 14 regola l'eventuale sorgere di un conflitto di interesse, stabilendo di informare il diretto superiore in caso di qualsiasi questione che potrebbe influenzare una decisione astenendosi, in ogni caso, di prendere qualsiasi decisione che possa creare un conflitto di interessi.

- Ethics and Compliance Manual: la Società si avvale dei principi di controllo contenuti all'interno dell'Ethics and Compliance Manual che definisce le regole alle quali il personale di Shell deve attenersi nello svolgimento delle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di legge.

In particolare, all'interno della unità *General Requirements*, Sezione 4 *Ethics and Compliance due diligence*, sono presenti specifici step di controllo finalizzati a garantire che vi sia un elevato livello di conoscenza delle controparti con cui Shell sta conducendo trattative.

Alcune circostanze specifiche che impongono l'effettuazione della Due Diligence sono:

- ✓ Nel momento della contrattazione;
 - ✓ Nel momento in cui vengano poste in essere nuove operazioni di business (ivi incluse operazioni di acquisizione o cessione aziendali ovvero costituzione di nuove Joint Venture);
 - ✓ Nel momento precedente ad investimenti sociali, donazioni e sponsorizzazioni;
 - ✓ Nel momento in cui occorra confermare l'appropriatezza delle associazioni di categoria a cui appartiene il personale di Shell.
- Group Category Management and Contracting Process” (CMCP): la Società ha recepito le prescrizioni emanate dal Gruppo con i “*Group Category Management and Contracting Process*” (CMCP). Il rispetto degli CMCP assicura che:
 1. Appaltatori e fornitori siano resi edotti del contenuto degli *Shell General Business Principles* (SGBP), del Codice di Condotta e della *Global Helpline*;

2. Tutti i contratti comprendano le clausole relative al rispetto degli SGBP e del Codice di Condotta;
 3. La *due diligence* sia intrapresa laddove questa costituisca un obbligo, prima di invitare i fornitori a presentare offerte;
 4. Il processo di gara garantisca la trasparenza.
- Group Anti-bribery & Corruption Programme: all'interno della presente policy di Gruppo, presente all'interno della intranet di SItEP, nella sezione *Shell Control Framework*, vi è la sezione "Awarding contracts to contractors or suppliers" (richiamata attraverso collegamento ipertestuale dal punto 2.2 dell'ABC Manual). Quest'ultima, strutturata sotto forma di vero e proprio protocollo, detta le regole poste alla base della scelta di fornitori e appaltatori che forniscono beni e servizi per il Gruppo Shell, ispirate da principi di trasparenza, eticità e, in generale, rispetto del *Shell Control Framework*.

Sono inoltre garantite procedure speciali laddove siano aggiudicati appalti in paesi ad alto rischio, il valore sia superiore a \$ 50.000 e la durata del contratto sia di almeno 12 mesi.

Le suddette procedure speciali consistono in:

1. Pre-qualificare il fornitore secondo la normale procedura;
2. Chiedere al contraente o fornitore di compilare il certificato che esclude cause di conflitto di interessi nonché la partecipazione di intermediari o funzionari pubblici;
3. Se il certificato compilato indica che funzionari pubblici sono coinvolti con l'appaltatore o il fornitore in questione, il Legale valuta l'opportunità di proseguire il rapporto;
4. Controllare l'eventuale sussistenza di segnali d'allarme – *red flags* –. Tale controllo è consigliato anche per i fornitori che operano in paesi a basso o medio rischio.

5. Nel caso in cui vengano riscontrati effettivamente segnali d'allarme, è necessario chiedere al contraente o fornitore di intraprendere azioni correttive. Se questi ultimi non possono o non vogliono intraprendere tali azioni, la Società deve astenersi dal proseguire il rapporto.
 6. Quando non sono ravvisati segnali d'allarme, il processo viene completato, se necessario con il rilascio di un bando di gara.
 7. Il contratto sarà sempre formalizzato nei casi in cui questo è ritenuto necessario: in tal caso saranno inserite specifiche clausole del rispetto del Codice di Condotta e degli SGBP, nonché la dichiarazione da parte del fornitore di procedere all'utilizzo di soli subappaltatori che assicurino le medesime caratteristiche di qualità ed i medesimi requisiti di eticità ed affidabilità, e comunque solo previa autorizzazione da parte della Società.
 8. Tutti i file riguardanti la *due diligence*, il contratto, i certificati, gli eventuali pareri del legale, e tutta l'altra documentazione inerente la fornitura sono registrati nei sistemi informatici adottati dalla Società.
- Red flags: all'interno dell'Ethics and Compliance Manual, unità *General Requirements*, Sezione 4 *Ethics and Compliance due diligence*, sono presenti specifici step di controllo finalizzati a garantire che tutte le Business Unit e le Funzioni di Shell assicurino che il personale che interagisce con terze parti sia a conoscenza della rilevanza delle red flags e che, se queste vengano identificate, le red flags siano segnalate a un Responsabile Ethics and Compliance. Le red flags possono essere identificati all'inizio del rapporto con la terza parte o in qualsiasi momento durante l'esecuzione del rapporto.
 - Manual of Authorities (MOA): sono assegnati all'interno di tale documento i poteri di spesa in capo ad ogni singolo dipendente della Società.
 - Segregation of Duties: è presente un iter autorizzativo che garantisce la separazione dei ruoli tra chi richiede e autorizza l'acquisto, chi seleziona i fornitori, chi procede alla negoziazione delle condizioni di fornitura e chi stipula l'accordo.

- Pagamenti: i pagamenti sono registrati ed effettuati nel rispetto delle condizioni contrattuali e previa verifica di coerenza tra prestazione effettuata e documentazione di supporto.

Selezione e assunzione del personale

L'attività in esame può costituire uno strumento per la commissione dei delitti di corruzione e di traffico di influenze illecite.

Le attività connesse alla selezione del personale, infatti, presentano profili di rischio in quanto possibile forma di retribuzione indiretta a favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero di intermediari o soggetti terzi che sfruttano o vantano relazioni esistenti o asserite con questi ultimi, quale corrispettivo per un vantaggio procurato alla Società: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio presso la Società, ovvero al miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto familiare del corrotto (o comunque da questo segnalato), in vista del conseguimento di vantaggi in favore della Società.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: è previsto il principio n. 11, riguardante il divieto di offerte, pagamenti, richieste e accettazione di compensi, omaggi o favori per influenzare in modo improprio il corso degli affari. In particolare sono vietate tangenti a scopo di corruzione che coinvolgano funzionari pubblici che possano essere offerte e poste in essere direttamente, ovvero indirettamente tramite terzi quali, ad esempio, agenti o soci di joint-venture. Il principio n. 12 regola i rapporti con i Funzionari Pubblici, stabilendo che l'offerta di omaggi ed ospitalità a questi ultimi è sottoposta ad una specifica procedura che prevede delle analisi ad opera delle diverse funzioni competenti ed è subordinata ad una specifica autorizzazione di Shell e comunque devono sempre essere rispettate le previsioni normative prescritte dal singolo paese in questione. Il Principio n. 13 stabilisce che, in ogni caso, l'elargizione

e il ricevimento di omaggi ed ospitalità non deve mai influenzare le decisioni di business. Il Principio n. 14 regola l'eventuale sorgere di un conflitto di interesse, stabilendo di informare il diretto superiore in caso di qualsiasi questione che potrebbe influenzare una decisione astenendosi, in ogni caso, di prendere qualsiasi decisione che possa creare un conflitto di interessi.

- Procedura “Selezione e assunzione del personale”: è stata formalizzata una specifica procedura che individua e regola le modalità a cui Shell Italia E&P S.p.A. deve attenersi in caso di svolgimento di un processo di selezione, assunzione e gestione di personale da inserire nelle proprie Funzioni Aziendali in relazione agli specifici fabbisogni.
- Segregation of Duties: è presente un iter autorizzativo che garantisce la separazione dei ruoli tra chi richiede, valuta, seleziona e stipula il contratto di assunzione del nuovo dipendente, ovvero tra chi autorizza in via definitiva l'inserimento del lavoratore.
- Flussi informativi all'OdV: è previsto il seguente specifico flusso informativo in direzione dell'Organismo di Vigilanza:
 - > Periodico (annualmente): Prospetto contenente il numero dei soggetti assunti, la categoria di appartenenza, l'eventuale autodichiarazione dell'assunto in merito a possibili rapporti con la P.A., i nominativi dei soggetti stranieri assunti, con relativo stato del permesso di soggiorno e una nota contenente l'ammontare dei premi semmai erogati, comprensiva dei relativi criteri utilizzati.

Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e donazioni

L'attività in esame può prospettarsi come supporto alla commissione dei delitti di corruzione e di traffico di influenze illecite.

Le attività connesse alla gestione dell'omaggistica (definizione e approvazione delle tipologia di omaggi, autorizzazioni alla dazione, monitoraggio delle spese sostenute), così

come la gestione delle sponsorizzazioni e donazioni (ricerca e selezione degli eventi da sponsorizzare, gestione dei rapporti con gli sponsor, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute), possono infatti costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio della Società, a favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero ad intermediari o soggetti terzi che sfruttano o vantano relazioni esistenti o asserite con questi ultimi.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: il principio n. 13 dispone che l'elargizione e il ricevimento di omaggi ed ospitalità non deve mai influenzare le decisioni commerciali o sottintendere un obbligo per Shell e per i suoi dipendenti.

In particolare, in relazione all'attività di Shell, viene posto il divieto per i dipendenti di astenersi dall'offrire, elargire, richiedere o accettare:

- omaggi ed ospitalità illeciti o inopportuni;
- denaro o equivalenti;
- servizi personali;
- prestiti;
- eventi o pasti, ove non sia presente il partner commerciale;
- omaggi ed ospitalità nei periodi in cui vengono prese importanti decisioni commerciali.

Viene inoltre posto il divieto di astenersi dall'offrire, elargire, richiedere o accettare omaggi ed ospitalità il cui valore superi i limiti prescritti, a meno che non siano stati autorizzati dal diretto superiore.

Infine è stabilito l'obbligo di dichiarare:

- omaggi ed ospitalità elargiti a funzionari pubblici, ad eccezione fatta di quelli di valore marginale come ad esempio un caffè;

- omaggi ed ospitalità che possono dare l'impressione di creare conflitti di interessi;
 - omaggi ed ospitalità offerti o ricevuti da terzi, il cui valore superi i limiti consentiti.
- Ethics and Compliance Manual: la Società si avvale dei principi di controllo contenuti all'interno dell'Ethics and Compliance Manual che definisce le regole alle quali il personale di Shell deve attenersi nello svolgimento delle attività aziendali al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di legge.

In particolare, all'interno della sezione Anti-Bribery and Corruption (ABC) / Anti-Money Laundering (AML) / Tax Evasion, sono presenti specifici step di controllo finalizzati a regolamentare l'offerta o la ricezione di regali e ospitalità (Offering or receiving gifts and hospitality (G&H)).

A questo riguardo è previsto che vadano registrati in un apposito Registro e occorra preventivamente ottenere l'approvazione del Line Manager nei seguenti casi:

- Regali ricevuti o offerti ad un terzo o ad un privato per un valore pari o superiore a \$ 150;
- Regali ricevuti o offerti ad un Pubblico Ufficiale per un valore pari o superiore a \$ 20.

È altresì contemplata l'ipotesi in cui occorra ottenere il supporto del Team ABC/AML SME e la preventiva approvazione del relativo EC-2 Manager nel caso di regali o ospitalità offerti a un Pubblico Ufficiale per un valore pari o superiore a \$ 500.

- Manual of Authorities (MOA): i poteri autorizzativi assegnati sono formalizzati all'interno di tale specifico documento che elenca, per ogni dipendente, i limiti di spesa assegnati in relazione a ciascuna determinata materia.
- Pianificazione di budget: le spese di sponsorizzazione sono effettuate in coerenza con il budget approvato preventivamente dal CdA.

- Segregation of Duties: è presente un iter autorizzativo che garantisce la separazione dei ruoli tra chi richiede, verifica la presenza dei requisiti da parte del beneficiario, approva e procede al pagamento delle sponsorizzazioni, di contributi e donazioni.
- Valutazione di affidabilità: i contributi sono erogati solo in favore di soggetti affidabili e rispondenti ai requisiti definiti e richiesti dalla normativa di riferimento, previa specifica *due diligence* sul soggetto beneficiario, ove ritenuta opportuna dal *management team*.
- Pagamenti: il pagamento dei contributi è effettuato esclusivamente in favore dell'ente beneficiario e non al singolo soggetto, persona fisica appartenente all'ente.
- Formalizzazione dei contratti: gli accordi di sponsorizzazione sono sempre formalizzati. Contengono specifiche clausole di rispetto delle leggi applicabili, del Codice di Condotta, una dichiarazione della controparte che le somme ricevute saranno utilizzate esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata nell'ambito dell'attività di sponsorizzazione.
- Archiviazione: la documentazione relativa all'attività di sponsorizzazione e ai contributi erogati è debitamente archiviata e conservata ad opera della Funzione *Personal Assistant to the Country Manager / CEO*. Per quanto riguarda la gestione dell'omaggistica, la documentazione di supporto riferibile all'autorizzazione e dazione e dell'omaggio è archiviata e conservata ed è, altresì, presente uno specifico registro degli omaggi.

Predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio di SItEP possono costituire supporto alla commissione dei delitti di corruzione e di traffico di influenze illecite.

Più in particolare, dette attività possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (sopravalutazione di beni della Società, contabilizzazione di costi per beni e servizi non corretta, registrazione di voci di bilancio valutative, ecc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di Pubblici Ufficiali o

Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero di intermediari o soggetti terzi che sfruttano o vantano relazioni esistenti o asserite con questi ultimi.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari;
- Principi di controllo: segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - l'agevole registrazione contabile;
 - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità errori interpretativi.
- Riunioni tra gli organi deputati al controllo (Società di Revisione del bilancio, Collegio Sindacale, Finance Manager): devono essere effettuate una o più riunioni tra Società di Revisione, Collegio Sindacale e Finance Manager aventi ad oggetto il progetto di bilancio e la bozza di bilancio.
- Documentazione: è stabilito che la bozza del bilancio ed i suoi allegati siano trasmessi al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del bilancio;
- Archiviazione: sono state stabilite specifiche modalità di archiviazione della documentazione originata nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio, ed individuati i soggetti responsabili della conservazione della stessa.
- Flussi informativi all'OdV: è previsto il seguente specifico flusso informativo in direzione dell'Organismo di Vigilanza:
 - > Periodico (annualmente): Copia del Bilancio annuale, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, e copia della Relazione di Certificazione redatta dalla società di revisione.

B. REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE

Le fattispecie richiamate dal D. Lgs. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (Reati societari) del D. Lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 - bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Il delitto in esame, introdotto all'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 dal D.Lgs. 22 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” punisce chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, ovvero alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 19/2023.

Le attività sensibili

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

Come già chiarito in altre sezioni, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. “propri”, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc.).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, nella redazione della mappatura delle aree a rischio (“Matrice delle attività sensibili”) si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle Funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non essendo tra i soggetti autori del reato indicati dalla norma penale, svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell'azienda.

- Con riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, le attività sensibili individuate sono state riportate integralmente nel documento Matrice delle attività sensibili (cfr. Allegato n. 2).

Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili sopra elencate, individuati sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria e dalle “best practices” internazionali in tema di reati societari.

In particolare, sono state indicate:

- le attività sensibili;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se la fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo;
- sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento alle attività “sensibili”.

Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Gestione della contabilità generale:

- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in contabilità generale;
- nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema.

b) Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ecc.).

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (i.e. sopravvalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti;
- omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società.

Controlli esistenti

Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari;

Controlli specifici:

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità errori interpretativi.

Procedure sulla stima delle riserve e dei fixed assets: è impartita a ciascun addetto al settore, una specifica formazione sui SEC requirements.

Team di Controller: all'interno dell'area Finance, è istituito un apposito team che gestisce l'attività di assurance (controlli per la Sarbanes Oxley, audit interni, revisione contabile trimestrale esterna).

Gestione e supervisione di processi amministrativo-contabili con gli "Shell Shared Service Center" e con altre entità centralizzate del Gruppo Shell: alcuni processi del Finance Department sono gestiti attraverso il supporto e la supervisione di entità centrali del Gruppo.

L'attività di Transfer Pricing è regolata attraverso un Term Agreement per il Gruppo soggetto a rinnovo annuale, inoltre è stato condotto dalla controllante uno studio di Transfer Pricing a livello globale.

Documentazione: è stabilito che la bozza del bilancio ed i suoi allegati siano trasmessi al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del bilancio.

Archiviazione: sono state stabilite specifiche modalità di archiviazione della documentazione originata nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio, ed individuati i soggetti responsabili della conservazione della stessa.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

- l'occultamento di documenti (i.e. dei libri sociali);
- l'adozione di altri artifici.

Controlli esistenti

Codice di Condotta: è prevista l'osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta adottato dalla Società.

Procedura: il Gruppo è dotato di procedure che regolano l'iter di formazione del Bilancio e la reportistica dei dati contabili per il Bilancio consolidato.

Riunioni: si richiede la previsione di riunioni periodiche tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale e O.d.V).

Reati propri degli amministratori

Oltre le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) di cui si è discusso, sono stati ipotizzati per i membri del Consiglio di Amministrazione quelle fattispecie che possono essere commesse da chi riveste tale qualifica all'interno della Società. Si tratta di un gruppo di disposizioni a tutela del capitale sociale, dei creditori, del conflitto di interesse e delle riserve non disponibili: illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 c.c.).

Si tratta di illeciti che, nella maggior parte delle ipotesi, è possibile commettere o attraverso il compimento di operazioni straordinarie, o con violazioni dello Statuto societario.

Controllo

La Società ha adottato una procedura per la compilazione da parte del personale del *Conflict of Interests Register*.

Dal momento che, dal punto di vista societario, l'ente ha adottato il sistema tradizionale, è dovere del Collegio Sindacale informare tempestivamente l'O.d.V. di eventuali violazioni delle leggi e dello Statuto.

Specifiche disposizioni del Codice di Condotta e formazione sugli *Shell General Business Principles*.

Le fattispecie in materia di abusi di mercato.

L'articolata disciplina introdotta dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004), ed aggiornata con il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107 *Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE*, pubblicato sulla G.U. 14/09/2018, induce ad affrontare in termini di maggiore dettaglio gli illeciti in materia di abusi di mercato, al fine di cogliere compiutamente le ricadute in termini negativi per la società, connesse alla realizzazione dei reati in esame.

L'art. 9 della Legge citata, che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, oltre ad avere apportato una serie di modifiche al D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) ha altresì, introdotto nel corpo del D. Lgs 231/2001 un nuovo art. 25-*sexies*, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tra i principali interventi al TUF si segnalano l'aggiornamento della disciplina degli emittenti in tema di informativa societaria, l'ampliamento dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB, la revisione dei reati in tema di abusi di mercato, nonché l'introduzione di nuovi illeciti amministrativi in materia. A quest'ultimo riguardo, la nuova disciplina, oltre a sancire un inasprimento delle pene previste per i suddetti reati, ha stabilito per gli abusi di mercato un sistema fondato sul c.d. "doppio binario", in base al quale, accanto alle sanzioni penali previste in materia, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate direttamente dalla CONSOB, per il caso in cui un'identica azione commissiva realizzata, anche colposamente, sia configurabile come illecito amministrativo.

Sulla base della normativa in esame, attualmente, l'ente può essere chiamato a rispondere sia degli illeciti penali che degli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato. Nel primo caso, è stato ampliato il novero dei reati presupposto presi in

considerazione dal D. Lgs 231/2001, ricomprendendo anche gli innovati illeciti penali di “abuso di informazione privilegiata” (art. 184 TUF) e di “manipolazione del mercato” (art. 185 TUF). Nel secondo caso l’ente, trattandosi di un’ipotesi autonoma di illecito amministrativo, risponde ex art. 187-*quinquies* TUF, essendo applicabili alle persone giuridiche i nuovi omonimi illeciti amministrativi (“abuso di informazione privilegiata” ex art. 187-*bis* e “manipolazione del mercato” ex 187-*ter* TUF), introdotti anch’essi dalla Legge Comunitaria 2004.

Con riferimento all’ambito di applicazione dei nuovi illeciti penali ed amministrativi di abusi di mercato, occorre precisare che l’art. 182 TUF, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 10 della *Direttiva Market Abuse*, sancisce la punibilità anche per quelle condotte commesse all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

Segnatamente, con riguardo alla responsabilità amministrativa della persona giuridica ex art. 25-*sexies* D. Lgs. n. 231/2001, si segnala quanto segue.

Il nuovo art. 25-*sexies*, sancisce, come si è detto, l’applicabilità anche nei riguardi delle persone giuridiche dei nuovi illeciti penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui agli artt. 184 e 185 TUF.

La prima figura di reato, che è stata revisionata dalla Legge Comunitaria 2004, è quella relativa all’abuso di informazioni privilegiate (il c.d. “*insider trading*”). Tale fattispecie si configura quando chiunque (c.d. “*insider primari*”), essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione:

- della sua qualità di membro dell’organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente;
- della partecipazione al capitale dell’emittente;
- dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio;
- della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- a) acquisti, venda o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

La nuova formulazione dell'art. 184 TUF ricalca in sostanza il testo precedentemente in vigore e prevede come principali elementi aggiuntivi:

- l'individuazione dei possibili autori di reato non più solo con riferimento a chi sia in possesso di tali informazioni in ragione "dell'esercizio di una funzione anche pubblica, di una professione o di un ufficio", ma altresì in ragione della specifica "qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente";
- l'estensione dell'ipotesi di reato anche a coloro (c.d. "*criminal insider*") che, a seguito di attività delittuose (es.: violazione di sistemi informatici), vengano in possesso di informazioni privilegiate e le utilizzino a scopi speculativi;
- l'incremento delle sanzioni penali previste ora nella reclusione da 2 a 12 anni e la multa da 40 mila a 6 milioni di euro;
- l'ampliamento della nozione di strumenti finanziari ai fini del reato, includendovi quelli il cui valore dipende dagli strumenti ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata relativa domanda in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione, con l'attenuante prevista nel caso in cui il prezzo o valore dipenda dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ovvero abbia un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni.

Inoltre, la nuova disciplina, rispetto alla precedente, non prevede più la punibilità a titolo penale dell'“*insider secondario*” (ovvero di colui che abbia ottenuto direttamente o indirettamente le informazioni privilegiate dagli *insider primari*). L'illecito commesso dall'*insider secondario* può, però, essere punito come illecito amministrativo ex art. 187-bis TUF.

La seconda figura di reato, di cui al nuovo art. 185 del TUF, è quella relativa alla “manipolazione del mercato”, che riprende la fattispecie descritta dall'illecito penale dell'aggiotaggio previsto dall'art. 2637 cod. civ.

Tale ipotesi di reato si configura quando: “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”.

Mentre, ai sensi del nuovo comma 1-bis, “Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014”.

La nuova disposizione ricalca sostanzialmente lo schema riportato nella disposizione codicistica (che permane comunque nel codice civile per fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati) e presenta come elemento innovativo l'incremento delle sanzioni penali previste ora nella reclusione da 2 a 12 anni e con l'aggiunta di una multa (in precedenza non contemplata) da 40 mila a 10 milioni di euro.

Tuttavia, con la riforma apportata dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, è stata introdotta una circostanza attenuante nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni.

Oltre ad essere stato esteso il campo di applicazione ai seguenti tre ambiti:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

È lasciata al giudice la concreta determinazione del valore della singola quota, in base alle condizioni economico-patrimoniali dell'ente, mentre il numero delle quote è parametrato alla gravità del fatto.

Comunque in tali ipotesi non possono trovare applicazione le sanzioni interdittive. È, tuttavia, possibile che la sanzione pecuniaria venga aumentata dal giudice fino a dieci volte il prodotto o il profitto derivante dalla commissione del reato, ove tale prodotto o profitto sia di rilevante entità.

Il nuovo art. 187-*quinquies* TUF prevede, invece, una specifica responsabilità dell'ente in relazione ai nuovi illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* (abuso di informazioni privilegiate) e 187-*ter* TUF (manipolazione del mercato) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che:

a) rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;

b) esercitino, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente medesimo;

c) siano sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b).

La società, ritenuta responsabile di tale illecito amministrativo, incorrerà nel pagamento di una somma di denaro pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi delle persone fisiche di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF, eventualmente aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dalla

commissione di tali illeciti, quando il prodotto o il profitto medesimo sia di rilevante entità.

Anche per gli illeciti amministrativi, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, graverà sulla società l'onere di fornire la prova che le persone di cui ai punti sub a), b) e c) abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

A differenza di quanto si è detto a proposito dell'onere della prova per i casi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001, il terzo comma dell'art. 187-*quinquies* non distingue il caso in cui l'autore sia un soggetto in posizione apicale dal caso in cui rivesta una posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio a carico della persona giuridica.

Risultano espressamente applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Per cogliere la portata di tale estensione di responsabilità per le persone giuridiche, occorre soffermarsi ad analizzare le nuove figure di illeciti amministrativi, introdotte dalla Legge Comunitaria 2004, relative all'abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e alla manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), le cui definizioni riprendono nei tratti essenziali quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali, ma se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo. L'art 187-*bis*, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per "abuso di informazioni privilegiate" anche chiunque commetta la condotta ivi prevista "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni". L'art. 187-*ter* sanziona, invece, chi diffonde informazioni o voci false o fuorvianti che "siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", mentre l'omonimo illecito penale ex art. 185 TUF richiede che le notizie debbano essere "concretamente idonee" ad alterare i prezzi per integrare il reato.

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

Passando ad un'analisi più puntuale dell'illecito amministrativo ex art. 187-*bis* TUF, rubricato "abuso di informazioni privilegiate", la condotta in esso prevista ricalca sostanzialmente quella già contemplata dall'illecito penale. A differenza di quest'ultimo, si vengono a considerare nell'area di punibilità dell'illecito amministrativo le ipotesi di *tippee trading* (vale a dire l'illecito commesso da colui c.d. *insider secondario* che, anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate), che in precedenza erano ricomprese nell'ambito dell'illecito penale.

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato, la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto comprende come fattispecie:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni di ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità; il quarto comma dell'art. 187-*ter* sancisce che non è perseguibile colui che dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La competenza, per l'accertamento di tali illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato e per l'irrogazione delle relative sanzioni, risulta rimessa direttamente alla competenza esclusiva della CONSOB (mentre in precedenza per altri illeciti amministrativi era attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze che agiva su richiesta della CONSOB o della Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze).

Avuto riguardo all'analitica descrizione delle fattispecie sopra riportate, anche se la natura giuridica della Società è una S.p.A. non quotata, potrebbero comunque astrattamente configurarsi in capo alla stessa le fattispecie di Manipolazione del Mercato (art. 185 TUF) e di Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF), qualora la Società venga in contatto, nell'ambito dello svolgimento della sua attività tipica, con informazioni c.d. price sensitive in relazione a strumenti finanziari quotati di terze parti (i.e. società clienti e partners), ma anche delle Società del Gruppo; non è pertanto possibile escludere a priori l'astratta configurabilità delle condotte di abuso di informazioni privilegiate ovvero, in caso di diffusione di notizie false, di manipolazione del mercato. In quest'ultima ipotesi di manipolazione del mercato, così come per la fattispecie di aggio, tuttavia, l'interpretazione del dettato normativo "...strumenti concretamente idonei ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari..." lascia presupporre la necessità di un autorevolezza delle fonti di informazione ai fini della realizzazione del reato.

Aree a rischio reato:

> *Gestione delle informazioni riservate*

Gestione delle informazioni riservate**Controlli esistenti**

- Codice di condotta: sono presenti appositi principi nel codice di Condotta a tutela di tale rischio reato con riguardo al rispetto del principio di riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali e alle adeguate modalità di diffusione al pubblico;
- Information Management Standards: Gli Information Management Standards si suddividono in:
 - Information Security (Information Risk Management);

- Records Management Standards;
- Business Communications Standards.

Tali documenti definiscono e precisano le regole relative alla tutela, alla gestione ed all'archiviazione delle informazioni e della documentazione del Gruppo Shell, nonché le disposizioni relative alle comunicazioni aziendali.

- Disclosure Standards: individuano e regolamentano le funzioni responsabili per lo sviluppo di nuove opportunità di business, disciplinandone le modalità operative;
- Group Disclosure Manual: il documento in esame individua le modalità e le funzioni responsabili per la diffusione al pubblico delle informazioni relative al Gruppo Shell, alle sue controllate e alle business unit di cui lo stesso si compone.
- Group Records Management Guidelines: illustrano le modalità operative di registrazione ed archiviazione delle informazioni e dei dati aziendali (comunicazioni, contratti, audit, reports ecc.).
- Ruoli e Responsabilità: è presente una chiara identificazione dei soggetti aziendali cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale e la responsabilità di sviluppare e mantenere relazioni con gli stessi, per ottenere informazioni e monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche della Società, all'interno di procure aziendali e nelle job description aziendali, con l'evidenza dell'oggetto e dei limiti del potere di rappresentanza della società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale.
- Tracciabilità: è presente un'attività di reporting al management aziendale su quanto emerso nel corso dei contatti/riunioni avuti e sulle informazioni rilevanti

acquisite presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale, da cui è possibile ricavare la documentabilità delle diverse fasi e dei rapporti intercorsi.

- Archiviazione: il contratto / lettera di incarico con il quale è stato conferito l'incarico al consulente viene debitamente archiviato; vengono tenuti ed archiviati anche su database elettronico tutti i documenti inerenti l'attività prestata e tutte le comunicazioni ed informazioni di sintesi fornite dal consulente (tipologia del contenzioso, data di notifica, oggetto del contenzioso, grado di giudizio, data delle udienze e dei provvedimenti adottati, nominativi dei professionisti incaricati) per almeno dieci anni dalla cessazione del contenzioso.
- 01 – Tax Support to Business and Financing Proposals: fornisce istruzioni su come un consulente fiscale (in genere un membro del team Global Direct Tax Structuring o un membro del team Tax Paese) dovrebbe preparare e fornire le informazioni necessarie sui rischi fiscali e sulle opportunità relative agli investimenti aziendali o alle proposte di finanziamento.
- 19 – Shell Tax Reputation Management Process: definisce il Tax Reputation Management (TRM) che è stato progettato per affrontare in modo efficace e adeguato i problemi di reputazione fiscale nel caso in cui si verifichi un evento negativo sugli affari fiscali di Shell. Se si è a conoscenza di eventuali rapporti negativi o presenti sui media o si è ricevuto una richiesta di informazioni da una parte esterna sulle attività fiscali di Shell che potrebbero avere un impatto negativo sulla reputazione del Gruppo, viene imposto il dovere di informare immediatamente il CTL o la struttura fiscale e societaria dell'entità legale.

B1. CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter, co.1, lett. s-bis)

La legge 6 novembre 2012, n. 190, adeguando il nostro ordinamento ad una serie di obblighi internazionali e nell'ambito di una più ampia riforma dei delitti di corruzione previsti dal codice penale e da altre disposizioni normative, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente il delitto di **Corruzione tra privati** di cui all'art. 2635 c.c.

Successivamente, il Decreto legislativo 15 marzo 2017, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, ha riformato la fattispecie ampliando la platea dei soggetti attivi, aumentando la cornice sanzionatoria, con l'aggiunta delle sanzioni interdittive a carico dell'ente, e introducendo il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

Infine, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" ha eliminato dalle fattispecie di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati il regime di procedibilità a querela della persona offesa precedentemente previsto, abrogando il quinto comma dell'art. 2635 c.c. ed il terzo comma dell'art. 2635 bis c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Le attività sensibili

Il delitto di corruzione tra privati trova come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con soggetti privati che, a norma delle leggi civili, siano costituiti in forma di società o consorzi.

Tenuto conto, pertanto, dei rapporti che SItEP intrattiene con soggetti privati, sono state individuati:

- le aree sensibili ritenute più specificatamente a rischio;
- con riferimento alle suddette aree – in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo – le modalità attraverso le quali detto reato può essere commesso;
- i principali controlli previsti con riferimento alle aree “sensibili”.

Aree a rischio reato:

- > *Rapporti con i partner per l'applicazione del Joint Venture Agreement*
- > *Approvvigionamento di beni e servizi, valutazione dei contratti di fornitura di servizi della Joint Venture e gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale*
- > *Ricerca, sviluppo e verifica di realizzabilità di nuovi business upstream in Italia e paesi limitrofi*
- > *Gestione del contenzioso*
- > *Gestione dei rapporti con le Parti Correlate e infragruppo*
- > *Attività connesse all'area Exploration*

Aree strumentali:

- > *Selezione e assunzione del personale e rapporti con Agenzie di ricerca personale*
- > *Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e donazioni*

> *Predisposizione del bilancio*

Rapporti con i partner per l'applicazione del Joint Venture Agreement

Nel contesto delle attività connesse alla gestione dei rapporti con i partner commerciali per l'applicazione del Joint Venture Agreement, è astrattamente prospettabile la commissione del reato di corruzione tra privati. Al riguardo, si può ad esempio ipotizzare che la Società, tramite un proprio dipendente, corrompa un componente infedele di altra società privata – partner all'interno della Joint Venture – con denaro o altra utilità, al fine di ottenere un indebito vantaggio (es. in sede OPCOM o TECOM per avere una decisione favorevole in presenza di un diretto e attuale interesse da parte di SIteP).

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: è previsto il principio n. 11, riguardante il divieto di offerte, pagamenti, richieste e accettazione di compensi, omaggi o favori per influenzare in modo improprio il corso degli affari. In particolare sono vietate tangenti a scopo di corruzione che coinvolgano entità commerciali, incluse joint-venture – che possano essere offerte e poste in essere direttamente, ovvero indirettamente tramite terzi quali, ad esempio, agenti o soci di joint-venture. È fatto divieto di offrire, elargire, accettare o incoraggiare tangenti, omaggi o favori in cambio di un trattamento favorevole o per ottenere vantaggi commerciali.
- Shell General Business Principles (SGBP): è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.
- Joint Operating Agreement (JOA): entrambe le concessioni nel cui perimetro la Società opera, sono regolate da un contratto di Joint Venture che – all'art. 19 per quanto concerne Tempa Rossa, e all'art. 24.5 per Val d'Agri – prevede il divieto di corrispondere pagamenti, prestiti, regali o promesse con il fine di violare le leggi

applicabili, o le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il Foreign Corrupt Practices Act o la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione.

- Anti Bribery and Corruption Manual (ABC Manual): i principi n. 18 e 19 dispongono l'obbligo per i partner di Shell all'interno di una Joint Venture di adottare il contenuto dell'ABC Manual.
- Manual of Authorities (MOA): i poteri autorizzativi assegnati ad ogni dipendente della Società sono adeguatamente formalizzati all'interno di tale specifico documento che elenca, per ognuno, i limiti di spesa assegnati in relazione a ciascuna determinata materia.

Approvvigionamento di beni e servizi, valutazione dei contratti di fornitura di servizi della Joint Venture e gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

In relazione alle attività connesse all'approvvigionamento di beni e servizi (ad esempio, la selezione dei fornitori, la predisposizione, autorizzazione e trasmissione delle richieste di acquisto e degli ordini di acquisto, nonché l'emissione del benestare al pagamento) può astrattamente ricorrere il rischio di commissione di fatti di corruzione tra privati. Si pensi, a titolo esemplificativo, al riconoscimento a SItEP di condizioni di particolare favore da parte di propri fornitori in virtù della condotta di un dipendente infedele, cui la Società potrebbe corrispondere denaro o altra utilità.

E ancora, nell'ambito della partecipazione ad una Joint Venture, la Società potrebbe avere interesse a retribuire con denaro o altra utilità (ad es. attraverso la conclusione di un contratto di compensazione) un esponente infedele di altra società, al fine di ottenere l'indebita assegnazione di una commessa (anche per un'altra società del Gruppo), a discapito di altre offerte maggiormente competitive per la società corrotta.

Quanto alle attività connesse alla gestione dei contratti di consulenza (ad esempio, selezione del consulente o del professionista esterno, approvazione del contratto e monitoraggio dell'attività svolta dagli stessi), la Società potrebbe avere interesse a corrompere, mediante la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità, l'esponente

infedele di una società di consulenza o che effettua una prestazione professionale in favore di SItEP, al fine di ottenere un indebito vantaggio. Analogamente, un'ipotesi di corruzione privata potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui la Società riconosca alla controparte un corrispettivo fuori mercato o, comunque, per un ammontare non giustificato dalla controprestazione, al fine di ottenere un vantaggio indebito.

Un'ipotesi di corruzione tra privati potrebbe ricorrere altresì nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con enti abilitati a certificare la conformità dei sistemi di gestione con riferimento a specifiche normative (ad esempio, gli Organismi chiamati a certificare il rispetto della normativa ambientale o di quella sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro). A titolo esemplificativo, la Società potrebbe “corrompere” l'esponente di un Organismo di Certificazione che, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di rilascio della certificazione funzionale all'attività della Società, ovvero in sede di verifica, attesta falsamente il rispetto delle norme di riferimento.

L'area in commento, oltre che a rischio diretto, può altresì prospettarsi come supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati.

Il conferimento di consulenze può, infatti, anzitutto mascherare la corresponsione di indebite utilità a favore di esponenti di altre società: si pensi, ad esempio, al caso dell'attribuzione di un fittizio contratto di consulenza – e del riconoscimento del relativo compenso – a favore di un esponente di una società concorrente (o di persone fisiche o giuridiche allo stesso riconducibili), al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio.

Inoltre, attraverso il conferimento di contratti di consulenza fittizi ovvero il riconoscimento di compensi superiori a quelli dovuti, la Società può costituire indebite provviste finanziarie da utilizzare in vista della corruzione di apicali o sottoposti di altre società. In tale contesto, l'attività potrebbe dunque porsi come strumentale alla commissione di reati di corruzione.

Infine, le attività collegate all'approvvigionamento di beni e servizi possono costituire veicolo per la creazione di riserve economiche occulte da destinare alla corruzione di

esponenti di altre società, finalizzate all'ottenimento di vantaggi indebiti in favore della Società cui appartiene il corruttore.

Si pensi, per mera esemplificazione, all'ipotesi della selezione e dell'utilizzo di fornitori fittizi, ovvero alla predisposizione, all'autorizzazione e al benessere di ordini di acquisto anch'essi fittizi, tutte attività potenzialmente finalizzate a disporre di fondi extracontabili, da destinare a scopi corruttivi.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: il principio n. 11 detta l'obbligo di astenersi dall'offrire, elargire, accettare o incoraggiare tangenti, omaggi o favori in cambio di un trattamento favorevole o per ottenere vantaggi commerciali.
- Shell General Business Principles (SGBP): è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.
- Anti Bribery and Corruption Manual (ABC Manual): il punto 2.2 "Awarding contracts to contractors or suppliers", dispone l'obbligo di eseguire tutte le attività di approvvigionamento secondo le prescrizioni emanate dal Gruppo con i "Group Category Management and Contracting Process" (CMCP). A questo proposito il Manual stabilisce che il rispetto degli CMCP assicura che:
 5. Appaltatori e fornitori siano resi edotti del contenuto degli *Shell General Business Principles* (SGBP), del Codice di Condotta e della *Global Helpline*;
 6. Tutti i contratti comprendano le clausole relative al rispetto degli SGBP e del Codice di Condotta;
 7. La *due diligence* sia intrapresa laddove questa costituisca un obbligo (secondo quanto richiamato al punto 2.1 del *Manual* stesso, il quale stabilisce altresì che eventuali segnali di allarme – *red flags* – ravvisati durante *due diligence* devono essere risolti prima del rilascio di una gara d'appalto), prima di invitare i fornitori a presentare offerte;

8. Il processo di gara garantisce la trasparenza.

- Group Anti-bribery & Corruption Programme: all'interno della presente policy di Gruppo, presente all'interno della intranet di SItEP, nella sezione *Shell Control Framework*, vi è la sezione "Awarding contracts to contractors or suppliers" (richiamata attraverso collegamento ipertestuale dal punto 2.2 dell'ABC Manual). Quest'ultima, strutturata sotto forma di vero e proprio protocollo, detta le regole poste alla base della scelta di fornitori e appaltatori che forniscono beni e servizi per il Gruppo Shell, ispirate da principi di trasparenza, eticità e, in generale, rispetto del *Shell Control Framework*.

Sono inoltre garantite procedure speciali laddove siano aggiudicati appalti in paesi ad alto rischio, il valore sia superiore a \$ 50.000 e la durata del contratto sia di almeno 12 mesi.

Le suddette procedure speciali consistono in:

9. Pre-qualificare il fornitore secondo la normale procedura;
10. Chiedere al contraente o fornitore di compilare il certificato che esclude cause di conflitto di interessi nonché la partecipazione di intermediari o funzionari pubblici;
11. Se il certificato compilato indica che funzionari pubblici sono coinvolti con l'appaltatore o il fornitore in questione, il Legale valuta l'opportunità di proseguire il rapporto;
12. Controllare l'eventuale sussistenza di segnali d'allarme – *red flags* –. Tale controllo è consigliato anche per i fornitori che operano in paesi a basso o medio rischio.
13. Nel caso in cui vengano riscontrati effettivamente segnali d'allarme, è necessario chiedere al contraente o fornitore di intraprendere azioni correttive. Se questi ultimi non possono o non vogliono intraprendere tali azioni, la Società deve astenersi dal proseguire il rapporto.

14. Quando non sono ravvisati segnali d'allarme, il processo viene completato, se necessario con il rilascio di un bando di gara.
15. Il contratto sarà sempre formalizzato nei casi in cui questo è ritenuto necessario: in tal caso saranno inserite specifiche clausole del rispetto del Codice di Condotta e degli SGBP, nonché la dichiarazione da parte del fornitore di procedere all'utilizzo di soli subappaltatori che assicurino le medesime caratteristiche di qualità ed i medesimi requisiti di eticità ed affidabilità, e comunque solo previa autorizzazione da parte della Società.
16. Tutti i file riguardanti la *due diligence*, il contratto, i certificati, gli eventuali pareri del legale, e tutta l'altra documentazione inerente la fornitura sono registrati nel sistema informatico TRIM.
- Red flags: all'interno dell'*ABC Manual*, sono elencate una serie di situazioni considerate come segnali di allarme, denominate "red flags"; nel caso in cui, nella fase di selezione di un fornitore ovvero a seguito di *due diligence*, vengano riscontrate tali situazioni – di seguito elencate in riferimento ai contrattisti, fornitori e Joint Venture – la Società valuterà, attraverso la propria funzione Legale, l'opportunità di proseguire il rapporto, compiendo i necessari approfondimenti:
 - I controlli interni implementati dal fornitore non sono adeguati a soddisfare gli standard richiesti da SItEP;
 - Vi è un mancato rispetto delle norme stabilite negli SGBP e nel Codice di condotta;
 - Vi è un mancato rispetto delle deleghe o delle altre procedure di notifica e di approvazione;
 - La responsabilità per l'autorizzazione, la registrazione, il controllo e la revisione dei pagamenti è stata implementata impropriamente;
 - Vi sono incapacità ad ottenere consensi o pareri da parte degli *auditors* esterni di volta in volta coinvolti.

L'esistenza di una qualsiasi di queste situazioni non può di per sé costituire o indicare una violazione delle leggi anti-corrruzione, ma deve sempre far scattare la valutazione del Legale. Ove ritenuto opportuno dal Legale, verranno effettuati ulteriori approfondimenti sui fornitori, volti ad accertare l'affidabilità professionale ed eticità degli stessi. In particolare, nel caso di servizi ritenuti specificatamente sensibili, si provvederà ad acquisire le seguenti informazioni:

- ✓ Possesso di certificazioni sicurezza e ambiente;
 - ✓ Adesioni a Codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria;
 - ✓ Adozione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/01;
 - ✓ Certificati camerali con dicitura antimafia (di cui al c.d. Protocollo di Legalità Confindustria);
 - ✓ Iscrizione alle c.d. White List di cui all'art. 1 co. 52, 53 della L. 190/2012.
- Manual of Authorities (MOA): sono assegnati all'interno di tale documento i poteri di spesa in capo ad ogni singolo dipendente della Società.
 - Segregation of Duties: è presente un iter autorizzativo che garantisce la separazione dei ruoli tra chi richiede e autorizza l'acquisto, chi seleziona i fornitori, chi procede alla negoziazione delle condizioni di fornitura e chi stipula l'accordo.
 - Pagamenti: i pagamenti sono registrati ed effettuati nel rispetto delle condizioni contrattuali e previa verifica di coerenza tra prestazione effettuata e documentazione di supporto.

Ricerca, sviluppo e verifica di realizzabilità di nuovi business upstream in Italia e paesi limitrofi

La Società, promuove in Italia e all'estero, con particolare riferimento ai pesi limitrofi dell'area mediterranea, lo sviluppo del mercato e del *business*, al fine di identificare aree geografiche potenzialmente idonee allo sviluppo di nuove attività *upstream*.

In quest'ottica, accanto ad un'attività condotta da SItEP in prima persona – attraverso l'acquisizione di dati geofisici in grado di mostrare la potenzialità di un nuovo territorio – la Società agisce monitorando le altre Società del settore che hanno già condotto l'attività esplorativa e/o che hanno già ottenuto i permessi necessari per l'inizio dell'attività *upstream*.

In quest'ultimo caso, i contatti con tali Società, che potenzialmente rappresentano nuovi partner, ad esempio di possibili Joint Venture, sono finalizzati a valutare un ingresso in quella determinata area geografica in cui esercitare la propria attività *upstream*, come operatore ovvero come non operatore. I rapporti sono generalmente svolti attraverso l'espletamento delle seguenti tre fasi di seguito descritte:

- 1) Confidentiality agreement: si tratta di discussioni informali tra i *vice president* delle compagini societarie, ovvero tra i rappresentanti locali delle società, al fine di considerare la possibilità di un ingresso nel nuovo business;
- 2) Data room: valutazioni tecniche, economiche e relative allo stato dei permessi, necessarie all'acquisizione del quadro generale relativo al nuovo business;
- 3) Proposta: si negoziano le condizioni di entrata nel nuovo business.

Nell'ambito delle suddette attività, si può ad esempio ipotizzare che la Società, tramite un proprio dipendente, corrompa un componente infedele di altra società privata con denaro o altra utilità al fine di ottenere condizioni maggiormente favorevoli di entrata – ad esempio per la formazione di una nuova Joint Venture.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: è previsto il principio n. 11, riguardante il divieto di offerte, pagamenti, richieste e accettazione di compensi, omaggi o favori per influenzare in modo improprio il corso degli affari. In particolare sono vietate tangenti a scopo di corruzione che coinvolgano entità commerciali, incluse joint-venture – che possano

essere offerte e poste in essere direttamente, ovvero indirettamente tramite terzi quali, ad esempio, agenti o soci di joint-venture. È fatto divieto di offrire, elargire, accettare o incoraggiare tangenti, omaggi o favori in cambio di un trattamento favorevole o per ottenere vantaggi commerciali.

- Shell General Business Principles (SGBP): è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.
- Anti Bribery and Corruption Manual (ABC Manual): il punto 3.3 “*Requirements when setting up new JVs*”, dispone che per tutte le opportunità di nuovi business a cui SItEP è interessata attraverso l'entrata in Joint Venture già esistenti, la Società deve:
 1. Prendere tutte le precauzioni portando a termine un'approfondita *due diligence* per assicurarsi che siano stabiliti rapporti commerciali soltanto con potenziali partner JV stimabili e qualificati;
 2. Verificare l'adeguatezza della *due diligence* eseguita in relazione agli altri partecipanti alla Joint Venture, anche in relazione agli agenti subappaltati e ai consulenti già presenti nella Joint Venture in cui Shell si propone di entrare;
 3. Registrare i documenti riguardanti la *due diligence* all'interno del sistema informatico TRIM.

Nel caso in cui durante l'attività di *due diligence*, si riscontrino segnali di allarme – *red flags* – della specie di quelli contemplati nell'ABC Manual, SItEP valuterà, attraverso la propria Funzione Legale, di svolgere ulteriori approfondimenti che prevedano parametri di valutazioni ulteriori quali:

- ✓ L'adozione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- ✓ Il possesso di certificazioni sicurezza e ambiente;
- ✓ La sussistenza di precedenti penali ex D.Lgs. 231/01 a carico della Società.

- Group Anti-bribery & Corruption Programme: all'interno della sezione "Requirements for Joint Ventures", sono elencati una serie di requisiti che devono possedere i potenziali nuovi partner che sottoscrivono accordi di Joint Venture con SItEP.

A questo proposito, in caso di JV controllata da SItEP, i suoi partner hanno l'obbligo di sottoscrivere, senza riserve, il programma anticorruzione di Shell.

Nei casi, invece, di JV in cui SItEP effettua l'ingresso con una quota di minoranza, viene comunque specificato che la Società rimane destinataria delle disposizioni anti-corruzione per tutte le azioni che compie nell'ambito della JV, nonostante la sua condizione di minoranza. Per tale motivo SItEP è tenuta a chiedere l'adozione, anche ai partner delle Joint Venture nelle quali Shell detiene una quota minore, del programma anticorruzione ovvero di un programma che sia sostanzialmente equivalente.

- Manual of Authorities (MOA): i poteri autorizzativi assegnati sono formalizzati all'interno di tale specifico documento che elenca, per ogni dipendente, i limiti di spesa assegnati in relazione a ciascuna determinata materia.
- Formalizzazione dei contratti: ogni contratto/accordo è siglato previo iter autorizzativo formalizzato. I contratti prevedono clausole sul rispetto delle leggi e standard di riferimento applicabili, così come è richiesto il rispetto del Codice di Condotta e dell'ABC Manual. Ove ritenuto opportuno a seguito di una valutazione da parte della Funzione Legale, vengono previste specifiche clausole che prevedono: i) l'impegno della controparte ad informare la Società di ogni cambiamento intervenuto nella struttura proprietaria e/o in riferimento alle informazioni fornite in fase di selezione o di qualsiasi evento che possa avere impatto sulla possibilità di adempiere agli obblighi contrattuali; ii) il diritto della Società di effettuare controlli sull'operato del partner con riguardo all'oggetto del contratto / accordo stipulato.
- Segregation of Duties: nessuno può gestire le attività in totale autonomia. È presente un alto livello (talvolta di Gruppo) di condivisione e separazione di ruoli.

Gestione del contenzioso

Nel contesto dei rapporti che la Società, anche per il tramite di consulenti che agiscono in nome e per conto della stessa, intrattiene con altre società ugualmente interessate ad una eventuale controversia, potrebbe configurarsi il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: il principio n. 11 detta l'obbligo di astenersi dall'offrire, elargire, accettare o incoraggiare tangenti, omaggi o favori in cambio di un trattamento favorevole o per ottenere vantaggi commerciali.
- Shell General Business Principles (SGBP): è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.
- Principi di controllo: l'attività di gestione del contenzioso viene realizzata in conformità ai seguenti principi di controllo:
 - rispetto di compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del contenzioso;
 - selezione dei legali, e più in generale dei consulenti, nel rispetto dei criteri di serietà e competenza del professionista;
 - formalizzazione del rapporto in un contratto/lettera di incarico;
 - monitoraggio del contenzioso attraverso la tenuta e l'aggiornamento delle comunicazioni del consulente;
 - consegna al legale ed al consulente del Codice di Condotta di SI&EP ed acquisizione dell'impegno formale ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute e inserimento nei contratti di consulenza di una clausola di rispetto del

Codice di Condotta al fine di sanzionare eventuali comportamenti contrari ai principi etici aziendali;

- rendicontazione e monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati: l'attività prestata dai consulenti e dai legali deve essere debitamente documentata e la struttura che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
 - monitoraggio sullo stato di avanzamento del contenzioso o dell'incarico assegnato;
 - evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate prima della liquidazione del compenso, previa acquisizione di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa.
- Archiviazione: il contratto / lettera di incarico con il quale è stato conferito l'incarico al consulente viene debitamente archiviato; vengono tenuti ed archiviati anche su database elettronico tutti i documenti inerenti l'attività prestata e tutte le comunicazioni ed informazioni di sintesi fornite dal consulente (tipologia del contenzioso, data di notifica, oggetto del contenzioso, grado di giudizio, data delle udienze e dei provvedimenti adottati, nominativi dei professionisti incaricati) per almeno dieci anni dalla cessazione del contenzioso.
 - Flussi informativi all'OdV: sono previsti i seguenti specifici flussi informativi in direzione dell'Organismo di Vigilanza:
 - > Ad evento: le comunicazioni di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- > Ad evento: le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Gestione dei rapporti con le Parti Correlate e infragruppo

Nel contesto delle operazioni infragruppo, la Società potrebbe astrattamente commettere fatti di corruzione tra privati.

Nell'ambito della transazione più importante condotta da SIteP nei confronti di una Società del Gruppo – la cessione del greggio a STASCO, società britannica del Gruppo con sede a Londra – il reato potrebbe configurarsi laddove un esponente di SIteP corrompa un dipendente di STASCO al fine di indurla a praticare un prezzo maggiore rispetto a quello che, senza l'accordo corruttivo, sarebbe stato corrisposto.

I rapporti tra le società facenti parte di un medesimo gruppo possono altresì costituire un supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati.

In tale ambito, infatti, sussiste l'astratta possibilità che le società che ne facciano parte possano alterare l'effettività dei rapporti in essere (formalizzando, a titolo esemplificativo, fittizi contratti aventi ad oggetto la prestazione di beni e servizi), al fine, ad esempio, di creare provviste di denaro da destinare alla corruzione di esponenti di altre società.

Controlli esistenti

- **Codice di Condotta**: il principio n. 11 detta l'obbligo di astenersi dall'offrire, elargire, accettare o incoraggiare tangenti, omaggi o favori in cambio di un trattamento favorevole o per ottenere vantaggi commerciali.
- **Shell General Business Principles (SGBP)**: è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.

- Manual of Authorities (MOA): i poteri autorizzativi assegnati sono formalizzati all'interno di tale specifico documento, elencati, per ogni dipendente, in relazione a ciascuna determinata materia.
- Formalizzazione dei contratti: sono sempre formalizzati contratti nei confronti delle società del gruppo per le operazioni poste in essere con esse. Ogni contratto è siglato previo iter autorizzativo formalizzato. I contratti prevedono clausole sul rispetto delle leggi e standard di riferimento applicabili, così come è richiesto il rispetto del Codice di Condotta e dell'ABC *Manual*.
- Segregation of Duties: nessuno può gestire le attività in totale autonomia. È presente un alto livello (talvolta di Gruppo) di condivisione e separazione di ruoli.
- Policy di Transfer Pricing: SItEP, al fine di consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni infragruppo poste in essere, predispone una Documentazione Nazionale che analizza le operazioni intercorse tra la Società e le altre società del Gruppo Shell.

Attività connesse all'area Exploration

Le attività connesse alle attività exploration contestuali alla presentazione della VIA (ricerca e selezione degli stakeholder, gestione dei rapporti con i soggetti beneficiari degli investimenti sociali, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute) possono costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, a favore di esponenti di enti terzi operanti nei settori di interesse per la Società, di somme di denaro o benefici di qualsiasi natura, in vista dell'ottenimento di indebiti favori (i.e. per il corretto proseguimento dei progetti esplorativi della Società) con conseguente possibile integrazione del reato di corruzione tra privati.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: il principio n. 11 detta l'obbligo di astenersi dall'offrire, elargire, accettare o incoraggiare tangenti, omaggi o favori in cambio di un trattamento favorevole o per ottenere vantaggi commerciali.
- Shell General Business Principles (SGBP): è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.
- Manual of Authorities (MOA): i poteri autorizzativi assegnati sono formalizzati all'interno di tale specifico documento, elencati, per ogni dipendente, in relazione a ciascuna determinata materia.
- Segregation of Duties: nessuno può gestire gli incontri con gli stakeholder in totale autonomia, ma a questi vi partecipano minimo due dipendenti di SItEP. Inoltre, è presente un alto livello di condivisione e monitoraggio delle attività, verticale nei confronti della società del Gruppo Shell Exploration con sede a Londra, orizzontale verso il country chair di SItEP. Attività Formative: prima di intraprendere l'iter di incontri propedeutici alla presentazione delle richieste autorizzative, vengono erogate apposite sessioni formative nei confronti dei dipendenti della Società che dovranno partecipare a tali incontri, conferendo a questi ultimi gli strumenti comportamentali finalizzati, da una parte, a tenere un comportamento in linea con le policy del Gruppo onde evitare eventuali comportamenti illeciti, dall'altra, a creare un clima favorevole alla buona riuscita del progetto.
- Tracciabilità: la Società tiene traccia degli incontri effettuati e dei loro contenuti mediante la predisposizione di un report prima e dopo ogni singolo meeting, riportanti data, nominativi delle persone designate a partecipare / presenti, argomenti da trattare / trattati, obiettivi dell'incontro / obiettivi raggiunti, azioni da porre in essere all'esito dell'incontro nonché lo stato di soddisfazione in relazione all'esito stesso.

Selezione e assunzione del personale e rapporti con Agenzie di ricerca personale

L'attività in esame può costituire uno strumento per la commissione del delitto di corruzione privata.

Le attività connesse alla selezione del personale, infatti, presentano profili di rischio in quanto possibile forma di retribuzione indiretta a favore di soggetti privati appartenenti ad altre società, quale corrispettivo per un vantaggio procurato alla Società cui appartiene il corruttore: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del privato corrotto (o, in futuro, dello stesso corrotto) presso la Società, ovvero al miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto familiare del corrotto (o comunque da questo segnalato), in vista del conseguimento di vantaggi procurati dalla condotta del corrotto, che agisce in violazione degli obblighi di fedeltà nei confronti della propria società di appartenenza.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: il principio n. 11 detta l'obbligo di astenersi dall'offrire, elargire, accettare o incoraggiare tangenti, omaggi o favori in cambio di un trattamento favorevole o per ottenere vantaggi commerciali.
- Shell General Business Principles (SGBP): è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.
- Procedura "Selezione e assunzione del personale": è stata formalizzata una specifica procedura che individua e regola le modalità a cui Shell Italia E&P S.p.A. deve attenersi in caso di svolgimento di un processo di selezione, assunzione e gestione di personale da inserire nelle proprie Funzioni Aziendali in relazione agli specifici fabbisogni.
- Segregation of Duties: è presente un iter autorizzativo che garantisce la separazione dei ruoli tra chi richiede, valuta, seleziona e stipula il contratto di assunzione del nuovo dipendente, ovvero tra chi autorizza in via definitiva l'inserimento del lavoratore.

- Formalizzazione dei contratti: gli accordi con agenzie di ricerca personale o aziende fornitrici di servizi di gestione amministrativa del personale sono sempre formalizzati.
- Flussi informativi all'OdV: è previsto il seguente specifico flusso informativo in direzione dell'Organismo di Vigilanza:
 - > Periodico (annualmente): Prospetto contenente il numero dei soggetti assunti, la categoria di appartenenza, l'eventuale autodichiarazione dell'assunto in merito a possibili rapporti con la P.A., i nominativi dei soggetti stranieri assunti, con relativo stato del permesso di soggiorno e una nota contenente l'ammontare dei premi semmai erogati, comprensiva dei relativi criteri utilizzati.

Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e donazioni

L'attività in esame può prospettarsi come supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati.

Le attività connesse alla gestione dell'omaggistica (definizione e approvazione delle tipologia di omaggi, autorizzazioni alla dazione, monitoraggio delle spese sostenute), così come la gestione delle sponsorizzazioni e donazioni (ricerca e selezione degli eventi da sponsorizzare, gestione dei rapporti con gli sponsor, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute), possono infatti costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio della Società, a favore di esponenti di altre società, che, violando i propri obblighi di fedeltà, si lasciano corrompere.

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: il principio n. 13 dispone che l'elargizione e il ricevimento di omaggi ed ospitalità non deve mai influenzare le decisioni commerciali o sottintendere un obbligo per Shell e per i suoi dipendenti. A tal fine Shell scoraggia i propri dipendenti dall'accettare omaggi ed ospitalità da altri partner commerciali.

In particolare, in relazione all'attività di Shell, viene posto il divieto per i dipendenti di astenersi dall'offrire, elargire, richiedere o accettare:

- omaggi ed ospitalità illeciti o inopportuni;
- denaro o equivalenti;
- servizi personali;
- prestiti;
- eventi o pasti, ove non sia presente il partner commerciale;
- omaggi ed ospitalità nei periodi in cui vengono prese importanti decisioni commerciali.

Viene inoltre posto il divieto di astenersi dall'offrire, elargire, richiedere o accettare omaggi ed ospitalità il cui valore superi i limiti prescritti, a meno che non siano stati autorizzati dal diretto superiore.

Infine è stabilito l'obbligo di dichiarare:

- omaggi ed ospitalità elargiti a funzionari pubblici, ad eccezione fatta di quelli di valore marginale come ad esempio un caffè;
 - omaggi ed ospitalità che possono dare l'impressione di creare conflitti di interessi;
 - omaggi ed ospitalità offerti o ricevuti da terzi, il cui valore superi i limiti consentiti.
- Shell General Business Principles (SGBP): è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.
 - Anti Bribery and Corruption Manual (ABC Manual): il punto 2.3 prevede una specifica procedura per la gestione degli omaggi, “Offering or Receiving Gifts & Hospitality (G&H)”, che prevede una serie di step di controllo tra cui: i) tipologie di

beni che non possono costituire oggetto di omaggistica; ii) il principio per cui gli omaggi devono essere ragionevoli e rispondenti ai requisiti normativi ove esistenti; iii) sono previste le soglie di importo oltre le quali l'omaggio non è più considerato ragionevole.

Il punto 2.5 contiene la procedura "Funding social investment activities and sponsorships" che disciplina casi riguardanti *charitable contributions/donations, joint Social Investment project or sponsorships*.

- Manual of Authorities (MOA): i poteri autorizzativi assegnati sono formalizzati all'interno di tale specifico documento che elenca, per ogni dipendente, i limiti di spesa assegnati in relazione a ciascuna determinata materia.
- Pianificazione di budget: le spese di sponsorizzazione sono effettuate in coerenza con il budget approvato.
- Segregation of Duties: è presente un iter autorizzativo che garantisce la separazione dei ruoli tra chi richiede, verifica la presenza dei requisiti da parte del beneficiario, approva e procede al pagamento delle sponsorizzazioni, di contributi e donazioni.
- Valutazione di affidabilità: i contributi sono erogati solo in favore di soggetti affidabili e rispondenti ai requisiti definiti e richiesti dalla normativa di riferimento, previa specifica *due diligence* sul soggetto beneficiario, ove ritenuta opportuna dal *management team*.
- Pagamenti: il pagamento dei contributi è effettuato esclusivamente in favore dell'ente beneficiario e non al singolo soggetto, persona fisica appartenente all'ente.
- Formalizzazione dei contratti: gli accordi di sponsorizzazione sono sempre formalizzati. Contengono specifiche clausole di rispetto delle leggi applicabili, del Codice di Condotta, una dichiarazione della controparte che le somme ricevute saranno utilizzate esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata nell'ambito dell'attività di sponsorizzazione.
- Archiviazione: la documentazione relativa all'attività di sponsorizzazione e ai contributi erogati è debitamente archiviata e conservata ad opera della Funzione

Personal Assistant to the Country Manager / CEO. Per quanto riguarda la gestione dell'omaggistica, la documentazione di supporto riferibile all'autorizzazione e dazione e dell'omaggio è archiviata e conservata ed è, altresì, presente uno specifico registro degli omaggi.

Predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio di SItEP possono costituire supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati.

Più in particolare, dette attività possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (sopravvalutazione di beni della Società, contabilizzazione di costi per beni e servizi non corretta, registrazione di voci di bilancio valutative, ecc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di esponenti di altre società.

Controlli esistenti

- **Codice di Condotta**: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari;
- **Principi di controllo**: segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - l'agevole registrazione contabile;
 - l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità errori interpretativi.
- **Riunioni tra gli organi deputati al controllo (Società di Revisione del bilancio, Collegio Sindacale, Finance Manager)**: devono essere effettuate una o più riunioni tra Società di Revisione, Collegio Sindacale e Finance Manager aventi ad oggetto il progetto di bilancio e la bozza di bilancio.

- Documentazione: è stabilito che la bozza del bilancio ed i suoi allegati siano trasmessi al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del bilancio;
- Archiviazione: sono state stabilite specifiche modalità di archiviazione della documentazione originata nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio, ed individuati i soggetti responsabili della conservazione della stessa.
- Flussi informativi all'OdV: è previsto il seguente specifico flusso informativo in direzione dell'Organismo di Vigilanza:
 - > Periodico (annualmente): Copia del Bilancio annuale, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, e copia della Relazione di Certificazione redatta dalla società di revisione.

C. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

I delitti contro la fede pubblica richiamati dal D. Lgs. 231/2001

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis del D. Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409. La L. 23 luglio 2009 n. 99 ha poi esteso l'art. 25-bis richiamando anche i reati di cui agli art. 473 e 474 c.p.

Infine, il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 che ha apportato modifiche alle fattispecie di cui agli artt. 453 c.p. e 461 c.p.

Si riporta, di seguito, una descrizione in forma sintetica dei reati in esame.

- art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate). La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro

messa in circolazione nonché la fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;

- art. 454 c.p. (Alterazione di monete). La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate). La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;
- art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede). La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati). La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
- art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo). La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;
- art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata). La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi e dati informatici, o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

- art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati). La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.
- art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). La norma punisce la contraffazione di brevetti, disegni e modelli industriali, l'interesse protetto è quello della fiducia dei consumatori nei segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali. I segni distintivi servono ad identificare una impresa, un determinato luogo dove si esercita l'impresa, un determinato prodotto, in modo da fornire una informazione per il consumatore o nella pratica degli affari. I segni distintivi fondamentali sono la ditta, l'insegna e il marchio. Il marchio è una rappresentazione grafica che serve ad identificare un prodotto e la sua provenienza, è dotato di una particolare disciplina di tutela al momento in cui viene registrato. Il brevetto è un particolare titolo giuridico in virtù del quale un'invenzione viene tutelata, in modo che altri non possano sfruttarla, venderla o utilizzarla senza autorizzazione. Anche i disegni e i modelli industriali fanno parte, come il brevetto, dei c.d. diritti di "proprietà industriale", questi sono *"l'aspetto, in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell'ornamento, di un prodotto intero o di una sua parte, dove per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all'assemblaggio per formare il prodotto complesso, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni"*. Oltre alla contraffazione, le condotte punite sono l'uso di prodotti contraffatti e l'alterazione, si tratta quindi di una disposizione a tutela della falsificazione dei prodotti.
- art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). La disposizione persegue l'introduzione o la messa in commercio nel territorio dello Stato di prodotti con segni contraffatti o alterati. Si pensi ad esempio al fenomeno della commercializzazione di prodotti falsi o di imitazioni. Anche in questo caso assumono rilevanza le norme nazionali e internazionali sulla registrazioni di marchi, brevetti e proprietà industriali. Solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere di tale reato.

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta, pur senza l'ausilio di uno specifico questionario, sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale, l'eventuale utilizzo di moneta, carte di pubblico credito e valori di bollo nell'esercizio delle proprie attività e la disponibilità massima utilizzabile per ciascuno strumento di pagamento.

Per le fattispecie di cui agli art. 473 e 474 c.p., occorre premettere che, con riferimento a segni distintivi e proprietà industriali (marchi, brevetti, ecc..) i diritti in uso presso la Società sono stati registrati dalla Capogruppo. Inoltre, SItEP non si occupa di commercializzazione di prodotti e ciò sgombra dal campo di applicazione molte delle condotte ricomprese nei suddetti articoli del Codice Penale. Alla luce di tale valutazione, non è stata riscontrata alcuna attività sensibile riferibile a tale categoria di reati.

D. REATI REALIZZATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dal D. Lgs. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei contenuti dell'art. 25-*quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti in materia di terrorismo o contro l'ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" (art. 25-*quater*, comma 1), nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la

repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999” (art. 25-*quater*, comma 4).

La genericità dei richiami operati dall’art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento all’esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l’applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Quanto alla categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità *ex D. Lgs. 231/2001*:

- Art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico). Detta norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive dell’ordinamento democratico.
- Art. 270-*ter* c.p. (Assistenza agli associati). Detta norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.
- Art. 270-*quinquies* 1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Inoltre, viene perseguito chiunque deposita o custodisce tali beni o denaro.
- Art. 270-*quinquies* 2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). La norma punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*.
- Art. 270-*sexies* (Condotte con finalità di terrorismo). Ai sensi di tale articolo, sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto,

possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

– Art. 280-ter (Atti di terrorismo nucleare). La fattispecie punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

Inoltre, viene punito chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

Tutte le categorie di reato sono state trattate sulla base di un'analisi preliminare effettuata senza l'ausilio di questionari, in quanto:

- l'impossibilità giuridica di circoscrivere tali categorie di reati (trattandosi di una tipologia che, poiché caratterizzata dal riferimento finalistico della condotta, è suscettibile di applicabilità alla quasi totalità di tutti i reati previsti dal nostro ordinamento) avrebbe reso oltremodo difficoltoso effettuare l'individuazione delle aree di rischio con la stessa metodologia seguita per gli altri reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- è stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società.

Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili, tuttavia, si evidenzia che il Codice di Condotta della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

E. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI

La legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

Si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente *ex D. Lgs. n. 231/2001*, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Successivamente, la L. 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24 ter nel D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

Art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/90)
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.)

Le attività sensibili

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non sussistente il rischio riguardo le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d'armi, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, la tratta di persone, lo scambio elettorale politico-mafioso ed il

traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

Di contro risulta astrattamente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p. L'ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti "reati-scopo" già rientranti nell'ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 (si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, più in generale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero ai casi di ricettazione e riciclaggio).

Dubbia, invece, ma non da escludersi, l'ipotesi della riconducibilità in ambito 231 di reati allo stato non ricompresi (si pensi a titolo esemplificativo all'associazione finalizzata a delitti tributari, etc.) e ricondotti in ambito 231 per effetto della contestata associazione per delinquere.

La Società ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi di:

- a) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b) Associazione esterna (sia nazionale o transnazionale), ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. A tal proposito, è stata oggetto di mappatura l'attività del Consiglio di Amministrazione, deputato ad assumere decisioni significative nella gestione aziendale. Con riguardo a tali soggetti si è provveduto ad analizzare la tracciabilità delle decisioni assunte (i.e. verbalizzazione delle riunioni), le regole di funzionamento interno, i meccanismi a presidio della separazione dei ruoli, ovvero dell'esistenza ed adeguatezza di flussi informativi.

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (es: partners) alla Società. A tale riguardo, la Società ritiene di poter fronteggiare il rischio con i presidi già esistenti,

nell'ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nel Codice Etico, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative.

Più nello specifico, in merito alla fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), c.d. "semplice", è opportuno tenere conto delle considerazioni di seguito illustrate.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile (ove, l'elemento temporale insito nella nozione di stabilità deve essere inteso come sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato anche laddove si concretizzi in una partecipazione all'associazione limitata ad un breve periodo);
- un programma criminoso indeterminato; tale elemento distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato che è invece di natura occasionale e per la commissione di reati determinati, con la commissione dei quali si esaurisce l'accordo. Ai fini della configurabilità del reato, l'indeterminatezza del programma criminoso deve intendersi quale pluralità di delitti programmati (Cassazione penale, sez. I, sent. 15 gennaio 1997, n. 67).
- un'adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Altresì, quale elemento soggettivo del reato, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, sia il dolo specifico, che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti. A tal proposito, poiché l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione (Cassazione penale, sez. V, sent. 24 settembre 1998, n. 10076).

Inoltre, la fattispecie in esame, qualificandosi come reato di pericolo per l'ordine pubblico, assume valenza di titolo di reato autonomo, ossia indipendentemente dai delitti che siano commessi (c.d. delitti-scopo). Peraltro, per la sussistenza del reato associativo è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati-scopo non costituisce più illecito penale a seguito di "abolitio criminis" (Cassazione penale, sez. VI, sent. 27 novembre 2003, n. 7187).

Dall'analisi preliminare del reato di associazione per delinquere emerge, pertanto, un'oggettiva e generalmente riconosciuta difficoltà ad individuare specifiche aree nel cui ambito il reato è astrattamente ipotizzabile. Ciò in quanto questo reato può essere facilmente ipotizzato in qualsiasi attività aziendale (dalla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali e dei pagamenti, agli acquisti di beni e servizi, alla valutazione e scelta degli investimenti nonché alla gestione dei centri decisionali interni).

La Società dovrà, dunque, tutelarsi dalla potenziale imputazione di una "colpa organizzativa" che, se presente, potrebbe agevolare la creazione di strutture parallele (ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino dediti in modo stabile e organizzato al perseguimento di attività criminosa – cfr. F. D'Arcangelo, in Rivista 231, La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata) che si poggiano sui mezzi e sulle risorse dell'azienda (requisito della struttura organizzativa), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo, dotandosi di presidi volti ad ostacolarne la nascita.

A tal proposito, dalla ricognizione dei comitati (i.e. Consiglio di Amministrazione), si rileva un adeguato livello di controllo sulle fasi decisionali dei diversi processi critici di business, anche in considerazione dei seguenti elementi:

- della partecipazione ai processi decisionali delle figure apicali, garantendo un tempestivo flusso di informazioni rilevanti al vertice aziendale;
- della tracciabilità dei processi decisionali.

La Società, con riferimento a tali fattispecie di reato, ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all'interno del Codice di Condotta volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

In particolare, le disposizioni contenute nel Compliance Manual e nel Trade Manual, nonché le istruzioni operative contenute nel Supplier Qualification System e nel Category Management and Contracting Process, adottate per la selezione di fornitori, appaltatori ed altri partner commerciali, impongono che siano fatte le opportune valutazioni e verifiche anche relativamente alla provenienza e alla non appartenenza e/o collusione degli stessi con le organizzazioni terroristiche internazionali.

F. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Con l'approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-*septies* che estende la responsabilità amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l'ente sanzioni pecuniarie ed interdittive.

L'impatto di tale intervento normativo è stato senz'altro significativo, considerando, soprattutto, che per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Lesioni colpose ed omicidio colposo

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di **omicidio colposo** è previsto dall'art. 589 del Codice Penale: *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"*

Le norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito "**Testo Unico**" o, semplicemente "**T.U.**"). Il D. Lgs. 81/2008 individua nel Documento di Valutazione

Rischi (di seguito “**DVR**”) il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell’impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l’attività di valutazione di “tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari) (art. 28 comma 1 del T.U.), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Detto documento impone l’ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale.

Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all’art. 25-septies

L’art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell’ente, che il reato sia stato commesso nell’“interesse o a vantaggio” dell’ente stesso.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell’evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all’accadimento dell’evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (testo aggiornato e approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014), il vantaggio per l’ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l’ente di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” l’ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un

reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo, sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e procedure interne che l'ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.

Con riferimento ai rischi connessi all'art. 25^{septies}, la Società provvede ad assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'avvenuta effettuazione di tali attività viene registrata dalla Società attraverso idonei sistemi di registrazione.

La Società, alla luce di tali considerazioni, ha provveduto a:

A) effettuare, un'analisi diretta a valutare il grado di generale conoscenza ed ottemperanza dei maggiori adempimenti alle normative antinfortunistiche ed a tutela dell'igiene e della salute nel lavoro da parte delle Società;

B) assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici e cancerogeni;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'avvenuta effettuazione di tali attività viene registrata dalla Società attraverso idonei sistemi di registrazione.

C) adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo i seguenti principi di comportamento specifici ed introducendo i seguenti elementi organizzativi.

➤ **C. 1 principi di comportamento specifici**

a) principi in materia di struttura organizzativa della Società e dei suoi stabilimenti

- le deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro devono essere redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate;
- devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti e preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società in materia di sicurezza e dell'igiene e salute sul lavoro;
- devono essere correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e devono essere conferite adeguate direttive e poteri necessari allo svolgimento dei ruoli assegnati;
- devono essere resi noti a tutti i livelli dell'organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;
- i responsabili interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, l'RSPP, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi, motivando adeguatamente le scelte effettuate;

b) principi in materia di attività di formazione ed addestramento

- deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e protezione ed agli addetti alle squadre di pronto soccorso ed emergenza;
- deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei collaboratori della Società con riferimento alle materie

antifortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio VDT etc.), ed alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare;

- il personale deve essere costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;
- il datore di lavoro provvede a nominare e formare gli addetti alla lotta antincendio, e gestione delle emergenze, nonché al primo soccorso aziendale;

c) principi in materia di attività di gestione operativa in materia di sicurezza

- deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Testo Unico, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nell'attività di valutazione rischi;
- deve essere predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti;
- devono essere adeguatamente organizzate le squadre di soccorso ed emergenza ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze ed effettuate le prove periodiche ivi previste;
- l'attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli impianti e delle attrezzature di lavoro deve essere organizzata in maniera adeguata e, comunque, idonea a garantire la prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso od altre problematiche tecniche e la sicurezza, in linea con le prescrizioni di legge;

- deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così come prevista dalla normativa vigente;
- deve essere garantito idoneo coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che operano presso la Società, anche attraverso riunioni periodiche dell'RSPP con i responsabili delle imprese e i lavoratori autonomi;

d) principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo

- deve essere predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito della gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate;
- deve essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurre l'incidenza;
- devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate le attività di verifica ed ispezione tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell'RSPP, del Medico competente, e di eventuali esperti terzi, e devono essere tempestivamente sanate le eventuali difformità riscontrate;
- devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell'effettiva attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;

e) principi di comportamento per tutti i dipendenti e lavoratori presso la Società

- devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta;
- devono essere utilizzati correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
- deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze l'insorgere di eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi,

nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, al fine di attenuare dette situazioni di pericolo.

➤ **C. 2 elementi organizzativi introdotti**

- specifici principi all'interno del Codice di Condotta;
- riunioni periodiche, almeno su base semestrale, dell'O.d.V. con RSPP e con soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività alle procedure in materia di sicurezza;
- i seguenti specifici flussi informativi:
 - il datore di lavoro invia le deleghe in merito alla sicurezza e le nomine dell'RSPP e del medico competente all'O.d.V.
 - l'RSPP, comunica per iscritto, su base semestrale, al datore di lavoro, ai dirigenti delegati per la sicurezza e all'O.d.V. il programma delle visite ispettive annuali programmate;
 - l'RSPP, l'RLS e il medico competente comunicano al datore di lavoro, ai dirigenti delegati per la sicurezza e all'O.d.V. ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
 - l'RSPP e il responsabile della formazione comunicano all'O.d.V. il programma dei corsi e delle attività di formazione ed informazione svolte per i dipendenti ed i collaboratori e rendono conto delle attività effettuate e dei risultati conseguiti;
 - l'RSPP viene prontamente informato di ogni contratto di appalto con imprese appaltatrici o con lavoratori autonomi che debbano prestare le loro attività presso la Società e verifica se vi sia la necessità della redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze e di ulteriori attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza e provvede a predisporre l'idonea documentazione; l'RSPP trasmette periodicamente una relazione in merito agli

adempimenti di cui al presente punto, e ogni ulteriore informazione utile e necessaria in merito alle attività di coordinamento attuate, all'O.d.V.;

- l'RSPP fornisce copia di ogni DVR ed ogni suo aggiornamento al datore di lavoro, e lo rende disponibile per la consultazione all'O.d.V. della Società;
- il datore di lavoro, l'RSPP ed il medico competente aggiornano periodicamente (almeno annualmente) il Consiglio di Amministrazione e l'O.d.V. della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo una copia o una sintesi del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa;
- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 l'O.d.V. dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Responsabile dell'area di volta in volta interessata; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno trasmessi all'O.d.V. al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell'autorità di controllo;
- tutto il personale che venga a conoscenza di fatti, atti/omissioni potenzialmente lesivi della garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e di ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, è tenuto a segnalarli direttamente all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dal sistema di reporting adottato dalla Società, ovvero avvalendosi di ogni altro mezzo di comunicazione;
- vengono comunicate all'O.d.V. le violazioni da parte del personale alle disposizioni delle leggi in materia di sicurezza, alle norme interne ed alle istruzioni impartite anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta.

L'O.d.V. si riserva di proporre ogni modifica ed integrazione agli elementi organizzativi introdotti che sia necessaria al mantenimento di un efficace sistema di gestione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

G. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-*octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti – individuati agli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto (di seguito i “**Destinatari**”) – che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. Lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti. Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge.

A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'O.d.V., esistenti negli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Da ultimo, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”) ha modificato gli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del

codice penale, richiamati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, al fine di estenderne l'area di applicazione anche ai casi in cui i relativi reati presupposto sono delitti colposi o contravvenzioni, ove ricompresi nel catalogo dei reati rilevanti ai fini del medesimo decreto.

A tal riguardo, la Società ha già individuato nel proprio Modello organizzativo opportuni presidi di controllo volti a mitigare il rischio di commissione dei menzionati reati.

Si rinvia, in particolare:

- a quanto previsto nelle Parti Speciali B «Reati societari e Market Abuse», F «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e N «Reati ambientali» del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Shell Italia E&P S.p.A.
- agli specifici principi e regole del «Codice di Condotta», Allegato n.4 al Modello ed agli «Shell General Business Principles».

Si riportano, di seguito, i reati ricompresi nella famiglia in oggetto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive

lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Si rileva che è stato aggiunto, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, il comma 2: “La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell’impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Si rileva che è stato aggiunto, con D.Lgs. 195/2021, un comma 2: “La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.”

Inoltre, sempre con il D.Lgs. 195/2021 all’ultimo comma le parole “di cui al secondo comma dell’art. 648”, sono state sostituite con le parole “di cui al quarto comma dell’art. 648).

Le attività sensibili

Occorre innanzitutto osservare che la Società non rientra tra i soggetti destinatari così come definiti dal D. Lgs. 231/2007, e quindi non è tenuta ad osservare le apposite misure e gli obblighi di comportamento di cui al citato Decreto.

Principi generali e Protocolli specifici

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività sensibili Shell Italia E&P con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-*octies*.

La Società ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all'interno del Codice di Condotta volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

Inoltre, la Società ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo:

- Controlli specifici: la Società ha provveduto ad adottare i seguenti controlli specifici:
 - viene utilizzato il sistema informatico SAP;
 - viene utilizzato un archivio informatico finalizzato alla registrazione e archiviazione dei dati ed informazioni in merito a clienti ed operazioni;
 - i pagamenti sono effettuati da una funzione separata rispetto alla contabilità dei fornitori. Il processo dei pagamenti, gestito con un sistema informatico, che prevede un controllo automatico di quadratura tra l'ordine approvato, il ricevimento del bene/servizio e la fattura;
 - controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione a supporto sono effettuati dalla Funzione Finance;
 - viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti e degli incassi;
 - sono stati definiti i criteri qualitativi e quantitativi di selezione dei fornitori;

- è mantenuta evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).
- è stata predisposta e aggiornata una Vendor List;
- viene verificata la corrispondenza quantitativa e qualitativa degli *items* risultanti dal documento di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto;
- sono previsti controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta, e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino;
- i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice di Condotta adottato da Shell Italia E&P, al fine di sanzionare condotte/comportamenti contrari ai principi etici.

- Principi generali di comportamento:

è fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice di Condotta;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export e/o nel caso di società facenti parte dello stesso Gruppo), deve essere garantito il rispetto del principio di correttezza trasparenza e buona fede;
 - con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e del partner devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all'uopo anche gli strumenti messi a disposizione da consulenti esterni;
 - gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico-finanziari della Società devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
 - è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso gruppo; in particolare, deve essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme);
 - in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti deve essere garantita la massima trasparenza;
- Organismo di Vigilanza: è previsto un preciso obbligo a carico dell'O.d.V. di valutare eventuali criticità emerse nel corso dell'applicazione dei suddetti strumenti di controllo.

GI. AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies, co.1)

IL 15 dicembre 2014 è stata approvata la L.15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il

potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, che ha introdotto nell’art. 25-*octies*, co. 1, del D.Lgs. 231/01 l’art. 648-*ter* 1 c.p.

Si rileva che anche l’autoriciclaggio è stato oggetto di riforma con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 e di seguito si riporta il testo dell’articolo aggiornato.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Le attività sensibili

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi.

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

1. sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi.

Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova della mancanza di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico volto ad una rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza applicativa quali reati-presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento endogeno o esogeno all'ente.

I principali risultati operativi scaturiti dalle segnalazioni di operazioni sospette dimostrano come i reati-base più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica

amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata.

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati-base fanno già parte del c.d. catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti Speciali del Modello 231 dedicate ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, quali misure di mitigazione del rischio di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa quali, ad esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, etc., nel caso in cui comportino un provento esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi già posti in essere con riguardo al reato di riciclaggio.

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente l'inclusione del rispetto degli obblighi di legge all'interno del Codice Etico adottato dalla Società, nonché la previsione dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto.

Dunque, le uniche fattispecie ad oggi non ricomprese nel D.Lgs. n. 231/2001, ma che possono ascrivere nel novero dei reati-presupposto dell'autoriciclaggio, e che al contempo trovano riscontro all'interno di una attività di impresa sono quelle riconducibili al D.Lgs. 74/2000 che disciplina i reati tributari.

In questo senso, ai fini della mappatura del reato di autoriciclaggio si è preso in esame il processo di gestione del rischio fiscale.

Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita nell'indagine dei possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel contesto aziendale, che astrattamente potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie. In questo senso, oggetto di analisi sono stati, oltre il ciclo passivo ed il ciclo attivo, le operazioni infragruppo nonché quelle con società non appartenenti al gruppo e/o con sede legale all'estero.

Inoltre, dal momento che la norma richiede altresì che tale impiego sia idoneo ad ostacolare in concreto l'individuazione della sua provenienza illecita, nel compiere l'analisi abbiamo ragionevolmente considerato che talune attività di utilizzo del provento illecito non sono idonee ad ostacolarne concretamente l'identificazione delittuosa, come tutte quelle attività economiche che costituiscono l'ordinaria attività aziendale; in questo senso, un esempio può essere costituito dal pagamento degli stipendi dei dipendenti con i proventi del delitto presupposto.

Aree a rischio reato:

- > *Ciclo passivo / acquisti*
- > *Ciclo attivo*
- > *Operazioni infragruppo*

Aree strumentali:

- > *Operazioni sul capitale sociale e straordinarie*
- > *Dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale*

Ciclo passivo / acquisti

L'attività rileva sia sotto il profilo strumentale, dal momento che potrebbero essere ricevuti beni derivanti in realtà da delitti che la Società ha posto o concorso a porre in essere con taluni fornitori, sia diretto, in quanto potrebbe essere realizzata mediante denaro proveniente da delitto (compiuto, anche a titolo di concorso), sempre che sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato.

Ciclo attivo

Tale attività potrebbe essere strumentale alla realizzazione del reato in esame, qualora il flusso finanziario per il pagamento di una fattura relativa ad una prestazione erogata provenga da delitti commessi dalla Società o in concorso con la controparte contrattuale. Inoltre, può assumere rango di attività sensibile diretta, nel momento in cui comporti l'utilizzo di beni o altre utilità provenienti da delitto (compiuto, anche a titolo di concorso), sempre che la modalità sia idonea ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita di tali beni o altre utilità.

Controlli esistenti

Le suddette attività sensibili con riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio sono riconducibili alle medesime individuate con riguardo alle fattispecie di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita:

per la descrizione dei presidi alle stesse associati ed adottati dalla Società si rinvia a quanto indicato all'interno della sezione G. "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita", paragrafo "Principi generali e Protocolli specifici", pag. 127 e ss.

In aggiunta si evidenziano i seguenti elementi:

- Procedure: la Società ha adottato la procedura di Gruppo "*Shell Group Financial Proposal*", "*Governance, Risk & Assurance, Work Instruction for: Integrity Due Diligence (IDD) Screening*" che prevede una selezione delle controparti sulla base di una valutazione dei fattori di rischio collegati ad aspetti inerenti l'integrità aziendale (sanzioni, black list, report negativi dei media, conoscenza della proprietà e degli amministratori che gestiscono l'ente). In particolare, l'obbligo di Integrity Due Diligence, nelle operazioni di ciclo passivo e di ciclo attivo, scatta ogni qualvolta vi siano forniture di beni e servizi per un valore superiore ai \$ 50,000 annui ovvero clienti che ricevono da Shell prodotti o servizi, sempre per un valore superiore ai \$ 50,000 annui.

Operazioni infragruppo

Il reato potrebbe, teoricamente, realizzarsi, come attività diretta, nel caso in cui la Società effettui una prestazione in favore di altra società facente parte del Gruppo utilizzando somme, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto (compiuto, anche a titolo di concorso), sempre che la prestazione sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro, bene o altra utilità utilizzata.

L'attività potrebbe essere altresì strumentale per il compimento del reato in esame, a titolo esemplificativo, qualora la Società effettui operazioni infragruppo con l'intento di raccogliere denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti commessi dalla Società stessa, ovvero in concorso con la società del Gruppo.

Controlli esistenti

La suddetta attività sensibile con riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio è riconducibile alla medesima individuata con riguardo alle fattispecie di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché di corruzione tra privati:

per la descrizione dei presidi alla stessa associati ed adottati dalla Società si rinvia a quanto indicato all'interno della sezione G. "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita", paragrafo "Principi generali e Protocolli specifici", pag. 127 e ss. nonché della sezione B1 "Corruzione tra privati", pag. 96 e 97.

In aggiunta si evidenziano i seguenti elementi:

- **Cash Pooling**: SItEP ha stipulato con la Società del Gruppo Shell Treasury Ltd (STCL) un contratto di cash pooling, regolato dal "Master Agreement between Shell Treasury Centre Limited and Shell Italia E&P S.p.A.", stipulato l'8 giugno 2005. Il contratto ha durata illimitata. Il rapporto è gestito attraverso un conto corrente bancario centrale, aperto a nome di STCL. SItEP mantiene il proprio conto corrente, sul quale si registrano le movimentazioni su base giornaliera. A tal fine, sono stati aperti due conti presso STCL, uno in Dollari US e l'altro in Euro. Ciascuno dei due conti è collegato

con il corrispettivo conto corrente di SIteP, presso la Royal Bank of Scotland (“RBS”). Il conto RBS in Dollari US è usato prevalentemente per incassare i proventi delle vendite di greggio. Il conto alimenta il cash pooling in Dollari US presso STCL, quindi i fondi vengono automaticamente trasferiti presso STCL e convertiti in Euro. SIteP mantiene le proprie liquidità denominate in Euro poiché la maggior parte delle spese sostenute sono denominate in tale valuta. Gli interessi sono calcolati su base giornaliera, e basati sui rating mid-prices della RBS. E’ previsto inoltre che la società fornisca quotidianamente, secondo gli orari previsti nel contratto, una previsione di tutte le transazioni a breve termine, al fine di favorire la gestione corrente del conto da parte di STCL.

Operazioni sul capitale sociale e straordinarie

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale per il compimento del reato in esame, a titolo esemplificativo, qualora la Società ponga in essere operazioni sul capitale sociale ovvero operazioni straordinarie, con l'intento di raccogliere denaro proveniente da attività criminose (compiute, anche a titolo di concorso), al fine di reinvestirlo con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

Controlli esistenti

La suddetta attività sensibile con riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio è riconducibile alla medesima individuata con riguardo alle fattispecie di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché alle fattispecie appartenenti alla famiglia dei reati societari:

per la descrizione dei presidi alla stessa associati ed adottati dalla Società si rinvia a quanto indicato all'interno della sezione G. "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita", paragrafo “Principi generali e Protocolli specifici”, pag. 127 e ss. nonché della sezione B "Reati societari", paragrafo “Standard di controllo specifici”, pag. 71 e ss.

In aggiunta si evidenziano i seguenti elementi:

- Procedure: la Società ha adottato la procedura di Gruppo "*Shell Group Financial Proposal*", "*Governance, Risk & Assurance, Work Instruction for: Integrity Due Diligence (IDD) Screening*" che prevede una selezione delle controparti sulla base di una valutazione dei fattori di rischio collegati ad aspetti inerenti l'integrità aziendale (sanzioni, black list, report negativi dei media, conoscenza della proprietà e degli amministratori che gestiscono l'ente). In particolare, l'obbligo di Integrity Due Diligence, nelle operazioni straordinarie, scatta ogni qualvolta vi siano fusioni, acquisizioni o partner di disinvestimento.
- Organismo di Vigilanza: in occasione dell'incontro periodico che si svolge tra l'OdV e il Collegio Sindacale, l'Organismo ha notizia di eventuali operazioni straordinarie o aumenti di capitale in corso.

Dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale per il compimento del reato in esame, dal momento che il provento illecito da reimpiegare in attività economiche può derivare altresì dalla commissione di un reato tributario, ancorché sotto forma di risparmio di imposta.

Controlli esistenti

- Responsabile Fiscale: la Società prevede nel proprio organico una specifica Funzione "Tax Specialist", in possesso di skills specifiche in campo fiscale. Tale funzione è composta da un Country Tax Lead, responsabile per le società italiane del Gruppo Shell, e si avvale, per SItEP, di un Tax Advisor dedicato.
- Procure e deleghe: sono state formalizzate delle procure che distribuiscono i poteri di firma e di invio delle dichiarazioni fiscali. In particolare l'AD e il Finance Manager sono i soggetti ai quali è stata conferita una procura per firmare le dichiarazioni fiscali.

- Segregazione di funzioni: presso il dipartimento Finance di SIItEP viene svolto il calcolo delle imposte ai fini del bilancio, effettuando le variazioni fiscali in termini di costi indeducibili e ulteriori deduzioni spettanti, conformemente alle norme fiscali. Tale calcolo viene poi riportato nella dichiarazione dei redditi, con le opportune differenze eventualmente individuate in sede di controllo. La funzione Tax svolge un controllo sui suddetti calcoli, con particolare riferimento alle voci più sensibili (spese di rappresentanza, ammortamenti fiscali, operazioni straordinarie, etc.), informando il dipartimento Finance circa il corretto trattamento fiscale da applicare. Il Finance Manager riceve la dichiarazione e la firma, approvandola nella misura in cui il processo suddetto sia stato attuato nel rispetto dei controlli previsti (con riferimento a chi ha effettuato i calcoli e chi li ha controllati).
- Archiviazione: i libri obbligatori fiscali e contabili sono tenuti presso la sede di Shell Italia E&P e gestiti dal Dipartimento Finance. Il controllo sulla tenuta dei libri obbligatori è svolto dalla Società di Revisione.
- Transfer Pricing: con riferimento alle operazioni infragruppo, la Società predispone la documentazione nazionale in materia di prezzi di trasferimento (*country file*), allo scopo di fornire un quadro il più possibile completo delle transazioni infragruppo intercorse nel periodo d'imposta e della correttezza e adeguatezza sostanziale dei relativi criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento.
- Progetto di adempimento collaborativo: la Società, nell'anno 2014, ha aderito al progetto pilota, denominato "Regime di adempimento collaborativo per i grandi contribuenti". Nell'ambito del progetto pilota, insieme alle altre imprese selezionate, la Società ha collaborato con l'Agenzia delle Entrate prendendo parte a specifici tavoli tecnici, nell'ambito dei quali sono state discusse svariate tematiche, tra le quali rilevano:
 - Le caratteristiche dei Modelli interni di gestione del rischio fiscale;
 - Gli elementi e le caratteristiche del nuovo approccio Fisco-contribuente;

- Gli adempimenti e gli incentivi che potranno essere posti a carico/beneficio del contribuente;
- Gli impegni assunti da parte delle Agenzia delle Entrate.

L'obiettivo del "gruppo di lavoro" dell'Agenzia delle Entrate era quello di pervenire alla definizione condivisa delle caratteristiche dei sistemi interni o modelli organizzativi di gestione del rischio fiscale, degli adempimenti ed incentivi che potranno essere posti a carico/beneficio del contribuente e delle relative obbligazioni che l'Agenzia delle Entrate assumerà nei confronti dei grandi contribuenti che hanno aderito a tale progetto.

In questo contesto, il sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework) di SItEP è stato presentato dalla Società all'Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto la validità di tale framework.

- Tax Manual Notes: la Società ha implementato molteplici istruzioni operative in materia fiscale, tra cui quella che contiene le check degli elementi da tener presente nel momento in cui viene compilata la dichiarazioni dei redditi. In tale documento viene esplicitato il principio che sancisce una policy fiscale non aggressiva, che si traduce nel dovere di non eseguire un'operazione nel caso in cui questa sia contornata, dal punto di vista fiscale, da un orientamento contrario da parte della giurisprudenza o da interpretazioni dubbie da parte dell'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, il documento contiene un protocollo che descrive i comportamenti da seguire nel momento in cui si presentino "tax positions" incerte, che possono essere adottate: solo nel caso non vi sia alcun orientamento o pronuncia espressamente contraria da parte delle autorità fiscali e degli organismi della giustizia tributaria.
- Tax Control Framework: la società si è dotata di un sistema di gestione del rischio fiscale, consistente in adeguati strumenti e modelli di controllo del rischio fiscale che definiscono, tra l'altro:
 - Il contenuto dei principi e delle linee guida operative;
 - Le procedure e i protocolli per l'accertamento e il monitoraggio dei rischi fiscali;

- L'individuazione di specifiche responsabilità;
- L'individuazione dei soggetti preposti al controllo;
- La definizione di un adeguato piano di informazione e formazione aziendale.

Tale sistema di gestione del rischio fiscale è basato sui principi del COSO Report e del Turnbull Report.

Nonostante il set dei controlli previsti sia unico per l'intero Gruppo Royal Dutch Shell, ogni Società esegue solo i controlli applicabili alla propria effettiva attività, secondo modalità specifiche per la propria realtà aziendale.

Per ciascun controllo vengono individuati un "executor" e un "owner".

I controlli sono classificabili secondo l'importanza dei rischi da essi coperti e si dividono in:

- RDS Key: coprono i rischi da cui potenzialmente potrebbero scaturire "*material misstatements*" nel bilancio della capogruppo Royal Dutch Shell (RDS) e sono monitorati a livello centrale mediante lo specifico software "*Greenlight*", che ne conserva le evidenze documentali e dà atto delle verifiche sulla loro efficacia;
- Key non SOX & Non Key non SOX: i controlli "Key non SOX" e "Non Key non SOX" sono monitorati a livello locale.

Imposte dirette: per quanto riguarda SITEP, vengono eseguiti 12 differenti controlli, 8 su base trimestrale e 4 su base annuale. I controlli relativi alle imposte dirette sono classificati in base alla materialità del rischio (su base annua) nel carico fiscale del bilancio consolidato di Royal Dutch Shell:

- ✓ RDS Key: oltre USD 500 mln per imposte correnti e imposte differite passive, oltre USD 250 mln per imposte differite attive;
- ✓ Key non SOX: tra USD 250 mln e USD 500 mln per imposte correnti e imposte differite passive, tra USD 125 mln e USD 250 mln per imposte differite attive;
- ✓ Non Key non SOX: tutti gli altri controlli.

In base a quanto sopra, i 12 controlli di SITEP sono:

- 2 RDS Key
- 5 Key non SOX
- 5 Non Key non SOX.

Su base trimestrale, la Funzione Tax comunica i cambiamenti delle leggi fiscali ai Controller del Dipartimento Finance (incaricati del calcolo delle imposte), assicurandosi che essi siano riflessi adeguatamente nel calcolo delle imposte e nel documento che sintetizza le regole fiscali (Key Assumption Schedule, oggetto del controllo C7.2.b [non key non SOX]). Su base annuale, la Funzione Tax individua le differenze tra il carico fiscale di ciascuna società (poi riflesso nel bilancio consolidato di Royal Dutch Shell) e quanto riportato nella relativa dichiarazione dei redditi, assicurandosi che tali differenze siano state correttamente riportate a conto economico.

Imposte indirette: viene eseguito un unico controllo specifico (C6a.3.a, key non SOX), inerente alla verifica a campione della correttezza delle registrazioni sui libri IVA vendite e acquisti. Vi sono altri 23 controlli riconducibili all'IVA, in quanto relativi a processi che portano alla registrazione nei libri IVA di fatture di vendita e di fatture di acquisto. Anche i controlli IVA sono classificati in base alla materialità del rischio, risultante non necessariamente da importi monetari ma da una valutazione qualitativa.

In base a quanto sopra, SITEP presenta:

- nessun controllo RDS Key
- 15 Key non SOX
- 9 Non Key non SOX.

Su base mensile, la Funzione Tax:

- I. verifica a campione che le fatture di vendita e le fatture di acquisto siano appostate nei libri IVA vendite e acquisti in modo tempestivo e con il trattamento IVA previsto dalle norme fiscali;

II. accerta che l'importo della liquidazione IVA sia correttamente riflesso in contabilità;

III. che detto importo sia riportato esattamente sul modello F-24 di pagamento.

Su base mensile, gli “executor” devono confermare ad un incaricato dell'organizzazione locale (c.d. “focal point”) che i controlli sotto la loro responsabilità sono stati eseguiti, tenendo a disposizione la documentazione a supporto per eventuali verifiche.

Con riferimento all'insieme dei presidi che costituisce il Tax Control Framework, la regolare e tempestiva esecuzione dei controlli viene verificata, a vari livelli e secondo diverse modalità, da:

- a) Shell Internal Audit (SIA)
- b) Governance Risk Assurance (GRA)
- c) Collegio Sindacale
- d) Società di Revisione.

H. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Con l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, - in vigore dal 5 aprile 2008 - è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 (in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79).

Per crimine informatico, generalmente, si intende ogni comportamento previsto e punito dal codice penale o da leggi speciali in cui qualsiasi strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.

Viene utilizzato il termine “reato informatico” per indicare qualsiasi condotta realizzata per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata dall'ordinamento penale. Può essere considerato reato informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento del sistema informatico.

Una definizione “dottrinarica” di crimine informatico è quello di “*crimine nel quale un sistema di elaborazione o una sua parte ricopre uno dei seguenti ruoli:*

- *oggetto (ciò include la distruzione o la manipolazione dell'elaboratore, dei dati e dei programmi in esso contenuti e delle relative apparecchiature di supporto)*
- *soggetto (quando l'elaboratore è il luogo, il motivo o la fonte del crimine)*
- *strumento (quando ciò che avviene in relazione all'elaborazione non è di per sé illegale, ma serve a commettere crimini di altro tipo, es. sabotaggio).*

In pratica un sistema di elaborazione, o ciò che viene prodotto dall'elaboratore, è usato come mezzo per compiere frodi, sabotaggi, falsificazioni”

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto un nuovo art. 24-bis nel D. lgs. n. 231/2001 che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie:

- Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.).

Si rileva che con la L. n. 238/2021 – “Recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019/2020”, entrata in vigore il 1 febbraio 2022, il Legislatore ha modificato gli artt. 615-quater, 615-quinquies, 617-quater e 617-quinquies del codice penale, rientrati fra i reati presupposto della famiglia ex art. 24-bis nel D. lgs. n. 231/2001 “Delitti informati e trattamento illecito dei dati”.

Falsità di documenti informatici (art. 491-bis)

Condotta

Punisce chi integra uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

Ipotesi di reato

Soggetti integrano il reato al fine di modificare un documento informatico ad interesse o vantaggio della Società.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)

Condotta

Punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Ipotesi di reato

Soggetti che si introducono nel sistema informatico della Società per effettuare operazioni che portino un interesse o vantaggio per la Società (diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti).

Soggetti si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni al fine di procurare un interesse o vantaggio alla Società (sistemi per le gare d'appalto, sistemi informativi di competitors, ecc.).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater)

Condotta

Punisce la condotta di chi abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Ipotesi di reato

Soggetti si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri, codici di accesso ai sistemi informatici al fine di accedere al sistema interno ed effettuare operazioni che portino interesse o vantaggio per la Società.

Soggetti si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri, codici di accesso di sistemi informatici al fine di accedere a sistemi esterni e procurare un interesse o vantaggio alla Società.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies)

Condotta

Punisce la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Ipotesi di reato

Soggetti danneggiano o interrompono il sistema informatico/telematico o parte di esso per creare un disservizio ad un competitor o per creare situazioni di boicottaggio di altri soggetti interlacciati alle reti.

I sistemi diffondono malware.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater)

Condotta

Punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Ipotesi di reato

Soggetti integrano il reato intercettando terze parti e carpando informazioni che possano essere di interesse o vantaggio per la Società.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies)

Condotta

Sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ipotesi di reato

Soggetti installano le apparecchiature di cui al reato per intercettare terze parti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis)

Condotta

Punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ipotesi di reato

Soggetti integrano il reato per indurre terze parti all'acquisto di servizi extra per la gestione dei loro dati su

infrastrutture.

Soggetti si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni ed integrano il reato ad interesse o vantaggio della Società.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter)

Condotta

Sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ipotesi di reato

Soggetti che integrano il reato con i dati informatici conservati per legge (i.e. tabulati dei dati telefonici o telematici) al fine di suscitare un interesse o un vantaggio per la Società.

Soggetti che integrano il reato per ad esempio per limitare le frequenze per le comunicazioni di soccorso.

Soggetti che violano sistemi informatici dello Stato o equipollenti e integrano il reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater)

Condotta

Punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ipotesi di reato

Soggetti che alterano il funzionamento del sistema informatico usato da un cliente per la gestione delle sue attività.

Soggetti che si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni e integrano il reato (i.e. cancellano i software o altri file in genere che permettono il funzionamento del sistema).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies)

Condotta

Incrimina la condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ipotesi di reato

Soggetti integrano il reato al fine di rendere inservibili i sistemi che tracciano il traffico telematico o per limitare i canali radio per le comunicazioni di soccorso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies)

Condotta

Punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ipotesi di reato

Soggetti integrano il reato al fine di alterare, modificare documenti sottoposti a firma elettronica.

Principi generali e Protocolli specifici

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività sensibili Shell Italia E&P con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 24-bis.

La Società, con riferimento a tali fattispecie di reato, è dotata principi e regole di comportamento all'interno del Codice di Condotta e nelle *policies* aziendali volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

Inoltre, la Società ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo:

In particolare, i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono:

- è garantita, in caso di malfunzionamento o di fermo del sistema, la disponibilità di un piano di emergenza;
- è garantita la corretta esecuzione delle operazioni di avvio e chiusura del sistema;
- è garantito uno specifico controllo sulla corrispondenza tra i diritti di accesso richiesti e le effettive mansioni del dipendente;

- vengono condotte valutazioni periodiche per verificare l'adattabilità e l'integrità delle misure di sicurezza;
- viene assicurato un *training* (adeguato al livello di competenza) a favore dell'utente autorizzato all'accesso.

Il sistema di controllo informatico di Shell Italia E&P si basa sui seguenti elementi:

- individuazione delle responsabilità;
- individuazione del responsabile dell'amministrazione del sistema;
- classificazione delle informazioni;
- sicurezza dei dati;
- sicurezza della rete;
- sicurezza degli strumenti informatici;
- sicurezza del software;
- sicurezza dei documenti;
- piano delle emergenze;
- educare e sensibilizzare sul tema della sicurezza informatica;
- predisposizione di *policy* e loro approvazione;

La Società provvede periodicamente ad effettuare iniziative formative rivolte a tutti i dipendenti aventi ad oggetto (i) i controlli informatici di cui alle procedure sopra richiamate (ii) i connessi principi di comportamento, nonché (iii) le responsabilità degli stessi dipendenti in tale ambito.

Inoltre la Società ha provveduto ad adeguarsi ai dettami normativi previsti dal D.Lgs. 101/2018 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati*

personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

➤ Principi generali di comportamento:

è fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice di Condotta;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei delitti informatici.

I. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La L. 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto all'art. 25-*bis* 1 i delitti denominati “contro l'industria e il commercio”:

- Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio;
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p.– Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 *ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 *quater* c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- Art 513 *bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia e violenza;
- Art. 514 c.p. – Frode contro le industrie nazionali.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.) La condotta prevista dalla norma riguarda l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti per arrecare una turbativa o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. I soggetti tutelati dalla norma sono le imprese e non l'attività economica in generale. Il dolo richiesto è specifico: è, infatti, la volontà di impedire o turbare l'attività d'impresa. Il reato è perseguibile a querela di parte, che può essere presentata soltanto dai soggetti lesi dalle condotte e quindi da chi esercita un'attività d'impresa o commerciale, ciò a conferma del fatto che la tutela della norma non riguarda il mercato e la produzione in senso generico.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Il reato riguarda la c.d. consegna dell'*aliud pro alio*, ovvero di una cosa per un'altra. Il bene tutelato è la fede pubblica e non rileva che il soggetto frodato abbia subito un danno dalla condotta vietata. Soggetto attivo può essere l'imprenditore ma anche i suoi collaboratori o familiari. Il delitto presuppone l'esistenza di un contratto, poiché la cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Anche per questa norma l'interesse tutelato dal legislatore è quello della buona fede negli scambi commerciali. La condotta tipica consiste nel riportare dati falsi nell'etichette apposte sui prodotti agro-alimentari. Per "genuinità" del prodotto si intende sia la conformità alle norme che regolano un determinato settore agro-alimentare, sia l'assenza di alterazione. Uno degli elementi su cui si basa l'accertamento è proprio la conformità del prodotto rispetto a quanto viene riportato nell'etichetta (dati sulla composizione, le sostanze utilizzate, il rispetto di regolamenti o procedimenti produttivi).

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) La disposizione punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La norma vieta l'utilizzazione di marchi mendaci, ossia quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Inoltre, per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto secondo la normativa interna o internazionale.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) La norma è di nuova introduzione, infatti la L. 99/2009 oltre ad intervenire sul D. Lgs. 231/2001 ha anche inserito nuove disposizioni nel Codice Penale. Il reato è configurabile allorquando sia esclusa la ricorrenza delle fattispecie di cui agli art. 473 e 474 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene al diritto di sfruttamento dei diritti di proprietà industriale, *i.e.* marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Il reato si compie quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene; si ha invece "violazione del titolo", quando non sono rispettate le

norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.) Anche l'art. 517 *quater* è stato introdotto nel Codice Penale dalla L. 23.7.2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. La norma introduce due nuove fattispecie di delitto, che vanno ad integrare la previsione dell'art. 517 bis, introdotto dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, che già contemplava una circostanza aggravante i delitti di cui agli artt. 515, 516 e 517, nel caso in cui tali reati avessero ad oggetto alimenti di origine controllata (“doc”), garantita (“docg”), protetta (“dop”) o comunque sottoposta a una specifica disciplina e tutela. Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è da individuare nella tutela della generalità dei consumatori da condotte che presentano una spiccata attitudine ingannatoria circa la provenienza di prodotti agroalimentari particolarmente qualificati, perché sottoposti a una specifica disciplina e tutela in ordine alla indicazione della loro origine geografica. L'ultimo comma della norma, ugualmente a quanto previsto per gli artt. 473, 474 e 517 *ter*, subordina la punibilità dei delitti previsti al 1° e al 2° comma alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art 513 *bis* c.p.) La norma è stata introdotta nell'ambito della normativa anti-mafia, ma l'articolo, grazie alla sua formulazione generica, può essere utilizzato per la repressione anche di altri fenomeni. Il bene tutelato è rappresentato dall'ordine economico, nella forma del buon funzionamento dell'intero sistema economico. Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. La condotta deve estrinsecarsi in atti competitivi tra imprenditori a cui si aggiungono gli elementi della violenza e minaccia.

Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) La norma tutela l'economia pubblica contro il danno che potrebbe derivare all'industria nazionale dall'immissione sul mercato di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. E' un reato di danno per l'integrazione del quale è necessario un nocumento all'industria nazionale. Quest'ultimo può consistere sia in un lucro cessante che in un danno emergente, ad esempio, diminuzione di affari in Italia o all'estero, mancato incremento degli affari, offuscamento del buon nome dell'industria in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

In relazione all'attività svolta da SItEP il rischio delle fattispecie elencate è stato escluso o ritenuto pressoché inesistente (si veda la "Mappatura delle aree a rischio" e il relativo "Documento di analisi").

L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI AUTORE

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex d.lgs. 231, all'art. 25-*novies*, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

L'art. 171 comma 1 lett. a bis) e comma 3 punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa. In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che sarà pregiudicato dalla messa in circolazione della propria opera. La norma si rivolge soprattutto a quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Art. 171 bis La norma tutela i *software* e le banche dati. Per i primi è punita l'illecita duplicazione che avvenga a fini di lucro. Sono inoltre vietate le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati". E' punita altresì l'elusione o la rimozione dei dispositivi posti a protezione di un programma per elaboratori.

Per le "banche dati" è vietata la duplicazione su supporto, la distribuzione in qualsiasi forma, nonché la vendita o la concessione in locazione.

Art. 171 ter Si tratta di una disposizione che tutela una serie di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico- incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, opere letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità sono l'uso non personale e la finalità di lucro. Le condotte sanzionate sono la duplicazione abusiva, così come l'illecita trasmissione o diffusione in pubblico, la messa in commercio o l'introduzione nel territorio dello Stato, il noleggio, la fabbricazione o la distribuzione.

Art. 171 septies La norma estende la pena prevista per l'art. 173 *bis* anche alle

inosservanza delle comunicazioni obbligatorie nei confronti della SIAE. Le comunicazioni riguardano i supporti su cui sono veicolate le opere dell'ingegno: è punita la mancata comunicazione così come la comunicazioni di dati e riferimenti falsi. La norma ha lo scopo di agevolare i compiti di vigilanza e controllo di cui è investita la SIAE.

Art. 171 octies La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Sono definiti ad "accesso condizionato" tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Nel complesso le disposizioni relative a questo paragrafo non appaiono riferibili alla realtà di SItEP, con l'eccezione dell'art. 171-*bis* che fa riferimento a banche dati e *software* peraltro già considerate con riferimento ai reati informatici.

Controlli esistenti

Per la prevenzione delle condotte di cui all'art. 171-*bis* occorre fare riferimento ai controlli posti in essere nell'area IT e, pertanto, a quanto già affermato per i delitti informatici. In particolare si raccomandano controlli volti a monitorare i *software* in uso in azienda con relativi procedimenti autorizzativi e la verifica delle licenze. Per le banche dati occorre fare riferimento alle misure di osservanza al Codice Privacy (D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati”) e alle misure di sicurezza, logica e fisica, di cui la Società si è dotata.

M. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La L. 3 agosto 2009 n. 116, ha introdotto all'art. 25-*decies* (il legislatore aveva numerato il presente articolo come 25-*novies* a causa di un errore poi corretto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n.121) un'altra ipotesi di responsabilità amministrativa in virtù del richiamo all'art. 377-*bis* c.p.

L'art. 377-*bis* c.p. incrimina chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Il rischio relativo a tale norma può rappresentarsi quando un dipendente o un collaboratore di SItEP siano chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale che coinvolga anche interessi della Società stessa, in tal caso la Società o i suoi vertici potrebbero avere interesse a fare “pressioni” sulla persona per ottenere un certo risultato processuale.

Controlli esistenti

Si raccomanda il flusso di reporting nei confronti dell'OdV- previsto nella Parte Generale del presente Modello- in modo che quest'ultimo possa essere informato nel caso di procedimenti in corso in cui la Società sia coinvolta. Inoltre, per evitare qualsiasi tipo di influenza, è bene mantenere il principio secondo cui ciascun dipendente di SItEP è libero

di scegliere il proprio legale di fiducia anche se diverso da quello della Società. Infine, si rileva che in azienda esistono le prassi relative al “Crisis Team” che viene costituito tutte le volte che un procedimento possa riguardare interessi particolarmente rilevanti per l’azienda. In virtù di tale prassi l’azienda traccia tutte le decisioni comuni e le azioni conseguenti che riguardano un determinato procedimento. Le scelte dell’azienda sono sempre ispirate ai principi di trasparenza ed eticità stabiliti nel Codice di Condotta.

N. REATI AMBIENTALI

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*undecies*, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Successivamente la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore 29 maggio 2015), dal titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituiti sotto forma di delitto.

Premessa

Di seguito sono elencate le fattispecie di reato ambientale in grado di determinare la responsabilità dell'ente: la maggior parte di queste sono astrattamente ipotizzabili, quanto alla possibile realizzazione, all'interno dei due giacimenti (Val d'Agri e Tempa Rossa) nei quali, al momento, la Società è impegnata nella propria attività di estrazione.

Tuttavia, dal momento che SIItEP risulta contitolare delle concessioni di Val d'Agri e Tempa Rossa in qualità di parte non operativa, all'interno di una Joint Venture che attribuisce poteri operativi in capo al partner dell'accordo stesso, il rischio in capo a SIItEP non può che rilevare esclusivamente sotto l'aspetto dei controlli, nella misura in cui conservi l'onere di accertarsi che l'operating party della JV ponga in essere tutti i presidi necessari affinché l'attività di estrazione non consenta il realizzarsi di condotte illecite, così come pattuito nell'ambito del Joint Operating Agreement (di seguito “JOA”).

Per quanto riguarda le attività di esplorazione, i reati potrebbero, teoricamente, realizzarsi, nel progetto "Cascina Alberto", in cui SItEP partecipa all'interno di una Joint Venture in qualità di operatore (80% SItEP / 20 % Northern Petroleum).

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La norma punisce chiunque:

i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “stato di conservazione della specie”, pertanto la fattispecie non rileva nel caso in cui l’azione riguardi una quantità poco rilevante di esemplari.

Il reato inoltre è qualificabile come “reato di pericolo”: ai fini della configurabilità dell’illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Relativamente al sito di Val d’Agri, il rischio deriva dal fatto che l’attività si svolge in gran parte nella zona limitrofa al Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese e quest’ultimo ospita diverse specie animali e vegetali selvatiche protette³. Viceversa, quanto a Tempa Rossa, il parco lambisce la zona nord della concessione dove non è in atto alcuna attività: essendo il parco a 10 - 20 km di distanza, l’area di impatto di eventuali incidenti rilevanti, (incendi o emissione di gas tossici), non dovrebbe comprendere la possibilità di uccisione di specie animali o vegetali protette.

Infatti, i siti nei quali SItEP svolge la propria attività sono soggetti al controllo dei rischi da incidente rilevante, ai sensi della “Direttiva Seveso” (82/501/CEE, recepita in Italia con il d.p.r. 17 maggio 1988) che impone agli stati membri di identificare i propri siti a rischio. Tuttavia, operando la Società nell’ambito di una Joint Venture in qualità di non operating party, si trova nell’impossibilità di operare in modo diretto, conservando, in ogni caso, un dovere di vigilanza affinché la suddetta normativa sia stata recepita in termini di controlli da attuare per arginare il rischio. Pertanto, le sedi in cui tale rischio è discusso – insieme

³ Salamandrina terdigitata (anfibia); Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Egretta alba, Ardea purpurea, Egretta garzetta, Platalea leucorodia. Himantopus himantopus, Nycticorax nycticorax, Neophron percnopterus (uccelli frequentatori delle acque interne); Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Bubo bubo, Milvus milvus, Milvus migrans, Circus aeruginosus (grandi uccelli rapaci); Testudo hermanni, Elaphe quatuorlineata (rettili), Felis silvestris, Canis lupus, Hystrix cristata, Lutra lutra (mammiferi).

alle necessarie azioni atte a mitigarlo – sono quelle dei comitati operativi dell’OPCOM e del TECOM (dove vengono prese le decisioni rispettivamente di carattere operativo/finanziario e tecnico tra i componenti della Joint Venture) ed i soggetti responsabili sono quelli delegati a rappresentare la Società nelle suddette sedi.

Per quanto riguarda le attività operative di esplorazione in mare, il rischio potenziale consiste nel disturbo temporaneo di specie animali e vegetali (fase di rilievo sismico) o nel provocare danni all’eco sistema nel caso di dispersione di idrocarburi (fase di perforazione del pozzo).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La norma sanziona la condotta di “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione”.

L’illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell’illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell’habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell’arresto e dell’ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l’agente abbia conoscenza dell’importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrino presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono:

- a) la distruzione dell’habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono ad una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi);
- b) il deterioramento dell’habitat, che ne compromette lo stato di conservazione⁴.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato “dall’habitat all’interno di un sito protetto” e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato⁵.

⁴ Per valutare la compromissione dello stato di conservazione, occorre valutare “l’incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall’habitat in questione”. A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l’abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie. La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l’habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell’uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.), o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

⁵ Il concetto di habitat ha doppia natura: una normativa, in relazione alle due direttive comunitarie citate, e l’altra “naturalistica” rispetto alla formula “qualsiasi habitat naturale”, che sembrerebbe rimandare alla concreta valutazione del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, aggiunge che «Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Relativamente al sito di Val d'Agri, la fattispecie si potrebbe verificare dal momento che l'attività si svolge in gran parte nella zona limitrofa al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese: infatti il Decreto Istitutivo del Parco (D.P.R. 8 dicembre 2007) qualifica quest'ultimo, all'art. 1, come sito protetto. La fattispecie, tuttavia, appare dotata di una bassa percentuale probabilistica, richiedendo per il suo perfezionamento la distruzione o il deterioramento di un "habitat" al suo interno, evento che potrebbe avvenire, in pratica, solo in caso di incidente rilevante. Quanto a Tempa Rossa, il Parco lambisce la zona nord della concessione dove, al momento, non ci sono attività: essendo il parco a 10 - 20 km di distanza, l'area di impatto di eventuali incidenti rilevanti, (incendi o emissione di gas tossici), non dovrebbe comprendere la possibilità di distruggere o deteriorare un habitat al suo interno.

Per quanto riguarda le attività operative di esplorazione in mare, la fattispecie è stata oggetto di esclusione dal momento che la legge del 2 dicembre 1994, n. 689 istituisce il divieto relativo all'estrazione di idrocarburi liquidi entro le 12 miglia dalla linea di costa, mentre il comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede, per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 – unica zona nella quale, al momento, SItEP è impegnata nella propria attività esplorativa – un divieto relativo all'estrazione di idrocarburi liquidi stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Tali limitazioni delimitano il perimetro di aree considerate protette, ciò che costringe ad effettuare le operazioni esclusivamente in zone non considerate tali, riducendo di molto qualsiasi rischio di violare la norma in esame.

D. Lgs 152/06, art. 137 – Scarichi Idrici

Comma 2

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Esegesi:

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi⁶ di acque reflue⁷ industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

⁶ Con il termine scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione”.

⁷ Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inadatte ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvenivano sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l'ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell'acqua non è possibile essendo stata irrevocabilmente compromessa la sua natura.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo oppure commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

E' un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda ed essendo punibile a titolo di dolo quanto di colpa.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.) senza osservare le prescrizioni

dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie de qua non è ravvisabile per sostanze non contenute nelle tabella anche se pericolose.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art.107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Esegesi:

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle 18 sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province

autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Esegesi:

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili (D. Lgs 152/06, art. 137 - commi 2,3,5 e 11)

Lo scarico di acque reflue in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può realizzarsi, tanto in Val d'Agri quanto in Tempa Rossa, nel momento in cui il processo di separazione dell'acqua, prodotta dal giacimento, dall'olio non avvenga in modo corretto: ipotesi di danno si verificherebbero nel momento in cui l'acqua non correttamente separata venga immessa per essere smaltita nel corso dei fiumi o dei bacini idrici presenti nell'area, o in generale sul terreno, superando i valori limite richiesti dal T.U.A.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aereomobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

In relazione allo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, si è riscontrata una forte limitazione alla sua applicazione, giustificata dalla definizione di scarico offerta dall'introduzione della lett. ff) da parte del d.lgs. 4/2008: in ossequio a tale disposizione oggi per scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria”. A conferma di un'interpretazione restrittiva del concetto di scarico, è intervenuto anche il Supremo Collegio, secondo cui “nella vigenza del d.lgs. 152/1999, come modificato dal d.lgs. 258/2000, era stato reiteratamente affermato che la nozione di scarico (...) presupponesse un sistema di immissione, sia pure funzionante in modo

discontinuo, in corpi ricettori (...), mentre l'immissione del tutto occasionale di reflui senza alcun sistema di adduzione esulasse dalla nozione di scarico con conseguente inapplicabilità della normativa richiamata. Il d.lgs. 152/2006 (...) aveva, invece, ampliato la nozione di scarico definendolo in maniera tale che veniva esteso l'ambito di applicazione della fattispecie penalmente rilevante (...), con la recentissima riforma di cui al d.lgs. 4/2008 è stata però ulteriormente riformulata la nozione di scarico (...). La riforma ha nuovamente limitato l'ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 (...), riportandola sostanzialmente a quella originariamente prevista dal d.lgs. 152/1999 e, anzi, eliminando definitivamente alcune incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nel citato decreto" (così Cass., Sez. III, 27 marzo 2008; conf. Sez. III, 15 gennaio 2008 & Sez. III, 21 maggio 2008).

La conseguenza di tale orientamento porta alla conclusione che, laddove manchi una condotta o un sistema stabile di collettamento, i reflui stoccati in vasche in attesa di un successivo smaltimento sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, la cui disciplina si ritrova al comma 2 dell'art. 256 (che, peraltro, esula dalla lista dei reati – presupposto ai sensi del Decreto 231/01). In questo senso si è indirizzata altresì la Suprema Corte in più di una pronuncia (Cass., Sez. III, 18 giugno 2009; Cass., Sez. III, 13 maggio 2008; Cass., Sez. III, 13 aprile 2010).

Per quanto riguarda le attività operative di esplorazione in mare, il rischio potrebbe derivare dalle navi noleggiate per eseguire i rilievi sismici o per effettuare pozzi esplorativi, laddove si dovesse verificare uno scarico in mare (nell'accezione sopra definita) di idrocarburi o di altra sostanza.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Esegesi:

Il comma I dell'art. 256 del T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice⁸.

⁸ I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Esegesi:

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al *genus* degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 31401).

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che con riferimento alle fattispecie dell'art. 256, "nell'ipotesi di conoscenza della natura illecita delle attività di smaltimento, nulla vieta che sia configurata un'ipotesi di *concorso del produttore nel reato commesso da chi smaltisce*".

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Esegesi:

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Are a rischio e attività c.d. sensibili (D. Lgs 152/06, art.256 - commi 1,3,5)

Un primo profilo di gestione di rifiuti riguarda lo smaltimento dei rifiuti costituiti dai residui derivanti dalla separazione dell'acqua dall'olio (c.d. slurry): tali residui vengono smaltiti (con cadenza mensile) presso una struttura per mezzo di autobotti a ciò destinate. La società che si occupa dello smaltimento di questo rifiuto speciale, è la Tecnoparco Val Basento che risulta essere in possesso delle necessarie tecnologie e licenze.

Un profilo secondario deriva dalla gestione del trattamento dei rifiuti tossici di ufficio (toner e batterie): il rischio deriva dall'eventuale affidamento del loro smaltimento a società terze prive delle necessarie autorizzazioni.

Per le attività operative di esplorazione in mare, il rischio riguarda i pozzi esplorativi per le medesime cause sopra esaminate, ossia la gestione dei detriti. Al momento SIteP è ancora nella fase di programmazione dei rilevamenti sismici, si tratta perciò di un rischio futuro demandato alla eventuale seconda fase esplorativa che dovrà prevedere, dunque, il coinvolgimento di una società di smaltimento, compliance con i requisiti richiesti da SIteP stessa.

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto

quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a 200 litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il discrimen individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a “chiunque”, non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l’obbligo di compiere l’attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell’art. 17 del D.P.R. n. 254/03, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Il comma in esame è stato facilmente oggetto di esclusione dalle aree di rischio di SItEP, dal momento che l’oggetto materiale della condotta è costituito unicamente da una particolare categoria di rifiuti, quelli sanitari pericolosi, i quali in nessun modo rientrano nel novero dei rifiuti prodotti dalla Società.

D. Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, da centocinquanta a duecentocinquanta quote nell'ipotesi aggravata del comma 2.

Esegesi:

L'art. 257 del T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta a seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le "concentrazioni soglia di rischio" (CSR)⁹. Nel caso in cui l'inquinamento sia

⁹ Le CSR: rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e sulla base del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1,

provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

L'inquinamento del suolo e sottosuolo si può verificare in molteplici modi:

- attraverso lo smaltimento dei residui di acqua piovana;
- a causa dei c.d. fanghi di perforazione che, se malfunzionanti, possono disperdere rifiuti e sostanze tossiche all'interno della falda acquifera;
- durante il processo di smaltimento delle acque che, separate dall'olio, vengono ri-iniettate nel giacimento mediante i c.d. pozzi di iniezione: in tale fase può accadere che, per un malfunzionamento di questi ultimi, vengano introdotte, in formazioni del sottosuolo non deputate a riceverle, insieme all'acqua, anche sostanze potenzialmente inquinanti.

Un altro ambito di applicazione può derivare dal rischio di "Well Blowout", letteralmente "eruzione", cioè fuoriuscita incontrollata di acqua, gas o petrolio dal pozzo.

D. Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

lettera c)).

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

Il comma IV della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal IV comma di tale norma:

- 1) la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
- 2) l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

La fattispecie in parola è stata oggetto di esclusione, dal momento che, come risulta dagli accordi presenti nell'ambito della Joint Venture, è sempre *l'operating party* che esegue la condotta, presupposto del reato, di predisposizione dei certificati di analisi dei rifiuti.

D. Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti "rifiuti pericolosi".

Per quel che riguarda la definizione di "traffico illecito di rifiuti", questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/93 che qualifica come tale: "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria" (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, etc..).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorchè la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo

regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.).

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

La *ratio* dell'esclusione è da ricercarsi sotto il versante del bene giuridico tutelato, rappresentato dalle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: il riferimento inserito nella norma al Regolamento CEE (1° febbraio 1993, n. 259, abrogato e sostituito dal n. 1013/06), configura, infatti, la fattispecie come una vera e propria norma penale in bianco, individuando le condotte sanzionate solo facendo riferimento alla fonte regolamentare comunitaria: ebbene, proprio il fatto che quest'ultima definisca la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito come spedizione transfrontaliera di rifiuti, rende la fattispecie inapplicabile ai fini della mappatura *de quo*, dal momento che SItEP non svolge attività per le quali sia prevista tale ipotesi.

Art. 452 quaterdecies del codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)¹⁰

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione persone giuridiche

¹⁰ L'articolo art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1/03/2018 n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lett. q), della L. 23/06/2017 n. 103" e conseguentemente inserito nella medesima fattispecie del nuovo art. 452 quaterdecies del codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Nell'ipotesi aggravata di cui al comma 2, sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Esegesi:

Oggetto delle condotte plurime è la “gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”, con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula “al fine di conseguire un ingiusto profitto”. Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

La condotta è assimilabile, quanto alle possibili modalità di realizzazione in capo a SItEP, a quella ex art. 256 D.Lgs. 152/06 alla cui trattazione si rinvia. Tale fattispecie presenta un livello di gravità maggiore: per la sua integrazione occorre, infatti, la realizzazione reiterata di più comportamenti della medesima specie e la gestione abusiva di quantitativi ingenti di rifiuti. In ragione delle attività svolte all'interno dei due siti produttivi, entrambi tali elementi sono astrattamente ipotizzabili, rendendo possibile il realizzarsi di questo reato.

D. Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti¹¹

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

¹¹ Articolo reso inapplicabile a partire dal 1° gennaio 2019 dal D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 che ha soppresso il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote e da duecento a trecento quote (comma 8, secondo periodo).

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Tali fattispecie, relative all'art. 260-bis, sono state escluse dal perimetro di analisi dei rischi in quanto l'introduzione del SISTRI è attualmente in corso di definizione ed il termine di operatività è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012.

D. Lgs 152/06, art. 279 – Immissioni in atmosfera

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

Il V° comma dell'art. 279 D.Lgs 152/06 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, *viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione*, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”) superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con “valore limite di emissione” il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Il rischio è legato alla gestione dei punti di immissione in atmosfera, all'esame delle sostanze immesse ed alle misurazioni effettuate per il rispetto delle soglie previste per legge. Il possibile superamento delle soglie riguarda, soprattutto, la torcia, costantemente attiva 24 ore su 24, fungendo da valvola di sicurezza con lo scopo di bruciare le sostanze (in particolare gli olii) al fine di evitare una loro dispersione. Inoltre, anche in questa sezione, va segnalato il rischio derivante da un eventuale “Well Blowout” (fuoriuscita incontrollata di acqua, gas o petrolio dal pozzo).

L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

art. 1, comma 1

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.*

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 2, Commi 1 e 2

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti I - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; (b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 6, Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili (L. 150/92, art.1 - commi 1,2; art.2 – commi 1,2; art.6 - comma 4; art. 3-bis, comma1)

Il rischio delle fattispecie elencate è stato ritenuto del tutto inesistente in quanto fuori da qualunque possibile realizzazione in relazione alle attività svolte da SItEP.

L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Esegesi:

La norma sanziona la violazione delle disposizioni previste dal suddetto articolo in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono e più in generale la

violazione delle normative previste in materia di impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (indicate nella tabella A della suddetta legge).

Inoltre si tratta di un reato di pericolo astratto: non è necessario si verifichi effettivamente un danno ambientale.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Il profilo che riguarda il rischio di violazione delle norme sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono consiste nel pericolo concernente l'emissione di CO2 in quantità eccedente le soglie lecite. Il possibile superamento delle soglie riguarda, anche in questo caso, soprattutto la torcia, oltre che il rischio derivante da un eventuale "Well Blowout" (fuoriuscita incontrollata di acqua, gas o petrolio dal pozzo).

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa

vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Esegesi (D.Lgs. 202/07 – artt.8 & 9)

La condotta incriminata è quella di versamento e sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).

In considerazione al primo comma (artt. 8 & 9) non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, essendo sufficiente che si verifichi il versamento in

mare di sostanze inquinanti; tuttavia, è prevista una circostanza aggravante in cui il reato si trasforma in fattispecie di danno.

Le due fattispecie, perfettamente sovrapponibili, si differenziano solo sul piano dell'elemento soggettivo, essendo punibile l'art. 8 a titolo di dolo e l'art. 9 a titolo di colpa.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili (D.Lgs. 202/07 – artt.8 & 9)

L'esclusione che si è proceduto ad effettuare su tali reati, è ricaduta sul versante dei soggetti attivi: la qualifica soggettiva assunta da SItEP è infatti quella di "noleggiatore" della nave, categoria non ricompresa nell'alveo dei soggetti potenzialmente idonei alla commissione di questi due reati. In qualità di noleggiatore, SItEP pone contrattualmente ogni tipo di responsabilità in capo al proprietario e all'armatore della nave.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote e sanzione interdittiva fino ad un anno.

Esegesi:

Il nuovo art. 452-bis c.p. supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta (incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia), introducendo lo schema del delitto di evento e di danno nel quale l'evento di danno è rappresentato dalla "compromissione o deterioramento significativi e misurabili": delle acque; dell'aria; di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema; della biodiversità anche agraria; della flora; della fauna; laddove per inquinamento ambientale debba intendersi "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e sanzione interdittiva non minore di 3 mesi e non maggiore di 2 anni.

Esegesi:

È un reato a comune a forma libera in quanto richiede solo il nesso causale tra condotta ed evento di disastro ambientale consistente: i) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) nell'alterazione dell'equilibrio la cui eliminazione appaia particolarmente onerosa e ripristinabile solo con mezzi eccezionali; iii) nell'offesa della pubblica incolumità - nel senso di integrità fisica delle persone.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Esegesi:

L'art. 452-quinquies c.p. introduce la possibilità di integrare i reati di cui agli artt. 452 bis (inquinamento ambientale) e 452 quater (disastro ambientale) anche in presenza di una condotta accompagnata dall'elemento soggettivo della colpa. Il bene giuridico tutelato è rappresentato sempre dall'ambiente.

Il secondo comma dell'art. 452-quinquies, contempla un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

La previsione rischia di sovrapporsi con le “antecedenti” condotte di pericolo già contemplate nell'ordinamento come contravvenzioni (i.e. art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 in materia di attività di bonifica dei siti), a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.

La norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, forse nel desiderio di dare una risposta “ineccepibile” alla Direttiva europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 si veda prima slide) nella misura in cui essa richiede l'incriminazione di condotte anche pericolose (cfr. Massimario Cassazione, Rel. III//04/2015).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Esegesi:

Il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell'art. 452-sexies, c.p., introduce una fattispecie di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, a nulla rilevando una particolare qualifica giuridica soggettiva ricoperta dal soggetto agente. La condotta consiste nell'aver abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto,

trasportato, importato, esportato, procurato, detenuto, trasferito, abbandonato o disfatto, in modo illegittimo, materiale ad alta radioattività. Il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto. Il reato si presenta come plurioffensivo in quanto la norma è tesa a tutelare due beni giuridici distinti: l'ambiente e la pubblica incolumità. La fattispecie risulta punibile a titolo di dolo. Ai fini della stessa è sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta volta alla cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione o abbandono di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzione persone giuridiche

Sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Esegesi:

La norma dispone:

- I. l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella;
- II. l'aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- III. l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Are a rischio e attività c.d. sensibili (art. 452-bis, c.p., "Inquinamento ambientale"; art. 452-quater, c.p., "Disastro ambientale"; art. 452-quinquies, c.p., "Delitti colposi contro l'ambiente"; art. 452-octies, c.p., "Circostanze aggravanti").

Se, con riferimento alle concessioni di Val d'Agri e Tempa Rossa, SItEP risulta contitolare in qualità di parte non operativa all'interno di una Joint Venture che attribuisce poteri operativi in capo al partner dell'accordo stesso, tale per cui il rischio in capo a SItEP rileva sotto l'aspetto dei controlli, nella misura in cui conservi l'onere di accertarsi che l'operating party della JV ponga in essere tutti i presidi necessari affinché l'attività non consenta il realizzarsi di condotte illecite, con riguardo alle attività esplorative i reati

potrebbero, teoricamente, realizzarsi, nel progetto di esplorazione "Cascina Alberto", in cui la Società è al momento impegnata in JV con la Società Northern Petroleum in qualità di operatore (80%), nel momento in cui abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; ovvero abusivamente si cagioni un disastro ambientale, nell'accezione definita dall'art. 452-quater c.p.

Tali reati potrebbero essere altresì commessi a titolo colposo nel momento in cui, a titolo esemplificativo, si decida per un risparmio dei costi che sarebbero serviti ad implementare le misure necessarie a ridurre il rischio di inquinamento o disastro ambientale.

Infine, i reati in questione potrebbero rilevare se facenti parte, in via esclusiva o concorrente, di un programma criminoso di tre o più persone riconducibili a SItEP, nel caso in cui questi si associno per commettere tali delitti.

Viceversa, tenendo conto delle caratteristiche della fattispecie incriminatrice e dell'attività tipica della Società, l'art. 452-sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" non trova applicazione.

Controlli generali

Con riferimento ai rischi sopra evidenziati, la Società ha implementato una serie di misure preventive, di seguito elencate:

- Codice di Condotta: dal contenuto del Codice di Condotta emerge che la Società è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e nella ricerca di soluzioni che consentano di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, ricercandone sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile (Principio n. 5 "Salute, Sicurezza e Ambiente"). Inoltre, sono stati inseriti nella sezione "Persone e Sicurezza" i punti 1 ("Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) e

Performance Sociale (SP)”) e 2 (“Sviluppo sostenibile”) i quali, rispettivamente, enunciano l’impegno a:

- ✓ non nuocere alle persone e a salvaguardare l’ambiente, sviluppando al tempo stesso risorse energetiche, prodotti e servizi conformi a suddetti obiettivi;
- ✓ adottare un approccio sistematico alla gestione delle tematiche HSE e SP, al fine di garantire l’ottemperanza alle leggi e di conseguire un miglioramento continuo della performance;
- ✓ stabilire target precisi di miglioramento HSE e SP e misurare, valutare e fare un reporting dei livelli di performance;

ed a:

- ✓ contribuire a soddisfare il crescente fabbisogno energetico del mondo, secondo modalità economicamente, ecologicamente e socialmente responsabili;
 - ✓ perseguire lo sviluppo sostenibile richiedendo l’equilibrio tra gli interessi a breve e lungo termine e l’integrazione delle considerazioni economiche, sociali, ambientali e di salute e sicurezza nelle decisioni aziendali;
 - ✓ adottare i principi di sviluppo sostenibile in tutte le attività, al fine di ottenere risultati sostenibili;
 - ✓ ridurre al minimo l’impatto sulla comunità locale, sugli ecosistemi e sulla biodiversità, a ridurre le emissioni e ad utilizzare l’energia, l’acqua e le altre risorse in modo più efficiente.
- Documento Shell Commitment and Policy on HSE & SP: all’interno del Codice di Condotta, nella sezione “Persone e Sicurezza”, al punto 1 “Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) e Performance Sociale (SP)”, vi è il richiamo al rispetto di tale

documento che include obiettivi di salvaguardia dell'ambiente unitamente allo sviluppo di risorse energetiche. La Società si assicura, inoltre, che i contrattisti e le joint ventures sotto il controllo operativo di Shell gestiscano HSE e SP in conformità con quanto stabilito nel documento Commitment and Policy del Gruppo Shell.

- HSE e SP Control Framework: implementato il 1 ° gennaio 2010, comprende una serie semplificata di norme e di manuali destinati a gestire e migliorare gli aspetti HSSE. Il Framework comprende documenti quali manuali obbligatori, un glossario dei termini, protocolli e guide di supporto. Le guide sono state scritte dal HSSE & SP Global Discipline Teams e definiscono le metodologie per l'implementazione del Framework. Shell nell'esecuzione delle proprie attività è tenuta a dimostrare l'attuazione del HSSE SP Framework mediante un Gap Assessment Process nonché un report annuale ai vertici aziendali costituito dalla "Group Business Assurance Letter" e dal "Management Review processes".
- HSE Policies and Procedures: sono state formalmente adottate specifiche procedure scritte con riferimento alla gestione ambientale (cfr. allegato 5: elenco delle procedure - Procedure Global e Locali).
- Joint Venture Agreement (JOA): le concessioni, nel cui perimetro la Società opera, sono regolate da un contratto di Joint Venture che, tra le altre cose, prevede alcune disposizioni circa la gestione degli aspetti HSE; in particolare:
 - 1) JOA relativo a Val d'Agri, articolo 24.3: dispone il diritto per il non operating party (SItEP) di ricevere dall'operating party (ENI) tutte le informazioni HSE che, ragionevolmente, possono essere richieste. In particolare, l'operatore ha l'onere di fornire, in sede di Comitato Operativo, dati, performance e relazioni su eventuali incidenti verificatisi su base mensile. Inoltre viene stabilito che, nello svolgimento dell'attività, l'operatore ha il compito di stabilire e attuare un programma di audit in ambito HSE, con lo scopo di revisionare periodicamente i sistemi e le

procedure HSE nonché la prassi applicativa e le prestazioni effettive, al fine di verificare che la gestione degli aspetti HSE e l'affidabilità delle operazioni siano gestite in conformità con le politiche e gli standard dell'operatore stesso. L'obbligo di procedere a tali verifiche sussiste ogni qualvolta si debba cominciare una nuova attività rilevante ovvero prima di intraprendere qualsiasi modifica significativa per l'attività di estrazione esistente. Infine è statuito che l'operatore deve tempestivamente fornire al Comitato Operativo la relazione finale di tali audit;

- 2) JOA relativo a Tempa Rossa, articolo 4.12: attribuisce in capo all'operating party (TOTAL) il compito di gestire gli aspetti HSE (i.e. predisporre HSE plan, strutturare un sistema di procedure, conformarsi alle normative locali, effettuare un'attività di reporting al Comitato Operativo) mentre viene conferito al non operating party (SItEP) il diritto di partecipare agli assessments HSE dell'operatore – obbligatorio ogni qualvolta quest'ultimo debba cominciare una nuova attività rilevante ovvero prima di intraprendere qualsiasi modifica significativa per l'attività di estrazione esistente – ed il diritto di condurre propri audit aventi ad oggetto la materia HSE;
- 3) JOA relativo al progetto Cascina Alberto, articolo 6.6: è stabilito che, con l'obiettivo di eseguire le operazioni in conformità alla normativa in materia di salute, sicurezza e ambiente nonché agli standard in tema di social performance propri dell'industria petrolifera internazionale secondo le best practices di settore, l'Operatore ha il dovere, nello svolgimento delle operazioni congiunte, di:
 - I. Preparare e mantenere un sistema di gestione progettato in modo da risultare compatibile con il HSSE & SP Policy e con i relativi standards, procedure e linee guide così come previsto nell'allegato al JOA denominato "HSSE & SP Management System".
 - II. Rispettare il "HSSE & SP Management System".

- III. Progettare e gestire i beni comuni in linea con il "HSSE & SP Management System".
- IV. Formalizzare un piano HSSE e SP annuale comprensivo degli obiettivi e delle azioni di miglioramento scaturite a seguito delle precedenti revisioni annuali delle prestazioni. Tale piano deve essere presentato per l'approvazione da parte del non Operatore.
- V. Stabilire e formulare un programma annuale di controlli in materia di HSSE (autovalutazioni, recensioni, verifiche, ecc) e condividere gli esiti con i non Operatori.
- VI. Richiede agli appaltatori, consulenti ed agenti, nelle attività per le operazioni di gestione dei rischi HSSE & SP, di effettuarle in modo coerente con i requisiti del "HSSE & SP Management System".
- VII. Stabilire ed attuare le valutazioni ambientali, sociali e di impatto sulla salute così come richiesto dalle leggi, regolamenti o "HSSE & SP Management System", a seconda di quale livello di maggior sicurezza è più alto. I piani d'azione risultanti dovranno essere presentati ai non Operatori per la loro approvazione.
- VIII. Conformarsi alle leggi, norme, regolamenti applicabili in materia di HSSE e SP.

La medesima clausola prevede che le parti della JV debbano effettuare un esame annuale dei risultati ottenuti in materia di HSSE & SP nonché del "HSSE & SP Management System", comprese le procedure, linee guida e standard, con il fine di ottenere la garanzia che i rischi residui legati alla progettazione e il funzionamento dei beni comuni siano in linea con gli obiettivi proposti per l'uso e siano accettabili per i non Operatori. In caso contrario, l'operatore deve presentare la sua analisi delle lacune individuate nonché un piano d'azione specifico che deve essere approvato dal non operatore, il quale potrà includere nuovi obiettivi volti a migliorare il "HSSE

& SP Management System" con l'obiettivo finale di ridurre i rischi residui ad un livello accettabile.

- "HSSE & SP Management System": il Joint Operating Agreement (JOA) contiene, tra gli altri, l'allegato G denominato "HSSE & SP Management System". Tra le varie regole e principi enunciati, ai fini che qui interessano, si segnala che, a livello generale, viene formalizzato l'impegno, da parte dell'Operatore, nella conduzione delle operazioni congiunte, a:

- Perseguire l'obiettivo di non arrecare alcun danno alle persone;
- Proteggere l'ambiente;
- Utilizzare materiali ed energia in modo efficiente;
- Rispettare il vicinato e contribuire alla società in cui si opera;
- Sviluppare le risorse energetiche, prodotti e servizi in linea con questi obiettivi;
- Segnalare pubblicamente lo svolgimento delle prestazioni HSSE & SP;
- Giocare un ruolo di primo piano nel promuovere nelle proprie attività le best practices di settore;
- Gestire le questioni in materia HSSE e SP come qualsiasi altra attività critica di business;
- Promuovere una cultura in cui tutti i dipendenti e collaboratori condividano questo impegno.

A livello specifico, con riferimento ai temi ambientali viene stabilito che:

- Gli impianti principali sono certificati secondo un sistema standard di gestione ambientale indipendente riconosciuto a livello internazionale (ISO 14001), nel caso in cui presentano rischi ambientali significativi.

- Le navi di proprietà o gestite dall'Operatore sono conformi alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e sono accreditate a norma del codice di gestione della sicurezza.
 - Il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra sono monitorati e gestiti per il miglioramento continuo e l'inventario delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra è soggetto a verifica indipendente.
 - Gli impianti sono progettati per non divampare né dare sfogo agli idrocarburi in modo continuativo come mezzo di smaltimento.
 - Le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e ossidi di azoto (NOx), lo scarico e lo smaltimento degli effluenti di processo e di acqua prodotta nonché il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sono gestiti in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.
 - I rischi di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono valutati e gestiti.
 - Nelle aree di scarsità d'acqua, le strutture sono progettate e gestite per ridurre l'uso di acqua quanto più ragionevolmente possibile.
 - I potenziali impatti delle operazioni congiunte sulla biodiversità e gli ecosistemi sono valutati e gestiti.
- Flussi all'OdV: ogni qual volta le informazioni ricevute dall'operatore, dati, performance, relazioni di audit, assessments e ogni altro documento previsto dal JOA affrontino aspetti rilevanti ai fini del Decreto 231, sussiste un obbligo di comunicazione all'OdV circa il contenuto di tali aspetti.
 - OPCOM – TECOM: nei comitati decisionali in cui vengono prese le decisioni nell'ambito della Joint Venture, dal punto di vista operativo/finanziario (OPCOM) e tecnico (TECOM), almeno due volte l'anno, il Responsabile SItEP delegato affronta i temi di gestione degli aspetti ambientali e, se necessario, verifica l'efficace attuazione della politica HSSE e del sistema di gestione HSSE.

- Deleghe e responsabilità: la Società si è dotata di un sistema di deleghe secondo il quale:
 - 1) sono stati espressamente individuati, delegati e sono state attribuite le relative responsabilità in materia HSE alle funzioni Technical Manager e Commercial Manager, i quali sono stati delegati altresì a partecipare all'interno dei comitati decisionali dell'OPCOM e del TECOM ed investiti dei poteri decisionali anche rispetto la materia HSE;
 - 2) le funzioni indicate al punto 1 si avvalgono di una struttura HSE – composta dall'HSE Manager – con il compito della gestione di tali aspetti.
- Coinvolgimento del Legal Advisor e/o dell'HSE Manger: nel momento in cui uno o più punti delle minute OPCOM e TECOM riguardano aspetti ambientali rilevanti ai fini del Decreto 231/01, il Responsabile SItEP delegato alla partecipazione in tali comitati ha la facoltà di coinvolgere le funzioni Legal Advisor o HSE Manger, nel rispetto delle proprie competenze, al fine di ricevere osservazioni utili, da rivolgere, se necessario, in sede di successivo OPCOM o TECOM, all'Operating Party della Joint Venture.
- Management Visit: periodicamente la Società è impegnata, attraverso la partecipazione del proprio management, in visite presso i siti produttivi al fine di verificare il corretto andamento dell'attività; questo impegno di revisione globale viene svolto in collaborazione con i rappresentanti della direzione dell'operating party della Joint Venture, riguardo anche gli aspetti HSE.
- Piani comuni di miglioramento: la Società favorisce gli *asset integrity* volti al miglioramento delle infrastrutture impiegate nelle attività di estrazione.
- Reporting: i responsabili dei singoli progetti (Val d'Agri, Tempa Rossa e Cascina Alberto) e le funzioni ad essi dedicate riportano all'Amministratore Delegato alla fine di ogni anno l'andamento concernente l'applicazione dei principi e delle

regole contenute nel JOA nonché una relazione contenente la metodologia utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi.

- **Audit:** Shell Internal Audit offre controlli e indagini per fornire una garanzia indipendente sul rispetto del sistema di controllo, e sulla progettazione e gestione del sistema di gestione dei rischi e dei controlli interni. Eventuali non conformità sono segnalati al Comitato Esecutivo e al Comitato per il Controllo (del Gruppo Shell). Con specifico riferimento ai temi HSSE, è presente un team HSSE dedicato che verifica regolarmente la tenuta dei sistemi e delle strutture HSSE attuate mediante l'effettuazione di audit dedicati.
- **Global Expertise Teams:** è costituito da un network di esperti in materia di sicurezza, ambiente nonché Social Performance che operano a livello globale e trasversalmente attraverso le varie linee di business. Queste squadre agiscono come tecnici e esperti ognuno per la loro disciplina, definendo le aree di miglioramento globali ritenute più critiche e formando e condividendo le best practice di settore. Sono guidati dai Principali esperti tecnici che hanno un doppio ruolo – occupandosi del business e guidando queste reti globali. Questo aiuta a creare la connessione tra gli aspetti di business e gli aspetti trasversali utili per il Gruppo (come quello HSSE). Le responsabilità dei Global Expertise Teams sono:
 - Supportare il business nell'attuazione dei requisiti HSSE & SP;
 - Sviluppare linee guida, metodologie e strumenti;
 - Offrire le proprie competenze;
 - Condividere le best practice.

Le aree di interesse per l'ambiente dei Global Expertise Teams sono:

- **Aria:** monitoraggio dell'attuazione del "Control Framework Air Manual", identificare i livelli più alti di rischio e le metodologie da implementare per ridurre gli stessi
- **Flaring continuo e Ventilazione**

- Gas serra ed gestione dell'energia
 - Sostanze lesive dell'ozono
 - SOx Nox
 - Composti Organici Volatili
 - Valutazione Di Impatto
 - Aree Sensibili: assistere i progetti e le operazioni per affrontare e gestire i rischi ambientali nelle regioni ecologicamente sensibili.
 - Suolo e acque sotterranee: identificare le strategie migliori per la gestione del rischio connesso al suolo e alle acque sotterranee e guidare una corretta applicazione del Control Framework.
 - Acqua: sostenere il business nell'implementazione di regole volte alla tutela dell'acqua nel Manuale dell'Ambiente attraverso la fornitura di strumenti e best practice esterne.
- Monitoraggio Ambientale: con riferimento alla concessione di Val d'Agri, dal maggio 2011 è stato attivato un Progetto di Monitoraggio Ambientale, con l'obiettivo di monitorare in continuo i parametri ambientali connessi alle attività del Centro Olio Val D'Agri (c.d. COVA) realizzato nell'ambito delle attività di Ammodernamento e Miglioramento Performance del COVA, autorizzate dalla Regione Basilicata con Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati con D.G.R. 627 nel maggio 2011. Il sistema è composto da reti di monitoraggio ambientale sviluppate su un'area di oltre 100 km², realizzate con le migliori tecnologie disponibili e con il continuo supporto di università e specialisti riconosciuti. Il sistema consente ad Eni, in qualità di operatore della JV, ad ARPAB e Regione di monitorare lo stato di qualità delle matrici ambientali d'interesse e di adottare in modo preventivo e tempestivo eventuali misure di prevenzione.

Controlli specifici

Con riferimento alle singole fattispecie di reato, individuate a seguito dell'attività di mappatura delle aree a rischio, la Società, con il presente Modello, ha stabilito di adottare i seguenti elementi di controllo.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- La Società ha verificato che l'operating party della JV abbia individuato i casi in cui può verificarsi un incidente rilevante in grado di mettere a repentaglio lo stato di conservazione di specie animali e vegetali all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese.
- La Società ha individuato i soggetti cui affidare ruoli specifici nell'ambito della gestione dei progetti di Tempa Rossa e Val d'Agri; in relazione a quest'ultimo, l'operating party della Joint Venture ha implementato, con l'ausilio dell' università locale, un approccio sistematico volto allo studio e al mantenimento della flora e della fauna. I Feedback sul progresso di tale studio sono un punto all'ordine del giorno delle riunioni dei comitati tecnico/operativo (TECOM/OPCOM).
- In caso di segnalazioni di rilievi significativi riguardanti la messa in pericolo di flora e fauna all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val'Agri – Lagonegrese provenienti dall'operating party della Joint venture all'AD di SItEP o ai delegati a partecipare nei comitati dell'OPCOM e del TECOM, questi soggetti devono comunicare all'OdV il contenuto di tali segnalazioni.
- La documentazione inerente ad ogni eventuale incidente o problematica ambientale è debitamente tracciata ed archiviata.
- In relazione alle attività operative di esplorazione, la Società presenta un documento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al Ministero dell'Ambiente, sia prima dei rilievi sismici che prima dell'effettuazione del pozzo esplorativo (ossia prima di entrambe le fasi operative che costituiscono l'attività

esplorativa di SIteP).

- La capitaneria di porto, autorità competente a vigilare in loco le operazioni esplorative, ha implementato procedure finalizzate al controllo delle attività: SIteP si preoccupa di rispettare tali procedure.
- SIteP invia giornalmente un bollettino alla capitaneria di porto sulla posizione della nave impegnata nelle esplorazioni e sulle attività da quest'ultima svolte.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

- La Società ha verificato che l'operating party della JV abbia individuato i casi in cui può verificarsi un incidente rilevante in grado di danneggiare in modo compromettente un habitat all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese.
- La Società ha individuato i soggetti cui affidare ruoli specifici nell'ambito della gestione dei progetti di Tempa Rossa e Val d'Agri; in relazione a quest'ultimo, l'operating party della Joint Venture ha implementato, con l'ausilio dell'università locale, un approccio sistematico volto allo studio e al mantenimento della flora e della fauna. I Feedback sul progresso di tale studio sono un punto all'ordine del giorno delle riunioni del comitato operativo (OPCOM).
- In caso di segnalazioni di rilievi significativi riguardanti la messa in pericolo di flora e fauna all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val'Agri – Lagonegrese provenienti dall'operating party della Joint venture all'AD di SIteP o ai delegati a partecipare nei comitati dell'OPCOM e del TECOM, questi soggetti devono comunicare all'OdV il contenuto di tali segnalazioni.
- La documentazione inerente ad ogni eventuale incidente o problematica ambientale è debitamente tracciata ed archiviata.

D. Lgs 152/06, art. 137 – Commi 2,3,5,11 e 13 (Norme in materia di scarichi idrici)

- L'operating party della Joint Venture ha formalmente adottato una procedura di smaltimento di acque reflue condivisa da SItEP la quale provvede a monitorarne la corretta attuazione.
- La Società ha verificato nel processo di trattamento e smaltimento dell'acqua di produzione proposto dall'Operatore, la presenza di meccanismi di blocco del sistema, previsti nel caso in cui l'acqua prodotta dal giacimento, non venendo trattata in modo corretto durante la separazione dall'olio, venga scaricata con valori oltre i limiti fissati dalla normativa di riferimento (indicati dal comma 5 dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006).
- La Società si preoccupa di monitorare le risultanze della Commissione Salute, istituita sul territorio in cui SItEP svolge la sua attività, con la funzione di presidio sanitario per verificare l'aumento delle malattie eventualmente causato dalle immissioni di acque contenenti le sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006, o, comunque, oltre le soglie fissate nelle tabelle 3 e 4 del Decreto medesimo.
- Documento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA): condiviso dall'operating party della Joint Venture in sede di OPCOM, all'interno di tale documento, tra gli altri dati, vengono individuati, descritti e valutati gli impatti ambientali prodotti dagli scarichi di acque reflue industriali presenti nei siti nell'ambito dei quali la Società opera (al momento Val d'Agri e Tempa Rossa).
- Sono previsti i seguenti specifici flussi informativi all'OdV:
 - ✓ In caso di rilievi significativi evidenziati dalla Commissione Salute all'operating party della Joint venture che a sua volta provvede ad informare l'AD di SItEP o i delegati a partecipare nei comitati dell'OPCOM e del TECOM, questi soggetti devono comunicare all'OdV il contenuto di tali rilievi;

- ✓ in caso di non conformità significative riscontrate sugli impianti costruiti presso i giacimenti, il Responsabile di SItEP che effettua in sede di audit tali rilevazioni deve provvedere a comunicare all'OdV il contenuto delle non conformità.
- Relativamente alle navi noleggiate per le attività di esplorazione, vi è una previsione contrattuale per cui queste ultime non devono effettuare alcun tipo di scarico in mare (nell'accezione precedentemente esaminata): la gestione della contrattazione è demandata alla capogruppo Shell Royal Dutch.
- All'interno del Documento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che SItEP presenta prima di cominciare ogni attività esplorativa, sono indicate, tra le altre cose, le caratteristiche del mezzo utilizzato per le esplorazioni (i.e. le navi noleggiate ad hoc).

D.Lgs 152/06, art. 256 - Commi 1,3,5 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Per quanto concerne i rifiuti di ufficio:

- Schede di valutazione tossicologica dei prodotti da ufficio vengono consegnate dai produttori alla Società.
- La scelta delle compagnie che si occupano di smaltire i rifiuti tossici di ufficio – in particolare batterie e toner – avviene sulla base di alcune *assurance* offerte a SItEP (DUVRI, sottoscrizione delle policy Shell, etc...) ed inserite nei contratti.

Per quanto concerne i rifiuti generati all'interno dei siti di estrazione (Val D'Agri / Tempa Rossa):

- I rifiuti "speciali" costituiti dai residui prodotti presso i siti di estrazione petrolifera nei quali la Società opera, vengono smaltiti (con cadenza mensile) dentro una struttura per mezzo di autobotti a ciò destinate. La società che si occupa dello smaltimento di questi rifiuti è la Tecnoparco Val Basento, la verifica dei cui

requisiti è effettuata dall'operating party della Joint Venture: SItEP provvede, in ogni caso, ad affiancare quest'ultimo negli audit per la verifica dei suddetti requisiti.

- Documento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA): condiviso dall'operating party della Joint Venture in sede di OPCOM, all'interno di tale documento, tra gli altri dati, vengono individuati, descritti e valutati gli impatti ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti prodotti a seguito della separazione dell'acqua dall'olio estratto nei siti nell'ambito dei quali la Società opera (al momento Val d'Agri e Tempa Rossa).
- Documentazione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): il provvedimento, tra le condizioni a cui ha subordinato l'autorizzazione per l'esercizio degli impianti di estrazione operanti in Val d'Agri e Tempa Rossa, tiene conto delle modalità con le quali vengono recuperati i rifiuti prodotti ovvero eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente.
- Sono previsti i seguenti specifici flussi informativi all'OdV:
 - ✓ In caso di segnalazioni di rilievi significativi evidenziati da Autorità esterne (i.e. ARPAB, WWF, etc.) e provenienti dall'operating party della Joint venture all'AD di SItEP o ai delegati a partecipare nei comitati dell'OPCOM e del TECOM, questi soggetti devono comunicare all'OdV il contenuto di tali segnalazioni;
 - ✓ In caso di non conformità significative riscontrate nei riguardi dei soggetti smaltitori, il Responsabile di SItEP che effettua in sede di audit tali rilevazioni deve provvedere a comunicare all'OdV il contenuto delle non conformità.

D. Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

- SItEP verifica le risultanze del monitoraggio che l'operating party della Joint Venture esegue periodicamente sul territorio in cui è effettuata l'attività di

estrazione: tale attività consiste nell'effettuazione di studi di carattere geologico diretti a "campionare" il terreno, al fine di verificare eventuali perdite dei pozzi che possano comportare il superamento delle concentrazioni oltre soglia di rischio delle falde acquifere.

- La Società controlla che periodicamente l'operating party della Joint Venture effettui la revisione delle apparecchiature di controllo poste a salvaguardia, presso i pozzi di estrazione, del rischio di "blowout": tale attività rientra nell'ambito di una più generale revisione globale di controllo delle misure di sicurezza attuate da quest'ultimo; le risultanze delle verifiche sono debitamente tracciate ed archiviate.
- La Società verifica che l'Operating party della JV abbia formalmente individuato/definito:
 - ✓ i soggetti responsabili del monitoraggio e della revisione del territorio e delle apparecchiature utilizzate presso i siti in cui la Società effettua la propria attività;
 - ✓ i poteri riconosciuti ai soggetti di cui al punto precedente;
 - ✓ le specifiche competenze richieste ai responsabili sopra menzionati;
- Sono previsti i seguenti specifici flussi informativi all'OdV:
 - ✓ in caso di segnalazioni di rilievi significativi evidenziati da Autorità esterne (i.e. ARPAB, WWF, etc.) e provenienti dall'operating party della Joint venture all'AD di SItEP o ai delegati a partecipare nei comitati dell'OPCOM e del TECOM, questi soggetti devono comunicare all'OdV il contenuto di tali segnalazioni;
 - ✓ in caso di segnalazioni di rilievi significativi riguardanti emergenze o incidenti presso i siti di Val d'Agri e Tempa Rossa provenienti dall'operating party della Joint venture all'AD di SItEP o ai delegati a partecipare nei comitati dell'OPCOM e del TECOM, questi soggetti devono comunicare all'OdV il

contenuto di tali segnalazioni con l'indicazione del fatto, delle conseguenze e delle azioni di rimedio previste;

- ✓ in caso di non conformità significative riscontrate, il Responsabile di SItEP che effettua in sede di audit tali rilevazioni deve provvedere a comunicare all'OdV il contenuto delle non conformità.

D. Lgs 152/06, art. 279 – Comma 5 (Emissioni in atmosfera) / L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, art. 3 – Comma 6 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

- La Società verifica le risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio ambientale (in mano alla Regione) che misura le emissioni in atmosfera affinché queste non superino i valori limite imposti.
- La Società verifica le segnalazioni provenienti dall'ARPAB e pone in essere le eventuali conseguenti azioni migliorative.
- La Società controlla che periodicamente l'operating party della Joint Venture effettui la revisione delle apparecchiature di controllo poste a salvaguardia, presso i pozzi di estrazione, del rischio di "blowout": tale attività rientra nell'ambito di una più generale revisione globale di controllo delle misure di sicurezza attuate da quest'ultimo; le risultanze delle verifiche sono debitamente tracciate ed archiviate.
- La Società si preoccupa di monitorare le risultanze della Commissione Salute, istituita sul territorio in cui SItEP svolge la sua attività, con la funzione di presidio sanitario per verificare l'aumento delle malattie eventualmente causato dalle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria.
- Documentazione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): il provvedimento, tra le condizioni a cui ha subordinato l'autorizzazione per l'esercizio degli impianti di estrazione operanti in Val d'Agri e Tempa Rossa, contiene i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti nell'aria.

- Studio Integrato Ambientale: contiene una definizione di ciò che deve confluire nella Torcia per essere bruciato in condizioni di sicurezza onde evitare la dispersione di sostanze tossiche in atmosfera.
- La Società effettua un'attività di reporting annuale con il Ministero dell'Ambiente.
- Con finalità di ridurre l'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono, onde contenere il rischio che la CO₂ sia emessa in quantità eccedente le soglie lecite, SItEP ha posto in essere un trading di CO₂ secondo le regole disciplinate dal protocollo di Kyoto.
- Devono essere individuati/definiti:
 - ✓ i soggetti responsabili della gestione e del controllo dei punti di emissione;
 - ✓ i poteri riconosciuti ai soggetti di cui al punto precedente;
 - ✓ le specifiche competenze richieste ai responsabili sopra menzionati;
- Sono previsti i seguenti specifici flussi informativi all'OdV:
 - ✓ in caso di rilievi significativi evidenziati da Autorità esterne;
 - ✓ in caso di emergenze/incidenti (superamento dei valori-limite), con l'indicazione del fatto, delle conseguenze e delle azioni di rimedio previste;
 - ✓ le non conformità significative riscontrate.

Art. 452-bis, c.p., "Inquinamento ambientale"; art. 452-quater, c.p., "Disastro ambientale"; art. 452-quinquies, c.p., "Delitti colposi contro l'ambiente"; art. 452-octies, c.p., "Circostanze aggravanti"

Si richiamano per questi reati i controlli specifici sopra elencati, con particolare riferimento agli elementi di controllo adottati dalla Società a presidio delle fattispecie di reato ex D.Lgs. 152/2006, in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, dell'ecosistema, della biodiversità.

O. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il d.lgs. 109/2012 ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo, all'art. 25-*duodecies*, il delitto di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare” di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Successivamente la Legge 161 del 17.10.2017 riguardante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni” ha apportato una modifica all'art. 25-*duodecies*, introducendo la responsabilità amministrativa dell'ente anche per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente occorre che il fatto si verifichi in presenza delle seguenti circostanze aggravanti:

- i lavoratori occupati devono essere in numero superiore a tre;
- i lavori occupati devono essere minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati devono essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice

penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, i lavoratori devono essere esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Nonostante tale fattispecie, ad una interpretazione testuale, sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/5/2011).

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro. Pertanto, le attività sensibili individuate nell'ambito di SItEP e rilevanti ai sensi del rischio-reato in esame sono rappresentate dalla assunzione del personale e dall'amministrazione del personale.

Controlli esistenti

Riguardo al dettaglio degli strumenti di controllo posti in essere dalla Società ai fini di presidiare il processo di assunzione e amministrazione del personale e, in particolare, per

quanto attinente alla gestione dei lavoratori stranieri, si esplicitano di seguito i presidi esistenti a ciò rilevanti.

- SItEP fa proprio il principio etico volto a garantire e tutelare il bene giuridico della fattispecie in esame, esprimendo l'assoluto divieto all'impiego di lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale.
- Precetti operativi: con riferimento all'assunzione di un lavoratore straniero, la Società si impegna, nel rispetto della normativa di riferimento, al rispetto dei seguenti step operativi:

l'HR Manager, successivamente alla fase di preselezione, e quindi, una volta individuato il candidato che ha i requisiti corrispondenti alla posizione richiesta, dovrà:

- verificare la documentazione da richiedere al soggetto da assumere;
- richiedere ed acquisire la suddetta documentazione;
- verificarne la correttezza rispetto alla normativa applicabile al fine di stipulare il contratto;
- archiviare la documentazione nel file personale presso l'HR Office;
- portare eventuali situazioni critiche all'attenzione dell'Amministratore Delegato;
- attivare uno specifico flusso informativo in direzione dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui si verificassero situazioni eccezionali di criticità.

- Il processo di assunzioni è regolamentato da idonea procedura scritta che ha i seguenti requisiti:
 - definizioni dei ruoli e dei soggetti responsabili;
 - segregazione delle funzioni che prendono parte al processo;
 - livelli decisionali adeguati;
 - archiviazione della documentazione.

- L'HR Manager si impegna ad inviare annualmente all'Organismo di Vigilanza un prospetto contenente i nominativi dei soggetti stranieri assunti dalla Società (nell'ambito del più strutturato report che l'HR invia periodicamente all'OdV in merito alle assunzioni).

P. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e/o interdittive agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale; inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Si rileva che con la L. n. 238/2021 – *“Recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019/2020”*, entrata in vigore il 1 febbraio 2022, il Legislatore ha modificato gli artt. 600-*quater* e 609-*undecies*, rientrati fra i reati presupposto della famiglia ex art. 25-*quinquies* nel D. lgs. n. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”.

I nuovi artt. 600 *quater* e 609 *undecies* c.p., così come modificati dalla L. 238/2021, si possono ritenere ragionevolmente non configurabili, in considerazione dell'attività tipica svolta dalla Società. In ogni caso, la stessa ha previsto dei presidi all'interno del Codice di Condotta ai punti 3.2. «Diritti Umani» e punto 3.3. «Molestie» che presidiano eventuali condotte riguardanti tali reati presupposto.

All'interno di tale famiglia, posto che si possono ritenere ragionevolmente non configurabili i reati ivi previsti, in considerazione dell'attività tipica svolta dalla Società, l'unica fattispecie presa in esame è quella contemplata dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”) che ha aggiornato l'art. 25-*quinquies* introducendo il novellato art. 603-*bis* del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Aree a rischio e attività c.d. sensibili

Pur risultando remota la concreta possibilità di realizzazione della fattispecie in esame, la stessa si ritiene astrattamente ipotizzabile nell'ambito delle attività di:

- selezione, assunzione, valutazione e gestione amministrativa del personale;
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si rinvia, altresì, alle corrispondenti attività come disciplinate nella Parte Speciale, Allegati A (Reati contro la Pubblica Amministrazione), B (Reati societari), F (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro) ed O (Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare).

Controlli esistenti

- **Procedura:** la Società ha formalizzato una specifica procedura “*Selezione e assunzione del personale*” nella quale sono individuate e regolate le modalità a cui

Shell Italia E&P deve attenersi nel processo di selezione assunzione e gestione del personale.

- *Società esterne:* Shell Italia E&P si avvale di agenzie esterne di ricerca e gestione amministrativa del personale alle quali viene richiesto di sottoscrivere il Codice di condotta della Società.
- *Formalizzazione dei contratti:* gli accordi con le agenzie di ricerca personale o aziende fornitrici di servizi di gestione amministrativa del personale sono sempre formalizzati.
- *Trattamento economico:* la Società assicura che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati. Sia in fase di contrattualizzazione che in quella di esecuzione del contratto di lavoro vengono rispettate le disposizioni normative in materia giuslavoristica.
- *Tracciabilità:* è stata predisposta un'anagrafica (*Shell People*) di tutto il personale dipendente. Viene assicurata la conservazione di tutta la documentazione relativa al processo di selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (*HR Online e Time*).
- *Verifiche luogo di lavoro:* la Società ha individuato una figura aziendale dedicata alla verifica dei luoghi di lavoro e dello stato di decoro degli stessi relativamente ai quali vengono svolte periodiche indagini per verificare la soddisfazione del personale dipendente.
- *Flussi informativi all'OdV:* l'HR Manager si impegna ad inviare all'Organismo di Vigilanza un prospetto relativo ad i nominativi dei soggetti assunti.
- *Codice di condotta:* Shell E&P ha inserito nel proprio Codice di Condotta specifici principi etici relativi al personale con i quali si impegna a rispettare i diritti umani del personale ed offrire loro condizioni di lavoro buone e sicure ed un trattamento soddisfacente e competitivo.

- *Joint Operating Agreement (JOA)*: entrambe le concessioni nel cui perimetro la Società opera, sono regolate da un contratto di Joint Venture che – all’art. 19 per quanto concerne Tempa Rossa, e all’art. 24.5 per Val d’Agri – prevede il divieto di violare le leggi applicabili, o le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
- *Contrattualistica*: la Società inserisce, tra le proprie condizioni generali che i fornitori devono sottoscrivere prima della contrattualizzazione del rapporto, una specifica clausola che impegna questi ultimi a conformarsi alle norme di legge in vigore in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro nonché a non sottoporre i propri lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Q. REATI TRIBUTARI

Nella G.U. n. 252 del 26.10.2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 124 del 2019: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per urgenze indifferibili". Il 6 dicembre 2019 il testo emendato dalla Camera è stato trasmesso al Senato.

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 è funzionale all’introduzione di strumenti volti a rafforzare ed a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l’ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari.

In tal senso il D.L. 124/2019 con l’art. 39 ha portato numerosi cambiamenti in campo penal-tributario, intervenendo in primo luogo con modifiche al D.Lgs. n. 74 del 2000 consistenti in un complessivo inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali. A seguito dell’esame presso la Camera, in sede di conversione del Decreto fiscale l’inasprimento delle pene è stato attenuato per le condotte non caratterizzate da frodolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata; è stata inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l’applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario ed è stato

ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

Il comma 2 dell'art. 39 del D.L. 124/2019 innova la disciplina della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, estendendo l'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001 a tutti i più gravi delitti fiscali, come previsto dalla Commissione VI Finanza della Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto fiscale e non solo per l'uso di fatture false come aveva ipotizzato il D.L. pubblicato lo scorso 28 novembre.

Successivamente, in data 24.12. u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, che introduce i seguenti reati tributari nel catalogo dei reati ex decreto legislativo 231/01:

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Infine, il 6 luglio 2020 è stato approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo 14 luglio n. 75/2020, di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371), che prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n. 231/2001. Il D.Lgs n. 75/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020.

Il Decreto Legislativo 14 luglio n. 75/2020 modifica il neo-introdotta art. 25-quinquiesdecies, limitatamente alle ipotesi in cui i reati fiscali presentino l'elemento della transnazionalità e siano commessi al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € dieci milioni, al fine di:

- punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato);

- ampliare il catalogo dei reati tributari rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2009 includendovi anche i seguenti delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - dichiarazione infedele (art. 4);
 - omessa dichiarazione (art. 5);
 - indebita compensazione (art. 10-quater).

Aree a rischio reato:

- > *Gestione delle imposte dirette*
- > *Gestione delle imposte indirette*

Aree strumentali:

- > *Processi amministrativo contabili*

Gestione delle imposte dirette

L'attività di gestione delle imposte dirette (IRES) rileva in via diretta poiché rappresenta la sede in cui materialmente può essere posto in essere uno degli illeciti tributari di cui al D.Lgs 74/2000, mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali il cui dato potrebbe essere stato alterato in modo fraudolento in fase di predisposizione del dato contabile o nella fase di calcolo e predisposizione delle dichiarazioni anche infra-annuali delle imposte dovute, al fine di conseguire l'evasione tributaria.

Gestione delle imposte indirette

L'attività di gestione delle imposte indirette (IVA) che si applicano sul corrispettivo dei beni e dei servizi oggetto di scambi commerciali rileva in via diretta poiché rappresenta la sede in cui materialmente può essere posto in essere uno degli illeciti tributari di cui al D.Lgs 74/2000, mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali il cui dato potrebbe essere stato alterato in modo fraudolento in fase di predisposizione del dato contabile o

nella fase di calcolo e predisposizione delle dichiarazioni anche infra-annuali delle imposte dovute, al fine di conseguire l'evasione tributaria.

Controlli esistenti

- **Responsabile Fiscale:** la Società prevede nel proprio organico una specifica Funzione "Tax Specialist", in possesso di skills specifiche in campo fiscale. Tale funzione è composta di un Country Tax Lead, responsabile per le società italiane del Gruppo Shell, e si avvale di una ulteriore risorsa specificamente dedicata alle entità legali upstream di Shell in Italia (i.e. SItEP).
- **Tax Strategy:** il Consiglio di Amministrazione di Royal Dutch Shell plc approva la strategia fiscale del Gruppo, ne verifica periodicamente l'efficacia e mantiene un solido sistema di gestione dei rischi e controllo interno. Il vicepresidente esecutivo Taxation and Controller è responsabile per le questioni fiscali e fornisce garanzie basate sul quadro di controllo fiscale interno di Gruppo. Il Consiglio di amministrazione di SItEP viene aggiornato annualmente sui rischi fiscali e sulla aderenza alla strategia fiscale. Gli Shell Responsible Tax Principles guidano le decisioni in materia fiscale.

Non sono previsti all'interno del Gruppo Shell meccanismi premiali legati al risparmio di imposta.

- **Shell Responsible Tax Principles:** il Gruppo Shell uniforma la propria politica fiscale ai seguenti principi guida:
 - Principio 1. Responsabilità e governance: la fiscalità è una parte fondamentale della corporate governance ed è supervisionata dal Consiglio di amministrazione di Royal Dutch Shell plc.
 - Principio 2. Compliance: ci impegniamo a rispettare la legislazione fiscale dei paesi in cui operiamo e paghiamo il giusto importo di imposta al momento giusto, nei paesi in cui creiamo valore.

- Principio 3. Struttura Aziendale: useremo solo strutture commerciali che sono guidate da considerazioni di business, allineate con l'attività commerciale e che hanno sostanza reale. Non cerchiamo risultati fiscali abusivi.
 - Principio 4. Rapporti con le Autorità: cerchiamo, ove possibile, di sviluppare relazioni di cooperazione con le autorità fiscali, basate sul rispetto reciproco, sulla trasparenza e sulla fiducia.
 - Principio 5. Cercare e accettare incentivi fiscali: laddove rivendichiamo incentivi fiscali consentiti dai governi, cerchiamo di garantire che siano trasparenti e coerenti con i quadri normativi e regolamentari.
 - Principio 6. Supportare sistemi fiscali efficaci: ci impegniamo in modo costruttivo nel dialogo nazionale e internazionale con governi, gruppi imprenditoriali e società civile per sostenere lo sviluppo di sistemi fiscali, legislativi e amministrativi efficaci.
 - Principio 7. Trasparenza: forniamo regolarmente informazioni ai nostri stakeholder, inclusi investitori, responsabili delle politiche, dipendenti, fornitori di servizi professionali e il pubblico in generale sul nostro approccio alla fiscalità ed al pagamento delle imposte.
- Procure e deleghe: sono state formalizzate delle procure che distribuiscono i poteri di firma e di invio delle dichiarazioni fiscali. In particolare, l'AD, il Finance Manager e il Country Tax Lead sono i soggetti ai quali è stata conferita una procura per firmare le dichiarazioni fiscali.
 - Segregazione di funzioni: presso il dipartimento Finance per SI&EP, viene svolto il calcolo delle imposte ai fini del bilancio, effettuando le variazioni fiscali ed individuando i costi deducibili. Da tale calcolo il reddito imponibile viene inserito nella dichiarazione dei redditi. La funzione Tax svolge un controllo sui suddetti calcoli, con particolare riferimento alle voci più sensibili (spese di rappresentanza, operazioni straordinarie, etc.), indicando il trattamento fiscale da applicare, nel caso in cui queste presentino determinati tipi di imposte da prendere in considerazione. Il

Finance Manager riceve la dichiarazione e la firma, approvandola nella misura in cui il processo suddetto sia stato attuato nel rispetto dei controlli previsti (con riferimento a chi ha effettuato i calcoli e chi li ha controllati).

- Archiviazione: i libri obbligatori fiscali e contabili sono tenuti presso la sede amministrativa e gestiti dal Dipartimento Finance, fatta eccezione per il Libro Unico del Lavoro – Tenuto presso la Società Shell Italia Oil Products dalla funzione HR Payroll.

Il controllo sulla tenuta dei libri obbligatori è svolto dalla Società di Revisione.

- Transfer Pricing: con riferimento alle operazioni infragruppo, la Funzione Tax predispose la documentazione nazionale in materia di prezzi di trasferimento (country file), allo scopo di fornire un quadro il più possibile completo delle transazioni infragruppo intercorse nel periodo d'imposta e della correttezza e adeguatezza sostanziale dei relativi criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento.
- Aggiornamento Normativo: la Funzione Tax intercetta costantemente i cambiamenti normativi, giurisprudenziali e di prassi, valutandone gli impatti sulla struttura aziendale, al fine di arginare il rischio interpretativo sotteso all'applicazione della norma tributaria. Le fonti di informazione utilizzate sono costituite dalle banche dati del Sole 24 Ore, dalle Newsletter Ipsoa ed Eutecne nonché dagli update forniti dagli studi di consulenza tributaria di cui la Società si serve. Per quanto riguarda SITEP, è stato implementato uno specifico controllo denominato "C7.3.b.1" eseguito trimestralmente. A questo controllo il team fiscale italiano dà seguito compilando, sempre trimestralmente, il "Key Assumption Schedule", che riassume per tutte le società le normative fiscali italiane più salienti ai fini del calcolo delle imposte.
- Progetto di adempimento collaborativo: la Società SITEP, nell'anno 2013, ha aderito al relativo progetto pilota, nell'ambito del quale, insieme alle altre imprese selezionate, la Società ha collaborato con l'Agenzia delle Entrate prendendo parte a specifici tavoli tecnici, che avevano l'obiettivo di definire:

- Le caratteristiche dei Modelli interni di gestione del rischio fiscale;

- Gli elementi e le caratteristiche del nuovo approccio Fisco–contribuente;
- Gli adempimenti e gli impegni assunti reciprocamente dal contribuente e dall’Agenzia delle Entrate;
- Le particolari disposizioni dirette ai contribuenti partecipanti al futuro regime.

In questo contesto, il sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework) di SItEP è stato presentato dalla Società all’Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto la validità di tale framework.

Il regime di adempimento collaborativo è stato promulgato dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 128; l’ammissione al regime di SItEP, relativamente alle imposte dirette, decorre a partire dal periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2016, mentre ai fini IVA la stessa ammissione decorre a partire dall’anno 2016.

- **Formazione:** sono effettuati periodici processi di training fiscale al personale della struttura di Tax, oltreché estesi eventualmente anche a personale coinvolto nei processi di rilevante impatto fiscale, al fine di renderli consapevoli dei rischi e della necessità di garantire la trasmissione di dati corretti.
- **Mappatura dei rischi fiscali:** SItEP ha formalizzato un documento contenente la mappatura dei rischi fiscali, aggiornata al 30/9/2019, che è stata condivisa con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito della cooperative compliance. Tale documento, in formato excel, suddivide i processi (con relativi sottoprocessi), evidenziandone il valore economico riferito all’esercizio dell’anno precedente, a cui sono abbinati i rischi fiscali, la tipologia di tributo coinvolta, la probabilità di accadimento, l’impatto (finanziario o non finanziario), il rischio potenziale, l’eventuale controllo SOX abbinato nonché i controlli generali e la descrizione del controllo effettivo corrispondente. Infine sono indicati per ogni attività il Control Executor e il Control Owner, oltre alla periodicità con la quale viene effettuato il controllo, la specifica circa l’automatizzazione ovvero la manualità del controllo nonché il carattere preventivo o

sussequente dello stesso, la valutazione della sua efficacia ed infine il livello di rischio residuo abbinato al processo, al netto dei controlli esistenti.

- Imposte dirette: per quanto concerne il calcolo delle imposte dirette ai fini del bilancio, questo è eseguito presso gli uffici di Roma dalla Funzione Finance assieme alla Funzione Tax, con il supporto anche di consulenti esterni. Il conteggio è calendarizzato in anticipo in coerenza con le altre attività pianificate ai fini della preparazione del bilancio di esercizio. Il conteggio delle imposte è eseguito partendo da un file excel con alcune formule preimpostate che permette una parziale automatizzazione del calcolo partendo dai saldi dei conti contabili in SAP opportunamente mappati. Questo file è regolarmente mantenuto durante l'anno per mappare ogni nuovo conto creato in contabilità e per tener conto delle novità fiscali ed è altresì oggetto di ulteriore revisione in fase di calcolo delle imposte, anche con l'ausilio dei consulenti esterni. Procedura di conteggio, a cui partecipano l'ufficio Finance di Roma, l'ufficio fiscale italiano e i consulenti esterni: 1) Nel file sono inseriti dalla Funzione Finance di Roma i saldi SAP dei vari conti di bilancio e il foglio procede automaticamente al conteggio di alcune variazioni fiscali; 2) durante il conteggio vengono calcolate le variazioni fiscali che non sono automaticamente catturate dal foglio (per esempio variazione dei fondi rischi, variazioni degli ammortamenti fiscali, super ammortamenti, deduzione ACE, cuneo fiscale, analisi della deducibilità o imponibilità delle sopravvenienze attive/passive). I consulenti esaminano inoltre il bilancino di verifica per individuare specifici conti da analizzare; 3) viene redatto un verbale del lavoro svolto e vengono conservate in un drive comune a Finance i dati di supporto del calcolo; 4) il calcolo finalizzato è inviato al centro servizi (FO – Finance Operation) di Cracovia per la contabilizzazione delle imposte; 5) L'ufficio fiscale italiano provvede ad un'ultima revisione del conteggio e lo invia ai revisori affinché possano effettuare i propri controlli in relazione all'esattezza del calcolo effettuato dalla Società. Prima della scadenza per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte, l'ufficio fiscale italiano verifica con l'ufficio Finance di Roma che non vi siano state variazioni rispetto ai valori di bilancio utilizzati per il calcolo delle imposte a bilancio o che non vi siano rimasti punti aperti rispetto a tale

conteggio (per esempio determinazione di valori non disponibili all'epoca). Se vi sono variazioni il conteggio è rivisto dalla funzione fiscale italiana e aggiornato. Il conteggio viene inoltre inviato ai consulenti per una ulteriore verifica qualora necessario. Viene anche preparata una bozza dei dichiarativi fiscali per verificare che il totale imposte calcolato sia esatto. L'ammontare così calcolato è comunicato all'ufficio Finance di Roma e al centro servizi di Cracovia per predisporre i trasferimenti fondi e l'F24 per il pagamento.

- Calcolo degli ammortamenti fiscali: Il conteggio degli ammortamenti fiscali dei cespiti rilevanti ai fini del calcolo delle imposte è effettuato manualmente utilizzando un apposito foglio di calcolo excel denominato “Asset History Sheet (AHS)”, che serve altresì per determinare i valori corretti da inserire in SAP per la tenuta del libro cespiti. Il processo di calcolo si articola nelle seguenti fasi:

1. Il centro servizi di Cracovia inserisce nel foglio di calcolo i valori dei cespiti e dei relativi ammortamenti sia civilistici che fiscali, così come risultanti nel sistema SAP.
2. La Funzione Finance di Roma applica le formule necessarie al calcolo degli esatti ammortamenti fiscali; i valori degli ammortamenti civilistici sono ricontrollati dai revisori della Società.
3. L'ufficio fiscale italiano ricontrolla il calcolo effettuato (controllo a campione del corretto riporto delle formule per lo specifico asset; controllo che tutte le variazioni rilevanti ai fini fiscali siano riportate nel foglio di calcolo delle imposte) ed autorizza FO Cracovia ad inserire gli ammortamenti fiscali ricalcolati nel sistema SAP; durante il calcolo delle imposte i valori nel foglio AHS sono anche rivisti a campione dai consulenti esterni.
4. FO Cracovia procede alla contabilizzazione per ciascun cespite, finalizzando i valori del libro cespiti nel sistema SAP. La responsabilità della correttezza dei valori dei cespiti e del riporto delle variazioni fiscali calcolate nel libro cespiti è del centro servizi di Cracovia, anche se l'ufficio Finance locale effettua

comunque un controllo informale che il valore fiscale netto degli asset a fine anno in SAP corrisponda a quello ricalcolato nel foglio AHS.

- Calcolo dei super ammortamenti: Il conteggio dei super ammortamenti si articola nelle seguenti fasi:
 1. La Funzione Finance di Roma individua i valori rilevanti utilizzando i rendiconti dell'Operatore della concessione relativi ai cespiti e quadrando i valori addebitati con la contabilità di SItEP e con il libro cespiti.
 2. Il foglio excel di lavoro con i dati individuati viene inviato al centro servizi di Cracovia, funzione Asset Accounting (che ha la responsabilità della contabilizzazione dei cespiti), chiedendo di distinguere i cespiti materiali da quelli immateriali, la percentuale di ammortamento tabellare applicabile e l'entrata in funzione o meno del cespite.
 3. Una volta ricevuto il foglio integrato con i dati di cui al punto precedente, la Funzione Finance di Roma invia il foglio excel ai tecnici dell'ufficio tecnico di Roma responsabili degli asset della concessione, chiedendo di individuare i cespiti che possono usufruire del super ammortamento in base alle linee guida fornite dalla funzione fiscale italiana.
 4. Una volta completato il controllo e individuato i cespiti agevolabili la Funzione Finance di Roma provvede al calcolo dei super ammortamenti, inoltrando poi lo stesso alla Funzione Fiscale italiana per verificare la correttezza del conteggio effettuato.
 5. La Funzione Fiscale italiana effettua i dovuti controlli e riporta infine i valori dei cespiti e i relativi super ammortamenti in un foglio excel, utilizzato sia per determinare il totale dei super ammortamenti spettanti per l'anno che per monitorare l'imputazione temporale dei super ammortamenti e il loro esaurimento.
- Calcolo della variazione dei fondi rischi: la contabilità ai fini civilistici della società è gestita dal centro servizi di Cracovia. In sede di calcolo delle imposte ai fini del

bilancio viene richiesto alla persona preposta di fornire l'elenco delle movimentazioni dei fondi, per individuare accantonamenti e utilizzi rilevanti ai fini del calcolo imposte. La funzione fiscale della società valuta (anche con l'aiuto dei consulenti presenti in sede di calcolo) la natura del fondo e la deducibilità o meno dei relativi accantonamenti, nonché le eventuali variazioni per utilizzo o rilascio dei fondi tassati.

- Calcolo della deduzione ACE: la Funzione Fiscale italiana della Società ha predisposto un foglio di calcolo excel in cui vengono monitorate le movimentazioni del patrimonio netto di SitEP al fine di calcolare l'ammontare dell'agevolazione spettante in ciascun anno. Il conteggio è rivisto e approvato dai consulenti esterni.
- Calcolo del cuneo fiscale: Il cuneo fiscale è determinato in sede di calcolo delle imposte ai fini del bilancio dalla funzione Finance di Roma e dalla Funzione Fiscale italiana utilizzando i prospetti forniti dalla Funzione Risorse Umane. Il conteggio è rivisto dai consulenti esterni presenti in sede di calcolo.
- Imposte indirette – IVA: un componente del team fiscale effettua la verifica della liquidazione mensile IVA e del corretto utilizzo del c.d. «plafond», un regime agevolato consentito a venditori specifici nell'ambito del regime sugli esportatori abituali. In base al regime degli esportatori abituali ("regime di esportatore abituale"), i contribuenti IVA italiani possono chiedere ai loro fornitori di non applicare l'IVA sulle vendite interne (o alle importazioni in dogana) fino a un importo pari alle forniture all'esportazione (export e intra - Vendite UE) effettuate dal contribuente IVA nel corso dell'anno precedente (il cosiddetto "plafond"). Per beneficiare di questa esenzione, il cliente deve inviare al proprio venditore una "dichiarazione d'intento" che richiede al venditore di non applicare l'IVA fino a un determinato importo delle vendite (la parte del plafond disponibile assegnata a quel venditore). La "dichiarazione d'intento" viene creata utilizzando un modulo speciale fornito dalle autorità fiscali italiane e deve essere archiviata elettronicamente dal contribuente IVA presso le autorità fiscali italiane. Il cliente può rilasciare più dichiarazioni di intenti a diversi fornitori. A ciascun venditore viene attribuita una determinata porzione di plafond disponibile e la somma dell'importo di tutte le dichiarazioni di intenti rilasciate per un

determinato anno fiscale non può superare il “plafond” totale consentito per quel fornitore. La dichiarazione di intenti ha una numerazione progressiva durante l'anno fiscale e è registrata nei libri IVA del contribuente IVA. Una volta archiviato, il contribuente IVA deve inviare una copia di tale dichiarazione al proprio fornitore. Il fornitore riceve questa dichiarazione e la registra in una sezione speciale dei suoi libri IVA, attribuendole un numero, una data di ricezione (che sono diverse da quelle attribuite dal cliente). Il fornitore, per non applicare l'IVA, deve indicare nella sua fattura il numero e la data della dichiarazione di intenti ricevuta dal proprio cliente e deve indicare nella fattura, invece dell'IVA, l'articolo IVA pertinente che gli consente di non applicare l'IVA, ovvero “art. 8, comma 1, lettera c, d.p.r. 633/72 ”(alcuni contribuenti indicano l'articolo 8, comma 2), in inglese articolo 8, paragrafo 1, lettera c, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Il venditore deve anche indicare che la vendita è "non imponibile", cioè non soggetta ad IVA.

I controlli effettuati sulla correttezza dell'applicazione di tale regime sono i seguenti:

- Controllo sui libri IVA e controllo che il fornitore che ha ricevuto la "dichiarazione d'intento" non abbia applicato l'IVA e che le loro fatture siano correttamente registrate dal Centro Servizi di Shell, utilizzando il codice IVA SAP "CM;
- Controllo che il venditore abbia correttamente menzionato nella sua fattura la relativa dichiarazione d'intento;
- Controllo mensile che il venditore non abbia utilizzato più della quantità di plafond assegnata con la "dichiarazione d'intento" di SItEP.

Sono necessarie ulteriori azioni da parte del Tax Team di SItEP nel caso in cui:

- 1) il venditore che ha ricevuto una "dichiarazione d'intento" ha applicato l'IVA su di esso. In tal caso, non è possibile detrarre tale IVA e chiedere al venditore di emettere una nota di credito e di emettere nuovamente la fattura;
- 2) il venditore non ha indicato o indicato una "dichiarazione d'intento" errata nella sua fattura. In questo caso viene chiesta una correzione e in ogni caso viene

considerato l'uso del plafond disponibile sulla base della fattura corretta che ci si aspettava di ricevere;

- 3) il venditore ha utilizzato quasi tutta la quantità disponibile di plafond indicata nella "dichiarazione d'intento" inviategli. In questo caso le azioni possibili sono:
 - i) emettere un'ulteriore "dichiarazione d'intento" che consenta una maggiore quantità di plafond nel caso in cui vi sia un plafond residuo da utilizzare o ii) chiedere al venditore di interrompere l'emissione di fatture senza IVA nel caso in cui non sia possibile eseguire la precedente azione.
- **Procedure:** la Società ha formalizzato la procedura «*Shell Italia E&P Spa. Regime di "adempimento collaborativo". Calcolo delle imposte dirette da appostare nel bilancio civilistico*». La procedura si inquadra nel più ampio processo di preparazione del bilancio di esercizio della Società, che ha inizio a fine gennaio e termina a fine marzo, quando il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le fasi disciplinate dalla procedura sono le seguenti:

- ✓ Step 1 – Calendarizzazione: con specifico riferimento al calcolo delle imposte, vengono stabilite le date di completamento entro cui ciascun responsabile delle attività aziendali devono trasmettere i dati essenziali alla definizione delle rettifiche da appostare nonché le tempistiche legate allo scambio di informazioni tra il Tax Advisor e il Finance Operations presso il centro servizi Shell di Cracovia.
- ✓ Step 2 – File Di Calcolo Delle Imposte: individua il Finance Operations presso il centro servizi Shell di Cracovia come il soggetto incaricato della gestione del file Excel, contenente alcune formule preimpostate, che permette una parziale automatizzazione del calcolo partendo dai saldi dei conti contabili in SAP opportunamente mappati. Grazie a regolare e continua manutenzione, il file (utilizzato anche per la reportistica trimestrale di gruppo) è in grado di recepire eventuali cambiamenti nel piano dei conti e eventuali novità fiscali.

L'Ufficio Finance inserisce nel file i saldi contabili del bilancio di verifica, inserendo altresì le variazioni in aumento e in diminuzione relative agli

ammortamenti fiscali, prima di procedere alla preparazione di un calcolo che viene finalizzato con l'Upstream Tax Advisor e i consulenti esterni. L'Upstream Tax Advisor approva in versione definitiva il calcolo e lo invia al Finance Operations presso il centro servizi Shell di Cracovia per il posting delle imposte nonché contestualmente alla società di revisione per la conferma circa la correttezza dei dati da inserire in bilancio.

- ✓ Step 3 – Calcolo Degli Ammortamenti Fiscali: il calcolo degli ammortamenti fiscali viene eseguito in un file specifico denominato *Asset History Sheet (AHS)*, realizzato su base Excel, che consente l'esatta applicazione delle norme di riferimento, cespite per cespite. Il presente segmento di procedura coordina le Funzioni svolte tra il Finance, il Tax Advisor e il Finance Operations presso il centro servizi Shell. È prevista l'esecuzione di controlli a campione da parte del Tax Advisor al fine di verificare l'esattezza delle formule necessarie al calcolo degli esatti ammortamenti fiscali relativamente a ciascun cespite.
- ✓ Step 4 – Calcolo Dei Superammortamenti: disciplina il trattamento dei cespiti acquistati nell'anno corrente e rilevanti per i superammortamenti che vengono individuati da Finance, sulla base dei report forniti da ENI Spa e da Total E&P Italia Spa, nel loro ruolo di operatori delle concessioni Val d'Agri e Tempa Rossa rispettivamente. Sono previsti i controlli del Finance allo scopo di individuare eventuali acquisti che possano essere non rilevanti per i superammortamenti, secondo i criteri comunicati dal Tax Advisor. Quest'ultimo effettua la verifica finale sull'accuratezza del foglio di calcolo.
- ✓ Step 5 – Finalizzazione Del Calcolo Delle Imposte: viene prevista una riunione finale tra il Tax Advisor, il Finance e i Consulenti fiscali esterni al fine di analizzare in dettaglio il calcolo delle imposte, con riferimento ad ogni variazione in aumento e in diminuzione, l'*Asset History Sheet (AHS)* nonché il foglio di calcolo dei superammortamenti. Il Tax Advisor redige un elenco di tutte le questioni affrontate durante la riunione, menzionando i controlli eseguiti ed indicando le eventuali azioni ancora necessarie da parte di ciascuno e la relativa

data di completamento. Tali azioni possono essere eseguite entro la scadenza per i pagamenti delle imposte dirette o, in ogni caso, entro la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

- Tax Control Framework: la società si è dotata di un sistema di gestione del rischio fiscale, consistente in adeguati strumenti e modelli di controllo del rischio fiscale che definiscono, tra l'altro:
 - Il contenuto dei principi e delle linee guida operative;
 - Le procedure e i protocolli per l'accertamento e il monitoraggio dei rischi fiscali;
 - L'individuazione di specifiche responsabilità;
 - L'individuazione dei soggetti preposti al controllo;
 - La definizione di un adeguato piano di informazione e formazione aziendale.

Tale sistema di gestione del rischio fiscale è basato sui principi del COSO Report e del Turnbull Report.

Nonostante il set dei controlli previsti sia unico per l'intero Gruppo Royal Dutch Shell, ogni Società esegue solo i controlli applicabili alla propria effettiva attività, secondo modalità specifiche per la propria realtà aziendale.

Per ciascun controllo vengono individuati un "executor" e un "owner".

I controlli sono classificabili secondo l'importanza dei rischi da essi coperti e si dividono in:

- RDS Key: coprono i rischi da cui potenzialmente potrebbero scaturire "material misstatements" nel bilancio della capogruppo Royal Dutch Shell (RDS) e sono monitorati a livello centrale mediante lo specifico software "Greenlight", che ne conserva le evidenze documentali e dà atto delle verifiche sulla loro efficacia;
- Key non SOX

- Non Key non SOX

I controlli “Key non SOX” e “Non Key non SOX” sono monitorati a livello locale secondo modalità meno formali.

Con riferimento all'insieme dei presidi che costituisce il Tax Control Framework, la regolare e tempestiva esecuzione dei controlli viene verificata, a vari livelli e secondo diverse modalità, da:

- Shell Internal Audit (SIA)
- Governance Risk Assurance (GRA)
- Collegio Sindacale
- Società di Revisione

Imposte dirette: I relativi controlli sono classificati in base alla materialità del rischio (su base annua) nel carico fiscale del bilancio consolidato di Royal Dutch Shell:

RDS Key: oltre USD 500 mln per imposte correnti e imposte differite passive, oltre USD 250 mln per imposte differite attive;

Key non SOX: tra USD 250 mln e USD 500 mln per imposte correnti e imposte differite passive, tra USD 125 mln e USD 250 mln per imposte differite attive;

Non Key non SOX: tutti gli altri controlli.

Imposte indirette - IVA: i relativi controlli sono più numerosi di quelli per le imposte dirette, dato che si riferiscono anche ai molteplici processi che portano alla registrazione nei libri IVA di fatture di vendita e di fatture di acquisto. Anche i controlli IVA sono classificati in base alla materialità del rischio, risultante non necessariamente da importi monetari ma da una valutazione qualitativa.

Su base mensile, gli “executor” devono confermare ad un incaricato dell'organizzazione locale (c.d. “focal point”) che i controlli sotto la loro responsabilità sono stati eseguiti, tenendo a disposizione la documentazione a supporto per eventuali verifiche.

- Tax Manual Notes: la Società ha implementato delle istruzioni operative a cui tutto il personale del Dipartimento Tax di Shell si deve uniformare. Di seguito sono elencati i Tax Manual Notes (TMN) operativi per la Società:

01 – Tax Support to Business and Financing Proposals: fornisce istruzioni su come un consulente fiscale (in genere un membro del team Global Direct Tax Structuring o un membro del team Tax Paese) dovrebbe preparare e fornire le informazioni necessarie sui rischi fiscali e sulle opportunità relative agli investimenti aziendali o alle proposte di finanziamento.

Le azioni demandate da questo TMN sono le seguenti:

- ✓ Tenere informato BTM / GDTAM sugli sviluppi chiave.
- ✓ Chiedere contributi ai gruppi fiscali dei paesi interessati e alle pratiche fiscali pertinenti (imposte indirette, prezzi di trasferimento, imposta sul lavoro, ecc.), ove appropriati.
- ✓ Identificare le principali caratteristiche fiscali della proposta e i rischi associati.
- ✓ Coinvolgere il Global Direct Tax Structuring Team nel momento in cui sono presenti aspetti di strutturazione aziendale.
- ✓ Per le proposte di investimenti aziendali, completare una Tax Analysis Note (TAN) e per le proposte finanziarie completare una Tax Rationale o per le posizioni chiave una Funding Strategy.
- ✓ Chiedere consiglio al Treasury Operations Tax Team quando gli aspetti del finanziamento sono inclusi nella proposta.
- ✓ Garantire che tutte le ipotesi fiscali nei modelli economici e le informazioni di rendicontazione siano riviste e concordate.

02 – Filing and Reporting Compliance Memorandum: i Business Tax Managers (BTM), Country Tax Leads (CTL) o Global Direct Tax Structuring o Advisory Lead (cavi GDTS / GDTA) nominano un Applicable Tax Adviser (ATA) per lavorare su transazioni o eventi.

ATA deve preparare un Tax Compliance Memorandum (TCM), per qualsiasi transazione o evento che richieda una gestione e un'attenzione speciali per garantire un accurato reporting e archiviazione fiscale.

ATA riceve consulenza specifica da Country Tax Leads (CTLs) e Country Tax Reporting Advisers (CTRA) responsabili dei paesi interessati dalla transazione o dall'evento.

03 – Direct Tax Recognition of deferred tax assets: riguarda il livello minimo di documentazione necessario per evidenziare la valutazione effettuata sul riconoscimento di DTA (Deferred Tax Assets) significativo ai fini del reporting di gruppo.

Il memorandum DTA deve essere preparato e mantenuto per evidenziare la revisione, registrare le conclusioni relative al riconoscimento e facilitare le approvazioni pertinenti.

CTL è responsabile di assicurare che il memorandum DTA sia preparato completo e archiviato in conformità al File Plan.

Il memorandum DTA non è richiesto nei casi in cui i DTA lordi (prima della compensazione con DTL) sono <\$ 100m o quando confermati dal Group Tax Reporting (GTR).

I memorandum DTA dovrebbero essere completati almeno una volta all'anno, entro il 30 novembre ed approvati dai CTL.

Quando i DTA superano i 200 milioni di dollari, l'approvazione deve provenire dal Regional Vice President e il GTR deve rivedere il memorandum.

04 – Corporate income Tax – Tax Calculation Methodology: fornisce ai CTL una guida sulla metodologia appropriata (semplificata o completa) nel calcolo delle imposte sul reddito trimestrali (correnti e differite) per gli AoO in base alla loro materialità nei Conti fiscali del Gruppo.

L'approccio semplificato consiste nell'applicare l'aliquota fiscale prevista per ogni NIBT (Net Income Before Tax) del settore AoOs. Nessuna considerazione dovrebbe essere data alle rettifiche fiscali a meno che ciò non comporti una variazione in aumento o in diminuzione materiale.

L'approccio di calcolo completo consiste nell'identificare e applicare tutte le rettifiche fiscali rilevanti al calcolo fiscale. Le rettifiche fiscali non materiali possono essere escluse se non soddisfano il livello di materialità (individualmente o in forma aggregata).

05 – Direct Tax Filing: riguarda il livello minimo richiesto per la revisione delle dichiarazioni dei redditi delle società.

La revisione dovrebbe fornire ragionevoli garanzie che la dichiarazione sia materialmente corretta.

La revisione della dichiarazione dei redditi dovrebbe avvenire in ogni circostanza e sempre con una firma definitiva da parte del CTL.

06 – All Taxes - Tax Payments: fornisce una guida in merito ai requisiti obbligatori per garantire che il pagamento di tutte le passività fiscali sia effettuato in tempo e nel giusto importo.

L'autorità aziendale è tenuta ad approvare i pagamenti fiscali. Le persone autorizzate dovrebbero:

- comprendere il processo di pagamento, ricorso e rimborso dell'autorità fiscale
- mantenere un registro sommario dello stato di ciascun pagamento, ricorso e richiesta di rimborso
- comunicare al CTL eventuali limiti di tempo mancanti o inesattezze in pagamenti, ricorsi o rimborsi.

Tutti i pagamenti dovrebbero essere sistematicamente riesaminati al fine di identificare eventuali pagamenti in eccesso o in difetto, differire i pagamenti contestati e cercare rimborsi / compensazioni il prima possibile.

La segregazione di funzioni si applica ai pagamenti fiscali in modo da mantenere ruoli distinti di chi predispone il documento e chi lo rivede.

07 – Indirect Tax Advice and Planning: stabilisce la procedura obbligatoria da seguire per la fornitura di consulenza per le imposte indirette.

La consulenza in materia di imposte indirette deve normalmente essere richiesta al Indirect Tax Advisor.

La consulenza in materia di imposte indirette dovrebbe essere attivata alla prima occasione utile al fine di consentire all'Indirect Tax Advisor di influenzare il risultato.

Come regola generale, il principio che deve essere applicato dalle parti interessate dovrebbe essere "in caso di dubbio, chiedere".

09 – Employment Tax Returns: fornisce una guida in merito al livello di revisione delle posizioni fiscali per le dichiarazioni dei redditi riguardanti gli espatriati.

Nella maggior parte dei paesi, la preparazione delle dichiarazioni dei redditi degli espatriati è stata esternalizzata a un fornitore esterno (Deloitte fino al 2016, PwC in poi) che è responsabile della presentazione accurata di tali dichiarazioni.

Il fornitore esterno è tenuto a preparare un documento che illustri in dettaglio le posizioni fiscali per ciascun paese, che dovrà essere rivisto e firmato da CTL.

10 – Transfer Pricing Framework (TPF): si applica a tutto il personale che è coinvolto per questioni di Transfer Pricing all'interno della Funzione fiscale di Shell. Qui sono descritti i ruoli e le responsabilità delle seguenti funzioni aziendali:

- Central Transfer Pricing Team
- Business Tax Managers
- Country Tax Leads
- Offshore Transfer Pricing team.

11 – Taxi-Q procedures: fornisce informazioni sull'uso del sistema di reportistica interno denominato Taxi-Q.

Segnalazione delle esposizioni: esposizioni fiscali dirette e indirette all'interno del paese:

- L'esposizione fiscale è registrata quando:
 - esiste un rischio più che remoto (> 10%) di dar luogo a passività NIAT (ciò significa che la posizione fiscale finale regolata con le autorità fiscali sarà diversa da quella che si rifletteva nella dichiarazione dei redditi presentata)
 - l'effetto è > 1 mln di USD in qualsiasi AoO
- È necessario predisporre nel Report One e registrare in Taxi-Q quando la probabilità è più probabile (> 50%) che ci sarà una perdita rispetto alla posizione archiviata.

Il sistema Taxi-Q registra quali anni di imposta diretta sono aperti. Lo scopo della funzionalità dell'anno aperto è quello di fornire una semplice panoramica di dove Shell ha questioni fiscali aperte e sostanziali.

Il sistema prevede quattro diverse categorie:

1. Chiuso: formalmente chiuso con autorità fiscali o statuto vietato.
2. Aperto con esposizione: anni in cui l'esposizione è stata registrata.
3. Aperto senza esposizioni (verificato): l'anno non è chiuso formalmente, non ci sono esposizioni e c'è solo una remota possibilità di aggiungere un'esposizione in futuro.
4. Aperto senza esposizioni (non certificato): l'anno non è chiuso formalmente, non vi sono esposizioni relative all'anno aperto e le autorità fiscali non hanno verificato l'anno.

12 – PROMS (Project Management System): definisce lo scopo di PROMS, il modo in cui viene utilizzato dalla direzione per promuovere la consegna di valore e quali processi assicurativi sono lì per supportarlo. Inoltre, fornisce una descrizione dei ruoli e delle responsabilità per gli utenti del sistema.

PROMS viene utilizzato per catturare buone idee mentre vengono pensate e per creare una preziosa pipeline di idee per il futuro.

I processi trimestrali di revisione da parte della direzione assicurano che le idee siano adeguatamente considerate e classificate.

14 – Tax specific incident management: le imprese e le funzioni sono tenute a segnalare incidenti relativi ai sistemi controllo in linea con le procedure di Shell Incident Management.

Questo protocollo fornisce ulteriori indicazioni obbligatorie per gli Incidenti relativi alle imposte che (a) hanno o potrebbero aver comportato una perdita di valore o monetaria \leq \$ 20 mln o perdita di reputazione; e (b) sarebbe stato impedito se i controlli esistenti fossero stati attivati in modo efficace, e (c) interferiscono con la capacità dell'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi.

Strumento LFI: raccoglie incidenti relativi alle imposte con una potenziale perdita di valore superiore a \$ 5 milioni. Quando una potenziale perdita di valore è inferiore a \$ 5 milioni, gli Incidenti relativi alle imposte devono essere registrati sullo strumento LFI se rientrano in queste categorie, che sono generalmente considerati indicativi di una debolezza del controllo che deve essere rivista per prevenire il ripetersi

1. Pagamenti fiscali inferiori / superiori / tardivi - Devono essere segnalati se superiori a \$ 100.000, anche quelli inferiori a \$ 100.000 possono essere segnalati se indicativi di un problema in cui la condivisione degli insegnamenti avrebbe un vantaggio globale.
2. Penalità fiscali o interessi o altre perdite di denaro relative.

15 – Uncertain Tax Positions – Shell Tax Escalation Procedure (STEP): ha lo scopo di fornire indicazioni su dove Shell traccia il confine tra pianificazione e consulenza fiscale accettabile e inaccettabile e di stabilire la procedura da seguire laddove permane l'incertezza materiale.

Sebbene non sia possibile fornire una definizione rigida che possa essere applicata universalmente in tutte le giurisdizioni in cui Shell paga le imposte, è possibile

identificare una serie di caratteristiche di una pianificazione fiscale potenzialmente inaccettabile.

La presenza di una o più di queste caratteristiche o "segni distintivi" può indicare che anche in presenza di una dichiarazione fiscale accettabile, questa è da ritenersi comunque inaccettabile.

Tra gli altri, tali "segni distintivi" includono (ma non sono limitati a):

- * transazioni che generano una perdita fiscale senza perdita economica;
- * Transazioni o strutture ritenute suscettibili di causare danni alla reputazione di Shell.
- * La posizione fiscale è contraria all'interpretazione pubblicata dall'autorità fiscale della normativa fiscale pertinente.
- * Esistono opinioni contrastanti all'interno della Shell Tax o tra consulenti esterni in merito alla legislazione fiscale applicabile o alla giurisprudenza.

Le transazioni possono essere implementate quando non sono presenti i suddetti "segni distintivi".

Quando uno o più "segni distintivi" sono presenti, la decisione sull'implementazione viene presa dall'Extended Tax Leadership Team (ETLT) secondo la Shell Tax Escalation Procedure.

16 – Indirect Tax Reporting/Filing: descrive i requisiti per la dichiarazione e l'archiviazione delle imposte indirette per ciascun paese e persona giuridica all'interno di Shell che è responsabile per tali imposte indirette.

Esso descrive (i) Requisiti di progettazione (ii) Ruoli e responsabilità (iii) Quadro di controllo (iv) Processo di supporto (v) Processo fiscale indiretto end-to-end (vi) Critical Tax Master Reference Data (MRD) e (vii) requisiti di conformità delle registrazioni estere.

I processi globali di rendicontazione / archiviazione delle imposte indirette globali si applicano alle entità in tutti i paesi, comprese le registrazioni estere di quelle entità all'interno della quale vengono generate passività fiscali indirette.

I CTL sono responsabili dell'imposta indiretta nei rispettivi paesi.

Altri ruoli eseguono varie responsabilità fiscali indirette a livello globale o locale, tra cui Indirect Tax Advisors (ITA), Controllers, Finance Operations, i Tax Process Owner, IT e i Business.

17 – Shaping Management System (STAR) procedures: descrive il processo per aumentare la consapevolezza e guidare la responsabilità delle attività di definizione delle tasse nel contesto delle priorità fiscali e dei progetti fiscali annuali, utilizzando lo strumento STAR come strumento di gestione per identificare e gestire le attività di definizione delle imposte. Inoltre, fornisce una descrizione dei ruoli e delle responsabilità per gli utenti del sistema. Lo scopo è di aiutare a:

- a) identificare e gestire il rischio di modifiche della normativa fiscale;
- b) costruire una base di possibili proposte di modifica del diritto tributario che possono essere utilizzate per identificare le tendenze della politica fiscale;
- c) dare la priorità ai problemi e distribuire le risorse secondo necessità;
- d) aumentare la consapevolezza riguardo alle attività di adattamento;
- e) guidare la responsabilità e riconoscere il valore (finanziario, strategico e reputazionale) creato dallo svolgimento delle attività di adattamento.

18 – direct tax reporting: si applica a CTL, RTM e tutti coloro che hanno un ruolo nel processo di reporting fiscale per un paese. I CTL sono responsabili di assicurare che gli AoO materiali, nei loro paesi, rispettino questo Tax Manual Note (TMN).

Questo TMN fornisce indicazioni su:

- Quando e come utilizzare lo strumento Living RASCI per rivedere e confermare i ruoli e le responsabilità di rendicontazione fiscale diretta.
- L'efficacia degli impegni pre, durante e post chiusure trimestrali (Quarter Close Engagement), inerenti il processo di rendicontazione fiscale diretta.

- La gestione efficace dell'interfaccia per una sede secondaria / branch per il reporting fiscale diretto.

Lo scopo del Living RASCI è quello di creare una comprensione comune di chi dovrebbe operare nell'ambito del processo di rendicontazione dell'imposta diretta. È stato progettato come uno strumento per facilitare discussioni periodiche sui ruoli e le responsabilità in materia di rendicontazione delle imposte dirette con le principali parti interessate. Discussioni sulla qualità sono essenziali per evitare esercizi di “tick box”.

Lo scopo di Quarter Close Engagement è garantire a tutti i membri di un team di reporting fiscale diretto di comprendere le questioni chiave per quel trimestre e concordare le azioni che ciascun membro del team intraprenderà in relazione a tali problemi.

Lo scopo della gestione dell'interfaccia per una sede secondaria / branch è garantire che una persona sia responsabile dell'interfaccia di rendicontazione fiscale in una sede secondaria / branch, affinché tutte le parti interessate siano chiare dei loro ruoli e comunichino efficacemente.

19 – Shell Tax Reputation Management Process: definisce il Tax Reputation Management (TRM) che è stato progettato per affrontare in modo efficace e adeguato i problemi di reputazione fiscale nel caso in cui si verifichi un evento negativo sugli affari fiscali di Shell.

Se si è a conoscenza di eventuali rapporti negativi o presenti sui media o si è ricevuto una richiesta di informazioni da una parte esterna sulle attività fiscali di Shell che potrebbero avere un impatto negativo sulla reputazione del Gruppo, viene imposto il dovere di informare immediatamente il CTL o la struttura fiscale e societaria dell'entità legale.

Il processo definisce due livelli di problemi di reputazione e assegna l'owner del problema corrispondente. Descrive la creazione di un team TRM che gestisce

collettivamente il problema della reputazione. A seconda del livello del problema, l'owner del problema crea un team TRM completo.

20 – Dispute Resolution Framework: chiarisce i ruoli e le responsabilità delle persone e dei team all'interno dell'organizzazione fiscale che lavorano su questioni di risoluzione delle controversie relative a transazioni che coinvolgono modelli di business globali rilevanti per i Direct Tax Advise, la struttura delle imposte dirette, le imposte indirette, le tasse sull'occupazione e il Transfer Pricing.

I ruoli e le responsabilità sono chiaramente descritti per:

- Country Tax Leads
- Business Tax Managers and Global Direct Tax Advice Manager
- Global Tax Practices & Process Teams
- Business

Processi amministrativo contabili

Tali processi rilevano in via strumentale ai fini delle fattispecie penali in esame, poiché potrebbero essere poste in essere condotte fraudolente (i.e. fatture per operazioni inesistenti registrate in contabilità) volte alla alterazione dei dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette).

Ciclo Passivo

Controlli esistenti

- Segregazione di Funzioni: il processo prende avvio con la richiesta del Servizio da parte della Funzione Richiedente che richiede l'offerta al soggetto erogatore della prestazione. Una volta che quest'ultimo formalizza l'offerta economica, il CdA si occupa di approvare o meno il costo da sostenere. Nel caso di approvazione, viene formalizzato un contratto, alla cui stesura prendono parte le funzioni Tax, Finance e

Legal, per gli aspetti di rispettiva competenza. Al momento dell'approvazione da parte del CdA, la funzione Finance si occupa di comunicare l'avvenuta operazione al Centro Servizi di Manila, il quale, nel caso in cui si tratti di un nuovo fornitore, effettua, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, l'inserimento di quest'ultimo all'interno del Database.

- Qualificazione del fornitore: i requisiti per l'apertura di un nuovo fornitore sono verificati tramite la compilazione, che il fornitore stesso deve effettuare, di un form specifico, a livello informatico, che permette di fornire le proprie caratteristiche.

Tra i requisiti richiesti vi sono, altresì, quelli che permettono di classificare il fornitore come soggetto privo di rischio in materia di corruzione e riciclaggio, così come individuati all'interno dell'Anti Bribery and Corruption Manual.

- Red flags: all'interno dell'ABC Manual, sono elencate una serie di situazioni considerate come segnali di allarme, denominate "red flags"; nel caso in cui, nella fase di selezione di un fornitore ovvero a seguito di due diligence, vengano riscontrate tali situazioni – di seguito elencate in riferimento ai contrattisti, fornitori e Joint Venture – la Società valuterà, attraverso la propria funzione Legale, l'opportunità di proseguire il rapporto, compiendo i necessari approfondimenti:

- I controlli interni implementati dal fornitore non sono adeguati a soddisfare gli standard richiesti da SItEP;
- Vi è un mancato rispetto delle norme stabilite negli SGBP e nel Codice di condotta;
- Vi è un mancato rispetto delle deleghe o delle altre procedure di notifica e di approvazione;
- La responsabilità per l'autorizzazione, la registrazione, il controllo e la revisione dei pagamenti è stata implementata impropriamente;
- Vi sono incapacità ad ottenere consensi o pareri da parte degli auditors esterni di volta in volta coinvolti.

L'esistenza di una qualsiasi di queste situazioni non può di per sé costituire o indicare una violazione delle leggi anti-corrruzione, ma deve sempre far scattare la valutazione del Legale. Ove ritenuto opportuno dal Legale, verranno effettuati ulteriori approfondimenti sui fornitori, volti ad accertare l'affidabilità professionale ed eticità degli stessi. In particolare, nel caso di servizi ritenuti specificatamente sensibili, si provvederà ad acquisire le seguenti informazioni:

- Possesso di certificazioni sicurezza e ambiente;
 - Adesioni a Codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria;
 - Adozione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/01;
 - Certificati camerali con dicitura antimafia (di cui al c.d. Protocollo di Legalità Confindustria);
 - Iscrizione alle c.d. White List di cui all'art. 1 co. 52, 53 della L. 190/2012.
- Contabilizzazione: una volta che il fornitore è stato identificato, il suddetto Centro Servizi effettua l'apertura a sistema (SAP) del c.d. P.O. (Purchase Order), ai fini della gestione contabile.

Il codice che SAP assegna a quel determinato P.O., sarà quello che la Funzione Finance di SIteP utilizzerà per la gestione del relativo contratto.

Tuttavia, non per ogni operazione viene utilizzato il modulo, denominato M.M., che prevede l'apertura del P.O. e che gestisce tutta la successiva fase di fatturazione.

Il suddetto modulo, infatti, presuppone l'associazione di un Activity Code al corrispondente conto economico, ma non tutti i costi sostenuti dalla Società permettono tale operazione.

Per tale ragione, nel momento in cui sopravvengono prestazioni di questo tipo, ovvero siano sussistenti motivi di particolare urgenza, che non offrono il tempo necessario per l'attivazione del processo posto alla base del modulo M.M., viene utilizzato un differente modulo, denominato F.I., il quale non prevede l'apertura di un P.O.

Poiché il modulo M.M. offre maggiori garanzie, in termini di tracciabilità e archiviazione della prestazione oggetto del contratto sottostante (insite nel sistema SAP), il Gruppo Shell ha diramato una lista – di seguito riportata – contenente le categorie rispetto alle quali è consentito alla Società di utilizzare il modulo F.I.

Una volta svolta l'attività oggetto della prestazione ed arrivata la fattura presso la Società, la Funzione Finance, se la posizione debitoria è stata aperta tramite P.O., provvede a creare un c.d. Service Entry (si tratta della tradizionale "entrata merci") all'interno di SAP, ed a inviarlo mediante posta elettronica al Manager di riferimento, competente per la categoria alla quale la prestazione appartiene, il quale dovrà autorizzare o meno la Service Entry e, quindi, il pagamento della fattura.

Il sistema, infatti, impone che il soggetto che materialmente ha creato il P.O. non può anche autorizzare il pagamento della relativa fattura, in ossequio al principio di Segregation of Duties.

SAP consente una tolleranza pari al 10 % dell'importo registrato al momento della creazione del P.O. al fine di effettuare eventuali scostamenti, nel caso in cui l'importo da pagare sia differente da quello originariamente pattuito.

Nel caso in cui occorra modificare l'importo per una differenza superiore, il processo prevede la creazione di un ulteriore P.O., e, conseguentemente, un ulteriore passaggio per l'approvazione in C.d.A.

- Poteri autorizzativi: il contratto viene firmato dal soggetto avente i poteri di firma così come risultante dal Manual of Authorities e, successivamente, archiviato in duplice copia cartacea dalla Funzione Legal e Commercial (per competenza, a seconda della tipologia del contratto) e dalla Funzione Finance, oltre che in formato elettronico all'interno del sistema informativo TRIM.
- Asseverazione della prestazione resa e autorizzazione al pagamento: ogni manager aziendale che autorizza la prestazione, sia tale autorizzazione manifestata con flag a sistema che in altre via, asseverano la prestazione resa sia in termini di esistenza che

di congruità assumendo la responsabilità ai sensi del presente Modello. La società provvede a sensibilizzare il personale addetto mediante apposita comunicazione.

- Modalità di pagamento: per quanto concerne il pagamento, questo avviene sempre mediante bonifico, attraverso i conti correnti intestati alla Società, che si differenziano a seconda della tipologia di servizio da pagare.

Ciclo Attivo

Controlli esistenti

- Prassi operativa: sul versante della fatturazione attiva, SItEP effettua la maggior parte di operazioni di vendita di greggio e di gas a livello infragruppo con altre società del Gruppo Shell. Tutte queste transazioni sono oggetto di analisi all'interno della documentazione di Transfer Pricing. Sono di carattere residuale le transazioni nei confronti di società terze. In questo caso vengono applicate le seguenti disposizioni in materia di Due Diligence.
- Due Diligence: è richiesto uno screening di conformità commerciale che deve sempre essere eseguito su una controparte prima di stipulare un contratto.

Il livello di profondità di tale screening varia a seconda dei seguenti indici di rischiosità:

- Stato del rischio paese: i paesi sono classificati in rischio alto o basso in base al livello di corruzione percepito.
- Tipologia di contratto: i contratti stipulati con un intermediario governativo (GI) avranno un indice di rischio maggiore rispetto ad una controparte privata.
- Valore del contratto: il valore annuale di un contratto viene utilizzato per determinare lo screening richiesto.
- Subappaltatori: nel caso in cui la controparte utilizza propri subappaltatori, la due diligence deve essere effettuata dalla controparte.

A seconda dell'indice di rischiosità, la procedura prevede l'effettuazione di una due diligence più o meno approfondita:

- ✓ GSS (Group Screening Service) enhanced screening: è il livello più dettagliato di screening, eseguito dalla divisione Ethics and Compliance di Shell;
- ✓ GSS standard screening: è il livello medio di screening, eseguito dalla divisione Ethics and Compliance di Shell;
- ✓ Approved business screening tools (MK Denial & FCPA): è un livello superficiale di screening, eseguito direttamente dalla persona della Società Shell che intende stipulare il contratto;
- ✓ Approved business screening tools TC only: è il livello più superficiale di screening, eseguito direttamente dalla persona della Società Shell che intende stipulare il contratto.

Per tutti gli altri presidi di controllo si rinvia a quelli individuati in relazione alle attività sensibili elencate alle seguenti parti speciali:

- B (Reati Societari), con riferimento ai seguenti processi: Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge.
- B1 (Corruzione Tra Privati), con riferimento ai seguenti processi: Approvvigionamento di beni e servizi, valutazione dei contratti di fornitura di servizi della Joint Venture e gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale; Gestione dei rapporti con le Parti Correlate e infragruppo; Selezione e assunzione del personale e rapporti con Agenzie di ricerca personale; Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e donazioni.
- G1 (Autoriciclaggio) con riferimento ai seguenti processi: Ciclo Passivo; Ciclo Attivo; Operazioni infragruppo; Operazioni sul capitale sociale e straordinarie; Dichiarazioni Tributarie e Contabilità Fiscale.

R. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) ha introdotto fra i reati presupposto l'art. 25 octies 1, che prevede la nuova famiglia di reato: *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*.

Fra i reati presupposto rientrati nella famiglia *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”* (art. 25-octies.1), vi sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal Codice penale nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) ha:

- ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, mediante introduzione dell'art. 25-octies.1 («Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»), che

- al comma 1, richiama espressamente le fattispecie di «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti» (art. 493-ter c.p.), «Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti» (art. 493-quater c.p.) e «Frode informatica» (art. 640-ter c.p.);
- al comma 2, opera un rimando a ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- modificato l'art. 493-ter c.p. al fine di ampliarne l'ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, e non solo a carte di credito o di pagamento, e qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- introdotto l'art. 493-quater c.p., che punisce la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
- modificato l'art. 640-ter c.p. introducendo al secondo comma una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Da ultimo, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 ha introdotto all'art. 25 octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001 il reato “*Trasferimento fraudolento di valori*”, previsto e punito dall'art. 512 bis c.p.

La conoscenza dei reati cui è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, si rinvia all'Elenco Reati per il testo integrale della norma di riferimento.

Con riferimento alla disciplina degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, l'art. 1 del D.Lgs. n. 184/2021 prevede che, agli effetti della legge penale si intende per:

- a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente (per es. criptovalute).

In via preliminare, giova precisare che in esito alle attività di risk assessment il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-octies.1 nella realtà organizzativa della Società è risultato molto basso, in considerazione del business aziendale e della necessaria realizzazione dell'interesse o vantaggio.

Aree a rischio reato:

> *Gestione pagamenti e incassi mediante strumenti diversi dai contanti*

Gestione pagamenti e incassi mediante strumenti diversi dai contanti

Controlli esistenti

- Ruoli e Responsabilità: il Corporate Finance si occupa di controllare e soprintendere a tutte le principali funzioni dell'amministrazione, inclusa la contabilità generale.

Tali attività di supporto sono essenzialmente affidate a società estere appartenenti al Gruppo Shell (c.d. centri servizi, specializzati a livello funzionale). In particolare, risultano affidate all'esterno le funzioni cd. "Finance Operations", che gestiscono i processi di:

- Expenditure – con sede a Manila (Filippine): contabilità fornitori, gestione spese, gestione degli stipendi e gestione acquisti di piccoli importi;
 - Management Information – con sede a Chennai (India): elaborazione dei dati contabili e redazione della bozza di bilancio della Società;
 - Record to report – con sede a Cracovia (Polonia): calcolo delle imposte e back office del servizio tesoreria;
 - Data – con sede a Manila (Filippine): database informativi (gestione anagrafiche dati);
 - Revenue – con sede a Cracovia (Polonia) e a Manila (Filippine): emissione fatture clienti (ciclo attivo contabilità), gestione del credito, fatturazione e contabilità infragruppo.
- Pagamenti: i pagamenti sono registrati ed effettuati nel rispetto delle condizioni contrattuali e previa verifica di coerenza tra prestazione effettuata e documentazione di supporto.

- Shell General Business Principles (SGBP): è previsto uno specifico principio, n. 3, che sancisce l'inaccettabilità di offerte dirette o indirette, pagamenti, richieste e accettazione di compensi a scopo di corruzione in qualsiasi forma. Sono considerate pratiche corruttive e quindi inammissibili i pagamenti a titolo di agevolazione.

- Controlli specifici: la Società ha provveduto ad adottare i seguenti controlli specifici:
 - viene utilizzato il sistema informatico SAP;
 - viene utilizzato un archivio informatico finalizzato alla registrazione e archiviazione dei dati ed informazioni in merito a clienti ed operazioni;
 - i pagamenti sono effettuati da una funzione separata rispetto alla contabilità dei fornitori. Il processo dei pagamenti, gestito con un sistema informatico, che prevede un controllo automatico di quadratura tra l'ordine approvato, il ricevimento del bene/servizio e la fattura;
 - controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione a supporto sono effettuati dalla Funzione Finance;
 - viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti e degli incassi;
 - sono stati definiti i criteri qualitativi e quantitativi di selezione dei fornitori;
 - è mantenuta evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).
 - è stata predisposta e aggiornata una Vendor List;
 - viene verificata la corrispondenza quantitativa e qualitativa degli items risultanti dal documento di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto;

- sono previsti controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta, e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino;
- i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice di Condotta adottato da Shell Italia E&P, al fine di sanzionare condotte/comportamenti contrari ai principi etici.
- Principi generali di comportamento: è fatto assoluto divieto:
 - di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto;
 - di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarle;
 - di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice di Condotta;
 - di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
 - Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:
 - nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export e/o nel caso di società facenti parte dello stesso Gruppo), deve essere garantito il rispetto del principio di correttezza trasparenza e buona fede;

- con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e del partner devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all'uopo anche gli strumenti messi a disposizione da consulenti esterni;
 - gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico-finanziari della Società devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
 - è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso gruppo; in particolare, deve essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme);
 - in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti deve essere garantita la massima trasparenza.
- 06 – All Taxes - Tax Payments: fornisce una guida in merito ai requisiti obbligatori per garantire che il pagamento di tutte le passività fiscali sia effettuato in tempo e nel giusto importo.

L'autorità aziendale è tenuta ad approvare i pagamenti fiscali. Le persone autorizzate dovrebbero:

- comprendere il processo di pagamento, ricorso e rimborso dell'autorità fiscale
- mantenere un registro sommario dello stato di ciascun pagamento, ricorso e richiesta di rimborso
- comunicare al CTL eventuali limiti di tempo mancanti o inesattezze in pagamenti, ricorsi o rimborsi.

Tutti i pagamenti dovrebbero essere sistematicamente riesaminati al fine di identificare eventuali pagamenti in eccesso o in difetto, differire i pagamenti contestati e cercare rimborsi / compensazioni il prima possibile.

La segregazione di funzioni si applica ai pagamenti fiscali in modo da mantenere ruoli distinti di chi predispose il documento e chi lo rivede.

S. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Il 3 marzo 2022 la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale» (già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato).

Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, la proposta di legge in commento ha ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, mediante introduzione dell'art. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale»).

Di seguito sono rappresentate le fattispecie richiamate:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Ai fini del presente risk assessment è stata effettuata un'**analisi preliminare** che ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. n. 231/2001, allo scopo di **valutare se, in linea teorica, le stesse possono essere ritenute anche solo astrattamente ipotizzabili all'interno della realtà aziendale di SITEP**, tenendo conto in particolare delle specificità del settore di riferimento, dell'attuale sistema organizzativo e della configurazione giuridica della Società.

A tal riguardo, il rischio potenziale di applicabilità alla realtà operativa di SITEP dei reati contro il patrimonio culturale in commento è stato ritenuto sussistente, sebbene molto basso, con riguardo alla seguente fattispecie penale:

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodevicies c.p.).**

Con riferimento alla gestione delle attività presso le aree ove la Società opera in qualità di contitolare delle Concessioni (Val d'Agri e Tempa Rossa).

Tuttavia, dal momento che SItEP risulta contitolare delle concessioni di Val d'Agri e Tempa Rossa in qualità di parte non operativa, all'interno di una Joint Venture che attribuisce poteri operativi in capo al partner dell'accordo stesso, la Società non ricopre ruoli decisionali ma viene informata delle decisioni assunte dal partner della JV. Pertanto, SItEP ha l'onere di accertarsi che l'operating party della JV ponga in essere tutti i presidi necessari affinché l'attività di estrazione non consenta il realizzarsi di condotte illecite, così come pattuito nell'ambito del Joint Operating Agreement (di seguito "JOA"). Si richiamano, pertanto:

- le attività (opportunamente tracciate) a cui partecipa SItEP tramite i soggetti autorizzati nell'ambito dei Comitati dalla JV: OPCOM; TECOM;
- i presidi di controllo a tutela delle attività sensibili di cui alla Parte Speciale N «Reati ambientali».

ALLEGATI

1. Elenco dei Reati previsti dagli art. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001;
2. Risk Control Matrix;
3. Organigramma;
4. Codice di Condotta (con Shell General Business Principles);
5. Elenco delle Procedure:
 - a. Procedure Global e Locali;
 - b. Procedure informatiche;
 - c. Procedura “Rapporti con la PA”;
 - d. Procedura “Selezione e assunzione del personale”.
6. Sistema disciplinare;
7. Statuto dell’Organismo di Vigilanza;
8. Sistema di reporting all’Organismo di Vigilanza.

Roma, 18 dicembre 2023

Ing. Marco Marsili

Legale Rappresentante e Amministratore delegato

DocuSigned by:

D3BB439091864F9...